SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

253° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 5
2ª - Giustizia ..... » 6
3ª - Affari esteri ..... » 17
4ª - Difesa ..... » 21
5ª - Bilancio ..... » 24
6ª - Finanze e tesoro ..... » 33
7ª - Istruzione ..... » 36
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 45
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... » 51
10ª - Industria ..... » 58
11ª - Lavoro ..... » 65
12ª - Igiene e sanità ..... » 68
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... » 76

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ..... *Pag.* 3

Commissioni speciali

Condizione di lavoro nelle aziende ..... *Pag.* 105

Giunte

Affari Comunità europee ..... *Pag.* 79

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno ..... *Pag.* 94
Questioni regionali ..... » 90

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 106
2ª - Giustizia - Pareri ..... » 116
3ª - Affari esteri - Pareri ..... » 117
4ª - Difesa - Pareri ..... » 118
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 107
6ª - Finanze e tesoro - Pareri ..... » 118
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..... » 120
10ª - Industria - Pareri ..... » 120
11ª - Lavoro - Pareri ..... » 121
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri ..... » 122
Affari Comunità europea - Comitato ..... » 122

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 123

COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Agnelli Susanna e per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

Volponi ed altri: Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo la senatrice Falcucci, che ne sottolinea l'importanza, osservando che anche la recente Conferenza nazionale sull'emigrazione ha auspicato una riforma degli istituti di cultura, a fronte della viva attesa manifestata dalle comunità italiane all'estero per un approfondimento della collaborazione culturale. Dopo aver segnalato l'utilità delle documentazioni elaborate dal servizio studi del Senato, la relatrice afferma che alle Commissioni riunite si impone lo sforzo non solo di adeguare strutturalmente gli Istituti, ma anche di avviare una riflessione sulle nuove dimensioni che la politica culturale oggi deve assumere nel quadro dei rapporti internazionali. Se infatti questi ultimi non si configurano ormai più come rapporti fra Governi – ma investono tutti i popoli – anche la prima deve manifestarsi come rapporto fra culture diverse, intese nel senso più ampio. Occorre poi tener presente che le comunità italiane all'estero vivono la duplice esperienza di perseguire l'integrazione nella cultura della nazione ospite, cercando contemporaneamente di non smarrire le radici con l'Italia.

Una efficace politica culturale non dovrà pertanto porsi come obiettivo solo la proiezione all'estero della nuova immagine dell'Italia (pur necessaria, dati i profondi mutamenti che la nazione ha attraversato negli ultimi decenni), ma anche la definizione di una attiva collaborazione culturale.

La relatrice ricorda poi che nella precedente legislatura il Governo aveva presentato due disegni di legge, rispettivamente dedicati alla riforma degli Istituti e alla diffusione della lingua italiana all'estero; nella presente legislatura non è invece ancora riuscito a elaborare in termini definitivi una sua proposta, ma si è dichiarato disponibile fin d'ora a partecipare attivamente ai lavori delle Commissioni riunite sull'argomento.

Passando ad esaminare i due provvedimenti in titolo, la senatrice Falcucci osserva che questi, mirando ad un medesimo obiettivo, pur con talune differenze seguono un analogo filo conduttore. Entrambi infatti identificano come uno tra i nodi più delicati della materia il ruolo che deve essere riconosciuto al Ministero degli esteri. Non vi è dubbio infatti che lo svolgimento di una attiva politica culturale debba richiedere la presenza di una molteplicità di voci, e quindi anche di una pluralità di enti e amministrazioni pubbliche; ma ciò non può mettere in dubbio la responsabilità istituzionale del Ministero degli esteri. Entrambi gli aspetti – ella sottolinea – sono irrinunciabili.

Il problema del rapporto fra Esteri e altri soggetti si pone in primo luogo a livello centrale (ed è importante che le varie amministrazioni statali acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, una prospettiva internazionale), ma anche a livello periferico, nelle relazioni fra ambasciate e consolati da un lato e istituti dall'altro. Si deve cioè contemperare la sfera di autonomia che deve spettare ai singoli istituti con il quadro dei rapporti bilaterali intrattenuti dall'Italia. A suo avviso, la soluzione preferibile consiste nel preciso inquadramento degli istituti fra le strutture periferiche dello Stato, ma nel riconoscimento di una autonomia capace di stimolare maggiori capacità di iniziativa.

Un altro nodo qualificante affrontato da entrambi i disegni di legge è quello del personale, che dovrà essere risolto senza lasciarsi troppo condizionare dalla situazione esistente. Il personale che presta servizio negli istituti, infatti, non dovrà essere tanto dotato di competenze specifiche quanto di una competenza culturale generale, legata ad una particolare professionalità. Analoghe considerazioni valgono per i direttori degli istituti, rispetto ai quali sembra inopportuno prevedere una carriera fondata solo sugli automatismi. Un altro tema da approfondire riguarda la diffusione della lingua italiana all'estero: a tale proposito, è necessaria anche un'opera di approfondimento scientifico, poichè non vi è una vera e propria tradizione radicata di insegnamento dell'italiano all'estero. L'impegno in questa direzione deve indirizzarsi particolarmente alle comunità di origine italiana, in cui le giovani generazioni rischiano di perdere i residui legami linguistici con la patria d'origine.

La relatrice conclude proponendo la costituzione di un Comitato ristretto per la elaborazione di un testo unificato.

Dopo che il presidente Bompiani ha ringraziato la relatrice, il presidente della 3ª Commissione Achilli propone che gli Uffici di presidenza delle due Commissioni, allargati ai rappresentanti dei Gruppi, si riuniscano congiuntamente nella prossima settimana, per determinare le modalità del seguito dell'esame. Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Amodeo ed altri; Parlato; Calvanese ed altri; Gei ed altri: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi (1264), approvato dalla Camera dei deputati;

Jervolino Russo ed altri: Norma per l'elevazione del limite di età massimo per l'ammissione nei pubblici concorsi (273);

Manieri ed altri: Elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi (723);

Giustinelli ed altri: Norme concenenti il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi relativi ad impieghi civili dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario, degli enti locali e loro consorzi e degli enti pubblici non economici (982)

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 1264 con assorbimento dei disegni di legge nn. 273, 723 e 982)

La Commissione riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Elia dà notizia del parere favorevole della Commissione bilancio, condizionato al fatto che i profili normativi e finanziari dei disegni di legge nn. 273, 723, 982 siano contenuti entro le soluzioni previste nel disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati.

Si procede pertanto alla votazione finale: il disegno di legge n. 1264 – nel quale i disegni di legge nn. 273, 723, 982 si intendono assorbiti a seguito della deliberazione adottata in tal senso nella seduta di ieri – risulta approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 13,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

85ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1239), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 20 dicembre 1988.

Il Presidente Covi dà notizia dell'avvenuta presentazione, in data odierna, da parte del Governo, di ulteriori emendamenti, che si aggiungono a quelli precedentemente presentati dai senatori Gallo, Correnti, Acone, Pinto e dal relatore Di Lembo.

Si passa all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore Gallo volto a premettere un articolo, all'articolo 1 con l'intento di riformulare la vigente disciplina del primo comma dell'articolo 59 del codice penale. In sostituzione dell'oggettività come criterio determinativo delle circostanze del reato, si propone di valutare le aggravanti a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. In sede di illustrazione il proponente si sofferma anche sul problema se mantenere nella futura norma la clausola di salvaguardia «Salvo che la legge disponga altrimenti».

Interviene il senatore Filetti, il quale, dichiaratosi in piena sintonia con quanto proposto dal senatore Gallo, non può però esimersi dal rilevare come l'eventuale approvazione della modifica determini la necessità di modificare anche il titolo del disegno di legge che, nella sua formulazione attuale, configura modifiche solo in tema di circostanze attenuanti.

Il senatore Battello prende la parola per dichiarare la sua adesione alla proposta emendativa. Si associa anche il senatore Acone, favorevole all'introduzione del criterio della conoscenza da parte del reo, superando così quello della mera conoscibilità. Anche il senatore Pinto condivide in linea di massima la proposta, pur non escludendo che possa essere preferibile sopprimere il richiamo alla clausola di salvaguardia.

Il Presidente Covi pone il problema dell'applicabilità in concreto di tale nuova formulazione dell'aggravante: si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori Gallo (che esclude ogni difficoltà attuativa, giacchè il giudice, comunque, può valutare sulla base di massime di esperienza), Battello (che aderisce a tale tesi) e il relatore Di Lembo, che si dichiara pure favorevole all'emendamento.

Il sottosegretario Castiglione annuncia invece l'avviso non favorevole del Governo, in quanto si verrebbe ad affrontare, e in modo fortemente innovativo, una materia estranea al corpo del disegno di legge. Inoltre, proprio perchè si tratta di norma estremamente delicata, propone una pausa di riflessione.

Nell'accettare la proposta del Governo il senatore Gallo, rammenta, tuttavia, essere di antica data il problema da lui sollevato, giacchè la dottrina sin dal 1953 aveva affrontato la questione nella prospettiva della compatibilità del sistema dell'articolo 59 con l'articolo 27, primo comma, della Costituzione. Soggiunge che l'approvazione del suo emendamento imporrebbe comunque una riformulazione anche dell'articolo 118, relativo all'ambito soggettivo di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. In linea generale, comunque, ritiene necessario che il Parlamento, specie alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 5 del codice penale, si faccia carico integralmente del suo compito di legislatore, non dando spazio ad interventi di supplenza del giudice costituzionale.

Il Presidente Covi, attesa la delicatezza della questione, propone di rinviare l'esame del provvedimento di una settimana. Aderiscono i senatori Gallo, Acone, Corleone, Pinto, Filetti e Di Lembo. Così resta stabilito. Il senatore Correnti manifesta tuttavia sorpresa per la presa di posizione del Governo su un tema già da tempo dibattuto e sul quale sembrava esservi, da parte dell'Esecutivo, piena e convinta adesione.

La seduta è quindi brevemente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 11,20 riprende alle ore 11,35.

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (1506), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore Casoli riferisce sul disegno di legge, già approvato a maggioranza in sede di Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, sottolineando come il testo all'esame recepisca, in massima parte, quello governativo originario, anche a seguito del ritiro, da parte dei proponenti, di numerosi emendamenti di grande portata, la cui introduzione avrebbe indubbiamente allungato notevolmente i tempi di esame presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento in questione rappresenta un primo passo sulla via della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, cui dovrebbe accompagnarsi anche l'istituzione del giudice di pace: entrambi questi disegni di legge sono ormai necessari per adeguare il servizio della giustizia alle mutate condizioni sociali e della rete dei trasporti.

È ormai tempo di assicurare un'articolazione degli uffici più corrispondente alle reali esigenze dei bacini di utenza, secondo i criteri obiettivi cui ha

già fatto riferimento in precedenti occasioni il ministro Vassalli, e rimuovendo quelle resistenze di tipo campanilistico che tuttora frenano un radicale processo di revisione.

In particolare, l'imminente entrata in vigore del nuovo codice di rito penale impone l'istituzione delle preture e delle procure circondariali, come dispone appunto la normativa, alla cui sollecita approvazione è dunque legato anche il successo di una importantissima riforma.

Peraltro, il provvedimento presenta una lacuna laddove, per l'istituzione degli uffici di segreteria del pubblico ministero presso le sezioni distaccate già indicate nella tabella C (annessa all'attuale ordinamento giudiziario) non si prevede una facoltà del Ministro analoga a quella conferita dall'articolo 5 con riferimento alle sedi indicate nella tabella B. Si tratta comunque di un problema che potrà eventualmente venire affrontato in un momento successivo.

Dopo essersi soffermato sul contenuto dell'articolo 6, laddove si disciplina il procedimento per l'assegnazione dei magistrati alle preture ed alle sezioni distaccate, e relativamente al quale possono essere senz'altro superate le perplessità da alcuni avanzate presso la Camera dei deputati, fa presente come, in ogni caso, il potere di organizzazione del Ministro sia fatto salvo dall'articolo 5.

In conclusione, nel rilevare come il disegno di legge costituirà in ogni caso una preziosa esperienza in vista di una revisione più generale della geografia giudiziaria e nell'imminenza di ulteriori riforme, ribadisce la necessità di approvare il più rapidamente possibile, senza modifiche, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene per primo il senatore Macis il quale, pur anticipando un giudizio sostanzialmente favorevole della sua parte politica sul disegno di legge, non può nascondere alcune ragioni di perplessità rispetto ad un testo la cui approvazione, per quanto urgente, lascerebbe aperti alcuni problemi.

Si tratta, intanto, di un intervento parziale e disposto sulla base di criteri che, se dovessero rappresentare la guida della revisione generale delle circoscrizioni, risulterebbero senz'altro insufficienti: cita a titolo di esempio il caso delle preture della Sardegna, laddove non è possibile fare riferimento solo all'ampiezza territoriale ed alla popolazione residente. D'altra parte non sarebbe neppur giusto bollare come resistenze campanilistiche tutti i movimenti che si oppongono alla soppressione di questo o di quell'ufficio giudiziario: spesso si tratta di giuste e sentite istanze per un adeguato servizio di giustizia.

Inoltre, il senatore Macis, se può condividere una linea di tendenza generale alla delegificazione – rendendosi conto del fatto che la risistemazione degli uffici giudiziari non può essere rimessa solo al Parlamento – non può sottacere profondi dubbi circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 6, dove l'attribuzione del potere di assegnazione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura finisce per tradursi in una sovrapposizione di quest'organo nei compiti di organizzazione della macchina giudiziaria spettanti al Ministro. In questa parte sarebbe probabilmente opportuno modificare il disegno di legge, in modo da restituire piena responsabilità all'Esecutivo.

Il senatore Acone prende quindi la parola: dopo aver ringraziato il senatore Casoli per la sua approfondita e completa relazione, sottolinea che il disegno di legge rappresenta solo una soluzione provvisoria e parziale della crisi della giustizia, ma può essere condiviso, soprattutto tenendo conto dell'impegno assunto dal Ministro a porre presto mano alla revisione generale della geografia giudiziaria.

Comunque, il provvedimento consegue una razionalizzazione positiva ed un significativo recupero di risorse umane e di energie lavorative: nè è vero che la soluzione proposta con il terzo comma dell'articolo 6 mortifichi i poteri del Ministro in tema di organizzazione giudiziaria, in quanto viene sostanzialmente assicurato un equilibrio tra le competenze del Ministro e quelle del Consiglio superiore della magistratura. Una soluzione diversa avrebbe probabilmente intaccato, in qualche modo, i princìpi di autonomia e di autogoverno dei magistrati.

Per quanto infine riguarda il problema dell'individuazione della competenza territoriale tra la pretura circondariale e le sezioni distaccate, ricorda che in materia civile la scelta del giudice da adire è stata tradizionalmente commessa all'iniziativa dell'attore: in ogni caso il provvedimento non affronta tale problema, la cui soluzione viene quindi lasciata all'intepretazione.

In conclusione, ad avviso dei senatori socialisti, il disegno di legge deve essere sollecitamente approvato nella consapevolezza che avrà vigenza, auspicabilmente, per un periodo non troppo lungo in attesa della definizione di una nuova geografia giudiziaria, e tenendo presente che comunque esso prefigura una situazione favorevole all'introduzione dell'istituto del giudice di pace.

Il senatore Pinto dichiara, a titolo personale, di consentire con il provvedimento solo per ciò che in esso è scritto e non per le opzioni e le linee di tendenza che taluni hanno voluto ricavarne.

Il servizio della giustizia può essere assicurato, infatti, solo tenendo nel debito conto le giuste istanze della popolazione e dando sollecita risposta alle domande dei cittadini: è da dubitare che tale risultato possa essere ottenuto attraverso un'indiscriminata soppressione di tutte quelle preture che, sulla base di criteri rigidi e predeterminati si venissero a ritenere non più utili. Una simile scelta, che non tenga conto delle grandi differenze sociali e territoriali tra le diverse aree del Paese finirebbe per penalizzare i cittadini e favorire, in ultima analisi, fenomeni di sviluppo della criminalità organizzata.

Il senatore Pinto si dice altresì d'accordo con il senatore Macis per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 6, considerando che anche tale norma rischia di trasformarsi in un espediente per procedere a soppressioni di fatto di sedi pretorili.

Prende successivamente la parola il senatore Misserville il quale, pur rilevando come in linea di principio non si possa essere contrari al disegno di legge, ribadisce la necessità di affrontare con la necessaria flessibilità una situazione estremamente complessa e ramificata, tenendo conto dell'esigenza di tutelare anche la dignità cittadina di determinati centri urbani.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 6, si associa alle riserve espresse da più parti e sottolinea, in conclusione, la necessità che eventuali scelte di riorganizzazione su scala generale vengano adottate in collaborazione con i rappresentanti delle realtà locali.

Il senatore Di Lembo invita a considerare con molta prudenza ipotesi di soppressione di uffici giudiziari determinate solo dalla esiguità del loro carico di lavoro. Il trasferimento degli affari già assegnati a tali uffici ad altre sedi più grandi, e in molti casi oberate, non rappresenterebbe infatti una scelta felice; è a tutti noto come la produttività giudiziaria nei grandi centri sia inferiore a quella degli uffici piccoli e medi. In conclusione il senatore Di Lembo ribadisce la necessità di soddisfare in primo luogo la domanda di giustizia dei cittadini, anzichè privilegiare l'interesse di avvocati e magistrati a risiedere nei capoluoghi di provincia: in tale prospettiva più che una soppressione di uffici, occorrerebbe a suo avviso operare una ridefinizione delle circoscrizioni esistenti.

Il presidente Covi ritiene in primo luogo che l'andamento della discussione abbia dimostrato a sufficienza che il Governo ha fatto bene a procedere con gradualità, presentando un disegno di legge mirante solo a consentire, nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo codice processuale penale, la creazione dei nuovi uffici del pubblico ministero presso le preture circondariali. Il dibattito ha altresì evidenziato gli enormi problemi che si porranno allorchè verrà affrontata la revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie: tutti i Gruppi parlamentari si sono dichiarati favorevoli a tale riforma in linea di principio, salvo poi porre, all'atto pratico, una serie di problemi e di questioni, spesso non prive di fondamento.

È senz'altro corretto auspicare che i criteri sulla base dei quali si dovrà procedere vengano elaborati tenendo conto delle diverse situazioni, ma ciò non toglie che le resistenze di tipo localistico - in questi ultimi anni spesso incentivate anche da una politica poco assennata in tema di edilizia giudiziaria - debbano comunque essere rimosse.

Quanto alle obiezioni in ordine al comma 3 dell'articolo 6, esse possono venire superate solo che si consideri che nulla viene, in sostanza, innovato rispetto al sistema delineato nel vigente ordinamento giudiziario in tema di assegnazione dei magistrati.

Qualche problema si pone semmai in ordine alla questione della competenza, cui ha fatto riferimento il senatore Acone: occorrerebbe in proposito che il relatore ed il rappresentante del Governo fornissero i necessari chiarimenti, atteso che rimettere l'individuazione del giudice da adire alla scelta dell'attore creerebbe senz'altro qualche problema alla parte convenuta.

Il senatore Gallo riprende l'ultima osservazione del Presidente per suggerire di emendare il provvedimento in modo da evitare ogni dubbio interpretativo. Il presidente Covi rileva, a questo proposito, come l'esigenza di pronta approvazione del provvedimento sia tuttavia da ritenere preminente, e dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore Casoli replica agli intervenuti rilevando con soddisfazione il generale consenso in ordine all'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge senza modifiche, e si dice d'accordo con quanti hanno auspicato che la revisione generale della geografia giudiziaria venga affrontata non tenendo conto, in modo esclusivo, di parametri territoriali e demografici.

Conferma quindi di ritenere opportuno, in uno spirito di delegificazione, il potere discrezionale attribuito al Ministro dall'articolo 5, e sottolinea come quella che si apre con il disegno di legge sia comunque una fase transitoria, auspicabilmente limitata nel tempo.

Quanto alle osservazioni dei senatori Pinto e Di Lembo, esse possono essere condivise in un quadro generale, ma non con riferimento all'ambito limitato del testo all'esame.

Infine, in ordine alla competenza delle preture circondariali e delle sezioni distaccate, ritiene che il problema possa essere risolto già ora in via interpretativa e che una modifica del testo nel senso prospettato dal senatore Gallo avrebe, in questo momento, il negativo effetto di prefigurare soluzioni definitive in un assetto che ha invece natura provvisoria.

Il sottosegretario Castiglione si richiama alla relazione che accompagna il disegno di legge per quanto riguarda le ragioni di ordine generale a sostegno di esso, e si riserva di approfondire i temi relativi alla istituzione delle segreterie del pubblico ministero presso le preture allorchè sarà esaminato l'articolo 5.

Per quanto attiene alla questione della individuazione della competenza territoriale è dell'avviso, come già chi lo ha preceduto, che la soluzione possa essere rinvenuta in via interpretativa nell'ordinamento e che si debba comunque evitare una modifica del disegno di legge: il tema potrebbe semmai essere affrontato utilmente in sede di esame delle anticipazioni della riforma del processo civile, considerando che i relativi provvedimenti sono già all'ordine del giorno della Commissione.

Quanto ai rilievi del senatore Macis in ordine ad una presunta espropriazione del potere organizzatorio del Ministro a favore del Consiglio superiore della Magistratura, questi non gli sembrano esatti dal momento che il Ministro, con l'articolo 5, mantiene il potere di istituire ed organizzare gli uffici di segreteria e di cancelleria, mentre all'organo di autogoverno della magistratura compete esclusivamente l'assegnazione dei magistrati alle diverse sedi, nel solco dei princìpi vigenti.

In ordine alle preoccupazioni espresse dal senatore Pinto, il rappresentante del Governo rileva come la soppressione di preture possa essere disposta solo con provvedimenti legislativi, ed assicura che nella ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie il Governo assumerà a propria guida criteri sufficientemente articolati per individuare gli eventuali uffici da sopprimere.

In conclusione rinnova l'invito ad approvare il del disegno di legge senza l'introduzione di alcun emendamento.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

86ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REDIGENTE

Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164);

Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165);

Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241);

Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427);

Onorato ed Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732);

Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso l'11 gennaio.

Il senatore Filetti, rammentata la recente relazione del procuratore generale della Cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 1989, sottolinea come le ben note disfunzioni nella giustizia civile determinino la fuga dei cittadini dalla giustizia pubblica, per rivolgersi a forme di giustizia privata o addirittura, il che è particolarmente deplorevole, per transigere nella tutela dei diritti. Oltretutto, questa situazione, indipendentemente dalle conseguenze sociali, determina una violazione dell'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede, appunto, l'esame in tempo ragionevole di ogni causa.

Auspica un impegno sinergico da parte dei poteri dello Stato, affinchè l'esercizio della giurisdizione si connoti come servizio verso il cittadino e non come potere sul cittadino. In tale direzione si era mosso il codice di rito civile del 1940, da apprezzare per la pregevole qualità delle soluzioni tecniche adottate (non a caso avevano contribuito alla redazione giuristi del rango di Calamandrei, Carnelutti e Redenti); viceversa, improvvida è stata la novella «controriformista» del 1950: di ciò occorre rendersi conto in occasione del varo delle misure anticipatrici del nuovo codice.

L'impegno del legislatore deve operare nel senso di eliminare le discrasie dovute alla novella del 1950, di cancellare quegli istituti del codice ormai superati e di introdurre misure normative di adeguamento alle nuove esigenze processuali.

Il gruppo del Movimento sociale - Destra nazionale condivide in larga parte le proposte suggerite dal Governo e, in particolare, sosterrà tutti gli interventi volti a razionalizzare le norme in tema di competenza per materia e per valore del pretore, nonchè a migliorare il livello di utilizzazione dei vice pretori onorari. A tale riguardo dichiara che è molto forte l'attesa per i benefici effetti che dovrebbero venire dall'introduzione nell'ordinamento del giudice di pace.

Si dichiara non favorevole alla concentrazione in Corte d'appello dei giudizi civili di secondo grado, e motiva la sua opposizione argomentando che l'introduzione di tale novità sarebbe ammissibile solo a patto di rivedere la collocazione nell'ordinamento giudiziario dei giudici di primo grado (preture e tribunali) e di incrementare gli organici dei magistrati addetti alle

Corti di appello. Condivide invece l'atteggiamento dei relatori in ordine alla connessione, di cui agli articoli 40 e 274 del codice.

Richiama anche la proposta contemplata dal disegno di legge da lui stesso presentato, relativa al secondo comma dell'articolo 313 e riguardante la fase introduttiva della causa nel procedimento davanti al conciliatore. Auspica, in sede di comitato ristretto, l'accoglimento di tale sua proposta. Con riferimento al disegno di legge dei senatori Onorato ed Arfè, dissente dalla proposta di attribuire provvisoria esecutorietà alla sentenza di primo grado, in quanto ritiene necessario confermare la previsione di cui al vigente articolo 282. Piena adesione manifesta invece alla proposta, di cui al disegno di legge dei senatori Mancino ed altri, volta a negare l'automatico effetto sospensivo al regolamento preventivo di giurisdizione.

Sottolinea infine l'esigenza di far rispettare il principio del contraddittorio in materia di tutela cautelare e di ricondurre al solo giudice competente il potere di emanare provvedimenti di sequestro.

Conclude il suo intervento augurandosi una rapida riforma delle circoscrizioni giudiziarie, una ristrutturazione degli uffici ed un incremento degli apporti finanziari finalizzati a realizzare la piena effettività delle norme a tutela delle garanzie processuali.

Il senatore Battello esordisce esprimendo, a nome del Gruppo comunista, una valutazione generale, affinchè possa costituire un punto di riferimento in occasione dei lavori del Comitato ristretto.

Preliminarmente, al fine di inquadrare il testo governativo nell'ampio dibattito degli ultimi anni, evidenzia l'atteggiamento oscillante del Governo a proposito della veste da dare all'intervento riformatore del codice. Mentre, in un primo tempo, conclusisi i lavori della cosiddetta commissione Liebman nel 1978, l'Esecutivo si era orientato verso lo strumento della legge-delega – così nel 1981 e nel 1984 –, in tempi più recenti (con il progetto del 1987 del ministro Rognoni, e riprendendo l'opzione dei ministri Gonella del 1972 e Reale del 1975) il Governo si è orientato ad una rimeditazione solo parziale del codice. E il testo presentato lo scorso anno dal ministro Vassalli si inserisce in tale secondo contesto: il senatore Battello esprime un assenso a tale scelta nella misura in cui ciò non rappresenti l'occasione per un surrettizio rinvio a tempo indefinito della riscrittura organica dell'intero codice.

Analoghe oscillazioni sono poi riscontrabili anche in ordine ad un tema di primaria importanza: quello relativo all'introduzione del giudice monocratico in primo grado (come originariamente suggerito, a suo tempo, dalla citata commissione Liebman). Senza soffermarsi ulteriormente sulle ondivaghe posizioni assunte, non certo dal suo Gruppo, nel corso degli anni, sottolinea il carattere non innovativo del testo del disegno di legge n. 1288 che riproduce tralaticiamente il vigente assetto normativo. Pertanto, riservandosi un approfondimento tecnico in sede ristretta, auspica che si raggiunga almeno un punto intermedio di equilibrio, che potrebbe essere rappresentato dall'introduzione del giudice monocratico con riserva di collegialità in materie determinate.

Si esprime dunque in senso contrario al suggerimento avanzato in proposito dai relatori, che capovolgono tale impostazione, prefigurando il giudice collegiale con riserva di monocraticità in casi specifici, come ad esempio per l'infortunistica stradale con danni a cose.

Il senatore Battello passa quindi alla disamina dei singoli istituti all'esame. Premessa la disponibilità del Gruppo comunista a discutere fin d'ora la configurazione del giudice di pace, accoglie i suggerimenti per delle preclusioni non rigide, per la valorizzazione della comparsa fisica delle parti, per l'esecutività della sentenza di primo grado, per l'attribuzione alla Corte d'appello di tutti i giudizi di secondo grado, per la non automatica sospendibilità delle cause nell'ipotesi di ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione, per una normativa-quadro sui procedimenti cautelari e per il rafforzamento della figura del giudice come *dominus* del processo. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, richiama l'attenzione intorno al delicato equilibrio da costruire: il principio dispositivo del processo civile deve essere fatto salvo, pur nello sfondo del carattere pubblicistico della funzione giurisdizionale. Sarebbe, infatti, anacronistico accentuare connotati inquisitori nel processo civile, proprio mentre la riforma organica del processo penale si muove nella direzione opposta.

Prende quindi la parola il senatore Gallo il quale esprime anzitutto l'opinione che le scelte di politica del diritto che nelle prossime settimane opererà la Commissione giustizia dovranno rivolgersi non certo ad integrare o innovare la novella del 1950, bensì a prefigurare l'intervento organico dei prossimi anni. L'emananda legge non deve tanto sanare per il passato, ma costruire per il futuro.

Della perspicua relazione dei senatori Lipari ed Acone apprezza gli spunti critici, che tendenzialmente approva, specie in ordine all'istituto della connessione dei procedimenti.

Con riferimento alla proposta monocraticità del giudice di primo grado invita, per parte sua, ad approfondire la soluzione che contempla una riserva di collegialità per materie determinate.

Conclude prospettando la necessità di prestare una grande attenzione nell'affrontare il delicato passaggio rappresentato dalle norme transitorie di cui all'articolo 60 del disegno di legge.

Il presidente Covi riconosce al senatore Filetti l'esattezza della sua affermazione circa il grande valore, sistematico e tecnico, della prima formulazione del codice di rito; al contempo, però, ricorda le resistenze psicologiche della classe forense, che hanno contribuito ad inibirne l'operatività, legata al venir meno della piena disponibilità del processo, e all'introduzione delle preclusioni rigide.

Il clima è mutato: oggi, l'attesa è grande, specie da parte dell'ordine forense. Ciò determina uno spazio d'intervento da non disperdere.

È possibile ritenere che – una volta approvata – la normativa in esame, se non risolverà tutti i problemi della giustizia civile, potrà comunque realizzare una sostanziosa accelerazione dei procedimenti.

La scelta compiuta dal Ministro guardasigilli, di presentare un provvedimento di ambito piuttosto limitato, abbandonando la strada della riforma generale percorsa nelle precedenti legislature, sembra dunque ispirata ad un sano realismo.

Passando ad esaminare le singole questioni che emergono dalla lettura del testo normativo, il presidente Covi si sofferma in primo luogo sulla modificazione della competenza del pretore e sulla introduzione del giudice monocratico in primo grado. A questo proposito si dice non del tutto convinto della soluzione prospettata dai relatori (incentrata sul mantenimen-

to nei limiti attuali della competenza per valore pretorile e sul contestuale deferimento alla decisione del giudice istruttore, quale organo monocratico, di tutti i processi di valore inferiore a cinquanta o trenta milioni nonchè di determinate controversie, come quelle inerenti alla circolazione stradale); in verità, dalle più recenti statistiche, le quali evidenziano una diminuzione del carico complessivo che grava sulle preture, si ha l'impressione che uno spazio per incrementare la competenza per valore dei pretori vi sia, e che comunque sarebbe senz'altro da salutare positivamente una scelta più decisa, nel solco di quella prospettata nel disegno di legge comunista, (il quale prende le mosse dalla elaborazione della Commissione Liebman), a favore del giudice monocratico e facendo salva comunque un'area ben definita riservata alla competenza del collegio.

Per quanto riguarda le norme sul giudice conciliatore, ritiene superabili le preoccupazioni del senatore Macis in ordine alla possibilità che esse rappresentino una remora all'istituzione del giudice di pace; l'opzione a favore di questa magistratura onoraria è del resto ormai patrimonio di tutte le forze politiche ed è condivisa dall'Esecutivo, che ha ormai in fase di avanzata elaborazione il relativo disegno di legge: occorre però prendere coscienza del fatto che una simile riforma non potrà avere corso se non nel giro di qualche anno, per la necessità di una congrua *vacatio legis* e che, nel frattempo, è opportuno rinvigorire – per quanto possibile – il rito presso il conciliatore.

Qualche perplessità suscita invece la prospettiva del ricorso diretto alla corte d'appello anche avverso le sentenze del pretore in sede civile, considerando l'aggravio di lavoro che già è derivato alle stesse corti dalla legge del 1984 in materia penale; ciò non toglie che, sul piano sistematico, la soluzione prospettata sia da condividere. È poi da considerare positivamente l'impianto complessivo del sistema delle preclusioni come delineato dal progetto governativo, fermo restando che in sede di comitato ristretto sarà possibile procedere ad eventuali correzioni di dettaglio.

Per quanto attiene ai provvedimenti parziali ed anticipatori del giudice, gli sembra che la soluzione adottata nel disegno di legge del Governo sia la più avanzata possibile, considerata anche la contestuale introduzione del principio dell'esecutività delle sentenze in primo grado, principio che trova tuttavia un adeguato temperamento in una procedura sospensiva la quale innova opportunamente rispetto all'attuale articolo 282 del codice di procedura civile.

Dopo essersi ulteriormente soffermato sulla nuova formulazione proposta per l'articolo 683 del codice processuale, ed avere rilevato come la modifica, contenuta nel disegno di legge n. 241, dell'articolo 1284 del codice civile, relativo alla misura degli interessi legali, dovrà essere attentamente valutata anche in riferimento alle sue conseguenze economiche (in ordine alle quali sarebbe forse opportuno consultare la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro prima di adottare qualsiasi decisione), conclude auspicando una sollecita entrata in vigore delle nuove norme sui giudizi civili, possibilmente in coincidenza temporale con l'inizio della operatività del nuovo codice di rito penale.

In conclusione il presidente Covi, dichiarata chiusa la discussione generale, propone che i lavori proseguano in comitato ristretto, e che le

repliche dei relatori e del Governo si svolgano al termine dell'esame preliminare che in quella sede sarà condotto.

La Commissione concorda. Si procede pertanto alla costituzione del comitato ristretto di cui sono chiamati a far parte i senatori: Acone, Battello, Casoli, Coco, Corleone, Covi, Filetti, Lipari, Macis, Onorato, Pinto e Riz.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

AFFARI ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
ACHILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Agnelli.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (627)
(Discussione e rinvio)

Riferendo alla Commissione, il senatore Orlando illustra le finalità del provvedimento in discussione, sottolineando che la modifica che viene proposta per quanto riguarda la redazione dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri è destinata ad evitare un inutile aggravio per gli enti medesimi senza che, peraltro, ciò impedisca l'esercizio di una corretta vigilanza da parte del Ministero sulla destinazione dei finanziamenti concessi.

Il relatore Orlando dichiara poi di voler cogliere l'occasione dell'odierna discussione per cercare di superare una difficoltà derivante dall'applicazione della legge n. 49 del 1987 presentando un emendamento volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in modo da consentire che possano essere inseriti fra gli enti che usufruiscono dei finanziamenti del Ministero degli affari esteri anche quelli che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Naturalmente ove questo emendamento venisse accolto, si renderebbe necessario modificare anche il titolo del provvedimento che dovrebbe suonare semplicemente come «Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948».

Il presidente Achilli prende atto dell'avvenuta presentazione degli emendamenti sui quali sarà, peraltro, necessario acquisire il parere della 1ª e della 5ª Commissione.

Con il consenso della Commissione, la discussione del disegno di legge è quindi rinviata ad altra seduta la cui data sarà fissata dopo che le Commissioni da consultare avranno reso noto il loro parere sugli emendamenti.

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (1095), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Fioret, il quale, dopo aver fatto presente che il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è una istituzione intergovernativa per il finanziamento di programmi sociali presentati dai paesi membri con finalità, quindi, umanitarie e socio-economiche, ne rievoca brevemente la storia a partire dalla sua istituzione e ricorda, infine, le risoluzioni del 1981 e del 1987 con cui sono stati decisi gli ultimi aumenti di capitale del Fondo medesimo.

Dopo aver dato ragione delle cifre concernenti la partecipazione italiana al capitale del Fondo ed aver segnalato che l'acquisizione dei mutui del Fondo stesso si è rivelata di una certa importanza anche per i nostri operatori tanto più che una elevata percentuale degli stessi è stata destinata alla realizzazione di alloggi a basso costo soprattutto nelle zone sottosviluppate e in quelle colpite da calamità naturali, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Prende la parola il senatore Spetiĉ il quale, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori comunisti, svolge alcune considerazioni sulla finalizzazione degli interventi del Fondo sottolineando innanzitutto la necessità che essi sappiano tener conto di quel nuovo importante fenomeno che è rappresentanto dal flusso di emigrazione dai Paesi extra-comunitari. Resta comunque da condividere l'azione che viene svolta per migliorare le condizioni di vita degli emigrati nei Paesi di accoglimento e di provenienza, ma sarebbe importante che il Parlamento fosse un più informato almeno sull'impiego che i mezzi finanziari del Fondo hanno avuto nel nostro Paese e su quali siano i più importanti programmi elaborati dal Consiglio d'Europa.

Interviene il presidente Achilli il quale, premesso che sulle finalità del Fondo non si può non concordare, sottolinea a sua volta la disinformazione del Parlamento al riguardo proprio quando, invece, si ha modo di apprendere che l'Italia ha buone ragioni per essere interessata ai finanziamenti che l'organismo in questione eroga. Proprio per questa ragione vorrebbe proporre di rinviare la discussione odierna per dare modo al Governo di fornire notizie dettagliate su quanto è stato fatto e su ciò che ci si propone di fare: ciò consentirebbe alla Commissione di esprimere un voto più convinto.

Interviene quindi il senatore Tagliamonte, che dichiara di condividere il desiderio di conoscere meglio e di più l'attività del Fondo – che peraltro opera egregiamente senza alcun appesantimento burocratico – ma esprime anche l'opinione che la modesta portata dei mezzi finanziari e dell'utilizzo che ciascun Paese può farne autorizzerebbero tranquillamente la Commissione ad approvare oggi il disegno di legge, pur rimanendo ferma la richiesta fatta al Governo di ulteriore materiale informativo.

Il presidente Achilli ribadisce la sua opinione sull'utilità di un breve rinvio proprio alla luce di quanto detto dal senatore Tagliamonte ed anche perchè ritiene preferibile che la Commissione acquisisca notizie direttamente dal rappresentante del Governo e non attraverso un successivo invio di materiale documentale.

Il senatore Gerosa si associa alla richiesta del presidente Achilli.

Il relatore Fioret fa presente di non essere contrario ad un rinvio così motivato purchè la discussione possa essere ripresa in tempi brevi. Con l'occasione chiede al rappresentante del Governo di illustrare tutti i meccanismi di erogazione dei prestiti da parte del Fondo e quali siano le competenze, per parte italiana, del Ministero degli esteri e quali quelle del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario Agnelli assicura che il Governo si farà carico di fornire alla Commissione tutte le notizie richieste.

La discussione del disegno di legge è quindi rinviata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Achilli informa che, non essendo pervenuti i pareri della 5ª Commissione, l'esame dei disegni di legge n. 975, 998, 1044, 1144, 1150, 1153, 1155, 1230 e 1231, all'ordine del giorno della seduta odierna, dovrà essere rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986 (1148), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Gerosa sottolinea innanzitutto che la Convenzione in oggetto adempie ad una importante funzione di chiarificazione giuridica e completa, mantenendosi nella necessaria armonia, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 la cui disciplina non poteva essere estesa *sic et simpliciter* ai trattati conclusi tra gli Stati e le organizzazioni internazionali o fra queste ultime.

Dopo aver sottolineato l'importanza della Parte III in quanto conferma del noto principio *pacta sunt servanda,* il relatore Gerosa raccomanda il provvedimento al favore della Commissione.

Prende brevemente la parola il senatore Boffa per esprimere innanzitutto la posizione favorevole dei senatori comunisti e per cogliere poi l'occasione che gli viene offerta dalla relazione che accompagna il disegno di legge per la parte in cui dà ragione della posizione italiana presso l'Assemblea Generale della Nazioni Unite del 1986 per ripetere l'invito già posto al Governo ad informare la Commissione su tutti i voti espressi dall'Italia nelle varie sedi internazionali.

La Commissione dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (1151), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Graziani, il quale sottolinea che la Convenzione in esame si propone di rompere l'attuale sistema di quasi

monopolio dei trasporti marittimi stabilito dalle Conferenze marittime, nonchè di venire incontro alle necessità dei Paesi in via di sviluppo che, fino ad oggi, privi di una adeguata flotta, devono servirsi obbligatoriamente delle Conferenze per l'esportazione delle materie prime prodotte e per l'importazione dei prodotti finiti.

Segnalato, in particolare, che in base a questa Convenzione le adesioni alle Conferenze sono pressochè automatiche e che in essa viene data particolare attenzione al problema dei noli, il relatore Graziani raccomanda il disegno di legge alla Commissione.

Il sottosegretario Agnelli si associa alle parole del relatore e la Commissione dà poi mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (1206)

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente Achilli e con l'assenso del relatore Rosati l'esame del disegno di legge è rinviato per dar modo alla Commissione di procedere ad un dibattito ampio quale il provvedimento richiede e che i tempi ristretti della seduta odierna non consentono.

La seduta termina alle ore 12.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Postal.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di acquisizione di blindo armate (trazione 8 × 8) «Centauro».

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436)

(Esame e rinvio)

Ha la parola il relatore, senatore Poli, il quale osserva, innanzitutto, che la Commissione è chiamata per la prima volta ad esprimere un parere, da trasmettere al Ministro della difesa, su un programma di rinnovamento di sistemi d'arma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della recente legge n. 436 del 1988.

Si tratta di un progetto per la fornitura complessiva di 450 blindo armate (trazione 8 × 8) «Centauro» che sostituiranno i 480 carri M47 acquisiti negli anni '50 ed ormai definitivamente obsoleti.

Il programma in questione appare di particolare importanza in quanto è la prima volta che l'Esercito italiano intende utilizzare veicoli blindati non cingolati.

Oltre agli M47, già citati, l'Esercito dispone attualmente di 920 «Leopard», acquistati negli anni '70 ed ancora tecnicamente validi, nonchè di 300 carri M60, risalenti agli anni '60, che dovranno essere in futuro sostituiti dal nuovo carro «Ariete», di produzione del consorzio industriale FIAT IVECO-OTO MELARA.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-industriale dell'operazione in esame, il relatore sottolinea che il contratto verrà stipulato a trattativa privata con il consorzio FIAT IVECO-OTO MELARA (le industrie in questione sono le più avanzate nel settore). Sono stati inoltre già costruiti 6 prototipi del «Centauro», attualmente in fase di omologazione operativa (non sono interessate industrie nazionali meridionali, in quanto il consorzio in questione non dispone di stabilimenti nel Sud).

Dal punto di vista finanziario, il costo di acquisizione dei mezzi, nonchè delle attrezzature e dei materiali per il supporto logistico iniziale, è valutato in 1.707 miliardi da erogare in 6 esercizi finanziari tra il 1989 ed il 1994 e il relativo impegno di spesa pluriennale sarà posto a carico del capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il senatore Poli ritiene che l'introduzione delle blindo armate in questione sia in linea con l'esigenza di ristrutturazione dell'Esercito, ma lamenta in proposito che il Governo non abbia a tutt'oggi fatto conoscere al Parlamento quale programma organico di ammodernamento prospetti per le Forze armate degli anni 2000.

È comunque prevedibile una progressiva sostituzione delle brigate meccanizzate con brigate blindate, che meglio rispondono alle caratteristiche del territorio nazionale e ne assicurano una difesa assai più agile.

L'acquisizione delle 450 blindo armate in questione, pertanto, appare condivisibile ed il relativo programma merita il parere favorevole della Commissione.

Concludendo, il relatore Poli tiene a sottolineare che, dopo la metà degli anni 90, l'Esercito italiano potrà disporre, per effetto di questo e di altri programmi in fase di attenzione, di 900 carri armati «Leopard», di 300 carri «Ariete» e di 450 blindo armate «Centauro», con una riduzione dei mezzi corazzati cingolati da 1.700 circa a 1.200 ed una diminuzione del tonnellaggio complessivo del 30 per cento.

Apertasi la discussione, prende la parola il senatore Giacchè il quale, lamentando l'assenza di un rappresentante del Ministero della difesa, propone un rinvio dell'esame in quanto non appare opportuno esprimere un parere senza aver prima acquisito dal Governo talune informazioni di assoluta importanza.

In particolare, occorre chiarire se è stato confrontato il costo di una blindo armata «Centauro» (che è di circa tre miliardi e mezzo) con quello di analoghi mezzi in dotazione ad altri paesi nonchè con quello del «Leopard» (che appare ancora valido).

Si domanda inoltre se anche le brigate alpine verranno dotate di queste autoblindo e se continueranno a rimanere in servizio gli M47 (in una interruzione, il senatore Poli precisa, al riguardo, che le brigate alpine saranno dotate dei più legggeri veicoli blindati 4×4).

Il senatore Giacchè, riferendosi poi all'aspetto finanziario, osserva che non è possibile limitarsi ad una valutazione dei costi di questa operazione, senza considerare che il Governo presenterà tra non molto due programmi di acquisizione di carri «Ariete» (il cui costo è sicuramente superiore a quello dei «Centauro») nonchè delle più piccole blindo armate (4×4) cui ha fatto riferimento il senatore Poli.

Da ultimo, ritiene che il rappresentante del Governo debba anche chiarire il rapporto tra questo programma e quel «piano decennale di ammodernamento» delle Forze armate di cui si continua a parlare senza però conoscerne i contenuti.

Dopo un breve intervento del senatore Boldrini, il quale lamenta che non si può esaminare un singolo programma senza aver presente il piano generale che il Governo intende adottare in tema di ammodernamento delle Forze armate, prende la parola il senatore Cappuzzo che, pur riconoscendo che la presenza di un rappresentante della difesa sarebbe stata se non necessaria quantomeno opportuna, sottolinea che il programma di acquisizione in questione appare significativo sotto il profilo politico-militare (in quanto consente l'utilizzo di veicoli blindati su ruota idonei a spostarsi rapidamente su tutto il territorio nazionale) e risulta altresì qualificante per l'industria italiana, essendo ad esso interessato il consorzio FIAT-IVECO-OTO MELARA, che si pone assolutamente all'avanguardia nel settore.

Convenendo, comunque, la Commissione sull'esigenza di proseguire la trattazione in presenza di un rappresentante del Ministero della difesa, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta che avrà luogo nel pomeriggio di martedì 31 gennaio prossimo (termine ultimo per l'espressione del parere).

IN SEDE DELIBERANTE

Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello stato (1029-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la trattazione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il Presidente comunica che tutte Commissioni consultate hanno epresso parere favorevole.

Si passa quindi all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti sono approvati, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, gli articoli 4, 5, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30.

La Commissione approva poi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

Giacchè ed altri: Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1285)

(Rinvio dell'esame)

Si conviene sull'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alla ore 11,30.

BILANCIO (5ª)

(Programmazione economica, bilancio)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

101ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PIZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Gitti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Pizzo avverte che la Commissione potrebbe procedere nella seduta odierna (antimeridiana) alla espressione del parere sui disegni di legge n. 1491, in materia sanitaria, n. 1492, in materia di trasporti e concessioni marittime e n. 1493, in materia di fiscalizzazione, dedicando la seduta pomeridiana, già convocata, all'esame dei disegni di legge n. 1423 e n. 1490, in materia di finanza pubblica.

Quanto al disegno di legge n. 1487, in materia di finanza regionale, il presidente Pizzo osserva che potrebbe essere esaminato nel corso della prossima settimana, insieme al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1164 (in materia di coordinamento finanziario per il Trentino-Alto Adige) in considerazione della opportunità, ravvisata in sede di esame di tale ultimo provvedimento, di riprendere in considerazione la materia nel contesto di una valutazione di tutta la manovra relativa alla finanza regionale.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493)
(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore Cortese, il quale fa presente che il decreto-legge in esame riproduce le norme contenute nel provvedimento collegato in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, la cui operatività viene comunque ricondotta all'ambito originario di applicazione del testo proposto dal Governo sia per quel che riguarda l'area dei

beneficiari che la durata temporale dei benefici; il testo del decreto appare quindi, a suo avviso, in linea con il senso del parere espresso dalla Commissione, in data 20 dicembre, sul testo del disegno di legge n. 1455; sottolinea infine che nel provvedimento in esame è stata inoltre disposta la proroga degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e, con l'articolo 14, il differimento al 31 dicembre 1989 del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile, completamento che deve counque rimanere nell'ambito della originaria autorizzazione di spesa.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, dopo aver sottolineato che il Governo ha ripristinato il testo originariamente proposto in materia di fiscalizzazione, sottolinea l'esigenza di ottenere maggiori chiarimenti dal rappresentante del Tesoro sulla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, gestione alla quale vengono fatte affluire le risorse finaziarie relative al Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Il sottosegretario per il tesoro Gitti, nel dichiarare di concordare con la valutazione favorevole del relatore, ribadisce che il testo in esame è in linea con l'originaria formulazione governativa del disegno di legge n. 1455 per quel che riguarda la fiscalizzazione in particolare; sottolinea al riguardo che lo specifico accantonamento di fondo globale, sulla base della precisazione in ordine alla area dei beneficiari, è stato utilizzato soltanto per una quota pari a 5.732 miliardi, mentre la parte restante dell'accantonamento dovrebbe essere destinata a copertura del provvedimento in materia di prepensionamento nel settore della siderurgia pubblica. Per quel che riguarda la gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, dopo aver fornito assicurazioni sulla sufficienza delle risorse finanziarie relative al completamento del Piano straordinario per l'occupazione giovanile, ribadisce che in ogni caso l'originario stanziamento di 570 miliardi costituisce il limite operativo della legge per quel che riguarda l'erogazione degli stanziamenti.

Il senatore Bollini, nel concordare sulla opportunità di inserire tale precisazione nel parere da rendere alla Commissione di merito, sottolinea l'esigenza di ottenere comunque dal Tesoro una valutazione sull'andamento complessivo della gestione di cui all'articolo 26 della citata legge n. 845.

Al senatore Dujany che chiede ulteriori chiarimenti sulle ragioni che hanno condotto a una riduzione dell'ambito di operatività del beneficio della fiscalizzazione, il sottosegretario Gitti fa osservare che il Governo ha inteso ricondurre la portata del provvedimento all'ambito di quelle imprese che operano nei settori più esposti alla concorrenza internazionale.

Il relatore Cortese propone quindi l'emissione di un parere favorevole con le osservazioni relative alla gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge n. 845 citata, così come emerse dal dibattito.

La Commissione incarica quindi il senatore Cortese di trasmettere un parere del tenore da lui proposto.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492)

(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore Azzarà, il quale ricorda che il decreto-legge in esame riproduce in larga parte le disposizioni

contenute nel provvedimento collegato in materia di trasporti, sul quale la Commissione si era già espressa in data 11 gennaio 1989 in senso favorevole, e in parte contrario su una serie di norme che non risultano peraltro riprodotte nel testo in esame. Il provvedimento mantiene infatti inalterate le disposizioni di maggiore entrata e di minore spesa, relative sia alla decurtazione del fondo trasporti sia alle economie connesse al contenimento per le sovvenzioni annuali di equilibrio delle società marittime sia infine relative ai canoni demaniali.

Propone pertanto l'emissione di un parere di segno favorevole, in quanto con il testo in esame viene assicurato il maggior gettito e la riduzione di spese, così come quantificati nel fondo globale negativo di cui alla legge finanziaria vigente e anche in considerazione della mancata riproduzione di norme sulle quali la Commissione si era espressa in senso contrario nell'ambito del parere sul disegno di legge n. 1452.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, dopo aver osservato che il provvedimento necessariamente non riproduce una serie di disposizioni dell'originario provvedimento collegato che non potevano trovare idonea collocazione in uno strumento di decretazione d'urgenza, osserva che il provvedimento in esame non contiene misure idonee ed agibili per realizzare effettive economie di gestione, mentre si limita a realizzare tagli indiscriminati in un delicato settore economico che non potranno che riflettersi negativamente in futuro sui bilanci degli enti locali; esprime pertanto una valutazione nettamente contraria sul merito del provvedimento.

Il sottosegretario per il tesoro Gitti, nel concordare con la valutazione positiva del relatore, fornisce alcuni chiarimenti in ordine a variazioni apportate in altra sede ad un capitolo di bilancio relativo all'Azienda autonoma di assistenza al volo.

Dopo che il senatore Bollini ha formulato ulteriori osservazioni al riguardo, il sottosegretario per il tesoro Gitti si riserva di compiere ulteriori approfondimenti al riguardo.

La Commissione incarica quindi, a maggioranza, il relatore, di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491)

(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore Cortese, il quale fa presente che il decreto-legge, che riproduce in larga parte il testo del provvedimento collegato in materia sanitaria, già esaminato in data 11 gennaio dalla Commissione bilancio, riconduce in grande misura gli effetti delle disposizioni alla formulazione originariamente proposta dal Governo per il disegno di legge n. 1449, eliminando alcune proroghe di termini che avrebbero presumibilmente diluito gli auspicati effetti di contenimento sulla spesa.

Il relatore si sofferma quindi sugli effetti finanziari dei vari provvedimenti *in itinere* volti a ricondurre sotto controllo gli andamenti finanziari del settore sanitario, sottolineando l'esigenza di garantire una rapida entrata in vigore del complesso di tali disposizioni, incluse anche quelle norme finali di

salvaguardia contenute nell'articolo 10 del disegno di legge collegato in materia di finanza pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, dopo aver osservato che il testo in esame accoglie in larga parte il senso di tutte le osservazioni contenute nel precedente parere emesso sul disegno di legge n. 1449, sottolinea l'opportunità di chiarire quale sia la portata effettiva delle riduzioni e dei contenimenti di spesa che vengono apportati al settore sanitario.

Il sottosegretario Gitti sottolinea la portata finanziaria dei contenimenti di spesa per il settore, facendo presente che tali misure sono in alcuni casi affidate alla operatività di determinati meccanismi amministrativi. Ha quindi nuovamente la parola il relatore Cortese. Egli ricorda che, sulla base delle determinazioni già assunte in sede di tabella D della legge finanziaria 1989 in ordine allo stanziamento per il fondo sanitario nazionale, è necessario assicurare sull'indicato *trend* inerziale di 65.000 miliardi l'operatività di una manovra riduttiva pari a circa 6.130 miliardi, incluse le maggiori entrate proprie delle USL. Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 514 del 1988 produce una riduzione dell'ordine di circa 2.400 miliardi, mentre un'ulteriore riduzione di spesa di pari ammontare dovrebbe essere assicurata dalle norme d'urgenza contenute nel decreto-legge n. 546 sempre del 1988; pertanto sottolinea l'opportunità di garantire una ulteriore riduzione pari a circa 1.330 miliardi, da realizzarsi essenzialmente attraverso un pieno dispiegamento di tutte le misure di correzione, ivi incluse le maggiori entrate proprie delle USL.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Bollini, del presidente Pizzo e del sottosegretario Gitti, ha nuovamente la parola il relatore Cortese, il quale precisa che anche nella ultima relazione tecnica presentata dal Dicastero competente sulla spesa sanitaria si specifica che la riduzione di spesa cifrata in 5.000 miliardi è già inclusiva delle misure relative all'aumento dei *tickets*.

Seguono ulteriori interventi del senatore Bollini (il quale sottolinea l'opportunità di maggiori chiarimenti sulla effettiva entità delle riduzioni di spesa per il settore) e del sottosegretario Gitti (che ribadisce le valutazioni espresse nei dati già forniti alla Commissione).

Il relatore Cortese propone l'emissione di un parere favorevole sul provvedimento con un'osservazione circa l'opportunità di ritornare alla originaria formulazione del disegno di legge n. 1449 in materia di prestazioni idrotermali di cui al comma 3 dell'articolo 2 del testo in esame.

Il presidente Pizzo pone quindi ai voti la proposta del relatore in ordine alla formulazione del parere, proposta che, a parità di voti, non risulta accolta.

Dopo che il relatore Cortese ha proposto una diversa formulazione del parere da cui sia esclusa la osservazione relativamente al comma 3 dell'articolo 2 del decreto, il presidente Pizzo pone ai voti tale nuova proposta di parere, formulata dal relatore, che risulta accolta, a maggioranza, dalla Commissione.

Il senatore Bollini formula dei rilievi riguardo l'esito dell'esame svolto in sede consultiva sul provvedimento in esame, sottolineando che, a suo avviso, il mancato accoglimento della prima proposta di parere andava inteso come sostanziale emissione di un parere contrario.

La Commissione incarica quindi, a maggioranza, il relatore di trasmettere un parere favorevole del tenore da lui proposto.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Pizzo avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 16, avrà inizio alle ore 17.

La seduta termina alle ore 11,15.

102ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Costa, per il tesoro Gitti e per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Andreatta avverte che occorre stabilire l'ordine dei lavori della Commissione per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1423, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 gennaio, già in sede redigente e riassegnato in sede referente su richiesta del Governo, nonchè relativamente all'*iter* del disegno di legge n. 1490, di conversione del decreto-legge n. 545, nel quale sono state travasate alcune delle norme (già contenute nel disegno di legge n. 1423) per garantirne l'immediata operatività, già a partire dal 1° gennaio 1989. Al riguardo il Presidente osserva che la Commissione potrebbe proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1423, a partire dall'articolo 7, salvo poi – una volta affrontato l'esame del disegno di legge n. 1490 (sul quale pure la Commissione bilancio è tenuta a riferire all'Assemblea) – valutare l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni accolte per il disegno di legge 1423, eventualmente istruendo la proposta di una soluzione procedurale relativa al decreto, idonea a dare precedenza al disegno di legge.

Il sottosegretario Gitti sottolinea che il Governo è aperto a soluzioni che possano trovare il più largo consenso, pur ribadendo l'opportunità di un riesame, nel merito, di alcune delle questioni (già affrontate in sede di discussione dei primi sei articoli del disegno di legge n. 1423) secondo le prescrizioni contenute nel decreto-legge n. 545 del 1988. Ha quindi la parola il relatore Cortese: propone di partire dall'esame del decreto-legge, salvo possibili integrazioni con le disposizioni già approvate per il disegno di legge n. 1423, al fine di utilizzare un unico veicolo normativo.

Il senatore Barca, nel ricordare che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi, tenutasi nella mattinata, non è riuscita a formulare proposte in materia di calendario, anche per il numero troppo elevato di decreti-legge presentato in Parlamento, sottolinea l'opportunità di completare l'esame del disegno di legge n. 1423, salva la successiva facoltà del Governo o della maggioranza di proporre, eventualmente anche in sede di esame da parte dell'Assemblea, modifiche alle parti già approvate di tale provvedimento e sulle quali non ritiene opportuno un ulteriore riesame da parte della Commissione.

Il presidente Andreatta, ribadito che la Commissione bilancio è tenuta a riferire all'Assemblea su entrambi i provvedimenti al suo esame, osserva che proprio il trasferimento dalla sede redigente alla sede referente consente di riaffrontare alcune delle disposizioni del disegno di legge n. 1423 su cui è già intervenuto l'esame della Commissione.

Il senatore Bollini dichiara invece che non si può procedere al riesame delle parti già esaminate in sede di Commissione del disegno di legge n. 1423.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore Spadaccia (che concorda sulla possibilità di apportare modifiche alle parti già esaminate del disegno di legge n. 1423 soltanto nel corso dell'ulteriore esame da parte dell'Assemblea), del senatore Abis (che sottolinea il rischio di una reiterazione del decreto, qualora il disegno di legge n. 1423 non fosse sollecitamente approvato), del senatore Riva (il quale osserva che, se si prosegue nell'esame del disegno di legge n. 1423, la procedura può risultare semplificata in quanto la Camera esaminerebbe esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato) e del sottosegretario Gitti (il quale dichiara che il Governo ha richiesto il trasferimento dalla sede redigente alla sede referente per il disegno di legge n. 1423 proprio al fine di superare gli ostacoli che avrebbero impedito il riesame di alcune delle disposizioni già approvate per il disegno di legge n. 1423).

Il presidente Andreatta, dopo aver sottolineato l'esigenza che la Commissione individui comunque una soluzione coordinata da sottoporre all'esame dell'Assemblea, preso atto delle indicazioni emerse dal dibattito procedurale, avverte che si passerà alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1423, a partire dall'articolo 7, per poi procedere (una volta terminato l'*iter* su tale provvedimento) anche ad un esame formale del decreto-legge n. 545; in quella sede la Commissione potrà esaminare e risolvere gli eventuali problemi di coordinamento dei due testi normativi e proporre all'Assemblea opportune soluzioni.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (1423), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 gennaio.

Il presidente Andreatta avverte che si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore Bollini illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'intero

articolo 7 (articolo ora riproposto con l'articolo 5 del decreto) e che mira a comprimere, in sede di esame da parte del CIPE, la capacità delle amministrazioni e degli enti pubblici di impegnare le spese del conto capitale per gli stanziamenti pluriennali; ricorda al riguardo che, anche in base a quanto previsto dalla legge n. 362 del 1988, sulla contabilità pubblica, tale disposizione andava più opportunamente inserita in sede di legge finanziaria per il 1989. Ribadisce al riguardo la valutazione fortemente negativa già formulata in precedenza su tale articolo, specialmente se visto in correlazione con il successivo articolo 8.

Dopo che il senatore Vignola ha chiesto chiarimenti in ordine all'articolo 14, che non risulta riproposto nel testo del decreto, ha la parola il sottosegretario per il tesoro Gitti, il quale osserva che proprio in sede di esame presso la Camera dei deputati fu avvertita l'esigenza di travasare tale disposizione (ora riproposta dal Governo con l'articolo 5 del decreto n. 545) dalla legge finanziaria 1989 al provvedimento in esame; quanto all'articolo 14 si dichiara a favore del suo mantenimento.

Dopo che il senatore Pizzo ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di formulare proposte emendative anche in sede di esame del disegno di legge n. 1490, ha la parola il senatore Rastrelli il quale osserva che andrebbe valutata l'opportunità di trasformare l'articolo 14 in un comma aggiuntivo all'articolo 7, rispetto al quale la disposizione dell'articolo 14 costituisce una forma di eccezione.

Il presidente Andreatta, nel rilevare al riguardo che tale eventualità potrà essere affrontata in sede di esame dell'articolo 14, ribadisce l'esigenza di garantire al Governo le strumentazioni idonee per regolare i flussi di spesa.

Il senatore Abis si dichiara a favore del mantenimento dell'articolo 7, di cui va valutata positivamente la riconduzione alla sede collegiale del CIPE della fase di individuazione delle leggi di spesa di cui si intende limitare l'impegnabilità e il relatore Cortese, dopo avere espresso perplessità al riguardo, si rimette alla Commissione.

Dopo che il sottosegretario Gitti ha ribadito l'opportunità di consentire l'approvazione dell'articolo 7, si passa all'esame dell'emendamento 7.1 (soppressivo dell'intero articolo 7). La Commissione si pronuncia a favore del mantenimento dell'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario per il tesoro Gitti propone una nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 8 che in larga parte riproduce il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto n. 545, con due modifiche: la prima (relativa al comma 3) è volta a inserire un ulteriore periodo che esclude la operatività della riduzione degli stanziamenti di competenza per le annualità di limiti di impegno e la seconda (relativa al comma 5) è volta a sostituire il terzo periodo con un altro inteso a consentire la possibilità di autorizzare (per la reiscrizione nei bilanci delle Aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza di cui al precedente comma 3) la concessione, da parte dello Stato, di apposito contributo in misura pari alle somme che in ciascun anno devono essere reiscritte.

Il senatore Bollini illustra quindi l'emendamento 8.1 volto a stralciare l'intero articolo 8, per esaminarlo nell'ambito del provvedimento di concessione della delega al Governo in materia di criteri di redazione del bilancio dello Stato (S. 1203-*bis*). Soffermandosi, in particolare, sul comma 1 dell'articolo 8 (che, a suo avviso, ha l'effetto di semestralizzare la gestione del

bilancio), osserva che la norma è assolutamente inadeguata a garantire gli obiettivi enunciati e introduce fattori di irregolarità nei processi decisionali della Pubblica amministrazione. Dopo avere quindi espresso una valutazione nettamente contraria anche sul comma 2, si sofferma sul comma 3 del medesimo articolo 8, illustrando il proprio emendamento 8.2, che, deve intendersi interamente sostitutivo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 proposto dal Governo: al riguardo osserva che il problema è da affrontare urgentemente, ma ciò non può tradursi in un'inaccettabile lesione delle prerogative parlamentari in materia di decisione sull'entità delle autorizzazioni di competenza del bilancio dello Stato. Ritiene pertanto preferibile la soluzione di limitare al solo esercizio finanziario successivo la durata del mantenimento in bilancio dei residui di stanziamento, sottolineando, al riguardo, che, sotto il profilo quantitativo, tale proposta è certamente più efficacie della soluzione avanzata dal Governo.

Il relatore Cortese, dopo essersi dichiarato contrario alla proposta di stralcio dell'articolo 8, che non va incontro alle esigenze di contenimento prospettate dal Governo, esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 8, sottolineando più in generale l'esigenza di una legislazione meno congiunturale sulle questioni di gestione finanziaria delle spese.

Il presidente Andreatta, pur ritenendo inopportuno procedere a modifiche della strumentazione scelta dal Governo per la regolazione dei flussi di cassa, dichiara di non condividere i toni critici contenuti nell'intervento svolto dal senatore Bollini; ritiene tuttavia opportuno che la Commissione valuti la possibilità di introdurre la disposizione proposta con l'emendamento 8.2 dal senatore Bollini, come norma a regime a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, limitando quindi la vigenza del comma 3, proposto dal Governo, al solo anno 1989.

Il sottosegretario per il tesoro Gitti, dopo aver ribadito la valutazione positiva sul comma 1 dell'articolo 8, osserva che la formulazione del comma 2 corrisponde alla esigenza di garantire l'applicazione del comma 1 anche alle regioni a statuto speciale, ricordando che una formulazione analoga è inserita anche nella normativa sul pubblico impiego. Quanto al comma 3, osserva che in ogni caso è richiesta l'approvazione parlamentare per l'operatività della norma.

Dopo che il senatore Abis ha osservato che la proposta avanzata dal presidente Andreatta va approfondita nelle sue implicazioni finanziarie, ha nuovamente la parola lo stesso presidente Andreatta, il quale fornisce dei dati in ordine agli effetti finanziari (in termini di riduzione dei residui di stanziamento) derivanti dalla applicazione, a decorrere dal 1990, della soluzione proposta dal senatore Bollini; ipotizzando una distribuzione temporale dei residui di stanziamento, a fine esercizio 1989, omogenea rispetto alla situazione relativa all'esercizio finanziario 1988 la proposta del senatore Bollini dovrebbe comportare un taglio dei residui di circa 1.000 miliardi inferiore a quello discendente dalla proposta governativa. Nel ritenere più idonea, come norma a regime, la soluzione avanzata dal senatore Bollini, avanza quindi la proposta di prevederne la decorrenza a partire dall'esercizio finanziario 1990; chiede pertanto al senatorte Bollini se intenda mantenere la proposta di stralcio dell'intero articolo 8.

Dopo che il senatore Bollini ha dichiarato di non ritenere conciliabili, sia pure con diversa decorrenza temporale, la sua proposta e quella avanzata dal Governo, ha nuovamente la parola il sottosegretario Gitti il quale osserva che

sotto il profilo finanziario la soluzione avanzata dal senatore Bollini non produce i medesimi risultati quantitativi per il 1989.

Il presidente Andreatta osserva al riguardo che la praticabilità della soluzione individuata dal senatore Bollini anche per l'esercizio finanziario 1989 richiede l'effettuazione di approfonditi accertamenti sulla distribuzione temporale dei residui; il Governo potrebbe pertanto, riservarsi, in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, di valutare la percorribilità di tale ipotesi anche per l'esercizio finanziario in corso.

Dopo che il senatore Bollini ha dichiarato di insistere comunque per la votazione della propria proposta di stralcio dell'articolo 8, tale proposta, posta ai voti, risulta respinta.

Il Presidente avverte che si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore Cortese formula quindi una proposta di emendamento, soppressivo del comma 2 dell'articolo 8.

Dopo che il sottosegretario per il tesoro Gitti ha chiesto al relatore di ritirare tale emendamento, in quanto la disposizione di cui al comma 2 consente l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 anche alle regioni a statuto speciale, tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Il Presidente avverte che si passa all'esame dell'emendamento 8.2 del senatore Bollini, sostitutivo dei commi da 3 a 5 del testo proposto dal Governo; avverte al riguardo che, qualora tale proposta non risultasse accolta intende proporne una diversa formulazione che ne limiti la decorrenza a partire dal 1990, lasciando quindi intatta la vigenza per il 1989 delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del testo governativo, con la modifica al comma 5, opportunamente coordinato.

Il presidente Andreatta pone quindi ai voti l'emendamento 8.2 del senatore Bollini, che, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore Bollini esprime vive proteste per le modalità con cui si è proceduto alla votazione; il presidente Andreatta dichiara che la votazione si è svolta in modo perfettamente regolare; concordano il relatore e i senatori Azzarà, Abis e Pizzo. In segno di protesta, il senatore Bollini dichiara di abbandonare il seguito dei lavori.

Il presidente Andreatta pone quindi ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 8 proposto dal Governo con effetti limitati al solo 1989 e con le modifiche ai commi 3 e 5; l'emendamento risulta accolto.

Pone quindi in votazione il proprio emendamento che riproduce il testo dell'emendamento 8.2 del senatore Bollini ma che è da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo del testo del Governo e limitato nella decorrenza a partire dal 1990.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 8 nel testo così emendato, come pure l'articolo 9, al quale non risultano presentati emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che l'orario di inizio della seduta di domani giovedì 19 gennaio, già convocata per le ore 9,30, è posticipato alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

102ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE CINQUE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Gitti e Pavan.

La seduta inizia alle ore 11.

Il presidente De Cinque avverte che, non essendo pervenuti tutti i pareri sui disegni di legge all'ordine del giorno, è necessario sospendere la seduta e rinviare l'esame dei provvedimenti al pomeriggio. La presente seduta resta pertanto sospesa - precisa il Presidente - mentre quella prevista per il pomeriggio può essere sconvocata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente avverte che la seduta convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30, non avrà luogo.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente De Cinque avverte che nella prossima settimana la Commissione dovrà esaminare con carattere di urgenza i disegni di legge di conversione dei decreti nn. 511, 512 e 515, essendo la prossima settimana stessa l'ultima utile ai fini della conversione dei decreti in questione. L'assegnazione alla Commissione di tali disegni è prevista in data 21 gennaio, la procedura di verifica della costituzionalità dovrà aver luogo nella giornata di martedì 24 gennaio.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee (1497)
(Esame)

Il senatore Favilla riferisce sul provvedimento, ricordando anzitutto che la Commissione già in precedenza si è occupata del problema, in sede di

esame del disegno di legge n. 1631 della IX legislatura, sempre al fine di integrare l'insufficienza delle risorse finanziarie della Comunità economica europea. Si era rilevato infatti, chiarisce il relatore, nel corso degli anni, che le cosiddette «risorse proprie» della Comunità, fondate su aliquote del gettito IVA dei paesi membri, non erano più sufficienti a far fronte ai pesanti oneri finanziari comunitari. Si è deciso pertanto di aggiungere a tali risorse, sempre da parte dei paesi membri, un contributo percentuale sui rispettivi prodotti interni lordi. Le percentuali relative sono state formulate in modo da provvedere al 1988 e ai cinque anni successivi. È stato inoltre previsto un contributo costituito con aliquote sui dazi interni derivanti dalle norme di cui al trattato della Comunità europea per il carbone e l'acciaio. Il relatore Favilla conclude avvertendo che si tratta, giustificatamente, di un provvedimento di urgenza, in quanto a seguito di diverse vicende non è stato possibile finora provvedere neppure per l'anno 1988.

Il senatore Cannata dichiara anzitutto che non può essere messo in discussione il provvedimento in sè stesso, trattandosi di un atto dovuto; tuttavia, le esigenze finanziarie derivanti dai bisogni della Comunità economica europea erano già state precisate compiutamente, ed erano a conoscenza del nostro Governo, fin dall'estate scorsa. Pertanto – osserva il senatore Cannata – il Governo avrebbe dovuto provvedere in tempo, ed avrebbe potuto benissimo tener conto di tali intervenute esigenze in sede di bilancio, nell'autunno scorso: in tal modo sarebbe stata evitata la decretazione d'urgenza.

Il sottosegretario Gitti si sofferma brevemente a chiarire le vicende che hanno ritardato le misure finanziarie oggi in esame. In particolare fa presente che lo stesso accordo in sede comunitaria ha subito notevoli ritardi, ma ciò in gran parte in conseguenza delle obiezioni mosse dall'Italia, anche in relazione alla nota questione dell'incremento che è stato registrato recentemente nel nostro prodotto interno lordo, a seguito della rilevazione di redditi ed attività sommersi. Poichè la stessa deliberazione del bilancio comunitario è intervenuta con grande ritardo, ed a seguito di tormentate vicende, non può essere addebitato alcun ritardo al nostro Governo, se soltanto oggi ha potuto essere definito il provvedimento in esame. A fronte di tale provvedimento, d'altra parte, era stata predisposta adeguata copertura, preventivamente, nel bilancio per il 1988.

Il presidente De Cinque avverte che è pervenuto un parere favorevole, con osservazioni, da parte della 5ª Commissione.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario Pavan, illustra alla Commissione i rilievi che sono stati formulati in sede di 5ª Commissione e le posizioni assunte dalla maggioranza nella Commissione stessa.

Il Presidente De Cinque, constatato che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge, propone che si dia mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore Cannata ribadisce, a nome dei senatori comunisti, i rilievi critici sopra formulati.

Si dà mandato al senatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1497 di conversione del decreto-legge n. 3 del 9 gennaio 1989.

IN SEDE REDIGENTE

Norme in materia di finanza regionale (1487), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente De Cinque avverte che non essendo finora stato emesso il parere della 5ª Commissione, è necessario rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (1489), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio.

Il presidente De Cinque avverte che è pervenuto il parere della 5ª Commissione, favorevole a condizione che venga inserito nel testo del disegno di legge il limite alle possibilità di ridurre l'imposta di fabbricazione di cui alla precedente legge di delega 9 ottobre 1987, n. 417, articolo 1 comma 2, e che si provveda alla evidenziazione contabile autonoma dell'effetto finanziario derivante dall'esercizio della delega.

Il sottosegretario De Luca dichiara che il Governo sarebbe favorevole al mantenimento del testo pervenuto dalla Camera senza modifiche, per evitare che un ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento rinvii ancor più l'inizio dell'esercizio della delega, mentre la precedente è scaduta alla fine del 1988. Poichè peraltro – precisa l'onorevole De Luca – alla 5ª Commissione è stata adottata tale determinazione, il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione di merito.

Il presidente De Cinque propone contestualmente due emendamenti diretti a soddisfare le condizioni poste dalla 5ª Commissione con il parere, mediante aggiunta di due commi all'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa alla votazione.

Sono approvati i due emendamenti presentati dal presidente De Cinque. È approvato quindi l'articolo 1 con tali integrazioni.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1489, nel testo accolto dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente De Cinque avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 19 gennaio alle ore 9 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Commissione Nazionale per i «Collegi del Mondo Unito» Valitutti e il presidente del «Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico» Belci, accompagnato dal professor Sutcliffe, rettore del medesimo Collegio.

La seduta inizia alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla prevista istituzione di un «Collegio del Mondo Unito» a Matera, di cui al disegno di legge n. 852: audizione del Presidente della Commissione nazionale per i «Collegi del Mondo Unito» e del Presidente del «Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico»

Dopo che il presidente Bompiani ha ringraziato gli intervenuti, sottolineando l'utilità dell'indagine al fine di orientare la Commissione sull'interessante proposta contenuta nel disegno di legge n. 852, prende la parola il presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Belci.

L'oratore, dopo essersi soffermato ad illustrare le caratteristiche dei Collegi del Mondo Unito, ricorda che il loro fine istituzionale consiste nell'offrire a giovani provenienti da ogni parte del mondo la possibilità di studiare insieme nei due ultimi anni che precedono l'università. A titolo di esempio, ricorda che nel Collegio di Duino, da lui presieduto, sono oggi ospitati 200 studenti provenienti da 58 nazioni diverse. Fa poi presente che, mentre il Consiglio di amministrazione internazionale dei Collegi prevede di costituire nuovi Collegi in Norvegia, in Cina popolare e in India (attualmente ne esistono solo 7), non vi è alcun paese al mondo ove esistano due Collegi. Il predetto Consiglio è dunque orientato a rispondere negativamente a proposte di costituire nuovi Collegi, in mancanza di uno studio di fattibilità che garantisca la sussistenza delle condizioni necessarie al loro buon funzionamento. Quanto alla proposta di costituire un Collegio a Matera, l'oratore sottolinea che l'ubicazione nei Sassi è senza dubbio un requisito essenziale per ottenere l'assenso del Consiglio internazionale: soluzioni anche parzialmente diverse, infatti, non risponderebbero a quella esigenza di qualificazione culturale che il Consiglio persegue. Se inoltre si giungerà a

costituire il nuovo Collegio a Matera, non si potrà prescindere dal definire una qualche forma di coordinamento fra i due Collegi siti in Italia, specie per ciò che concerne il finanziamento: occorre infatti ricordare che, mentre il disegno di legge propone che sia lo Stato a sovvenire integralmente alle esigenze del futuro Collegio di Matera, quello di Duino non percepisce alcun contributo ordinario da parte dello Stato. Esso infatti ricava il necessario per il proprio funzionamento da contributi occasionali (quindi sempre aleatori) di regioni, enti vari e del Ministero degli esteri.

Il professor Sutcliffe osserva che il Consiglio internazionale non è pregiudizialmente contrario alla creazione di un secondo Collegio in Italia, purchè si tratti di una proposta molto convincente dal punto di vista economico e pedagogico. È quindi necessario un approfondito studio di fattibilità, analogo a quello effettuato a suo tempo per la costituzione del Collegio di Duino. Afferma poi che, dati i princìpi che regolano la vita dei Collegi, il Consiglio internazionale esprimerà sicuramente parere contrario sull'istituzione del nuovo Collegio nel caso in cui la Commissione nazionale italiana non riesca a garantire un adeguato invio di studenti italiani negli altri Collegi all'estero. Il professor Sutcliffe aggiunge quindi che l'istituzione del Collegio in Matera potrebbe rivestire grande significato per l'Italia, poichè è ragionevole prevedere che la nazione nella quale esistono due Collegi assumerà un ruolo dominante nella relativa organizzazione internazionale. Inoltre il nuovo Collegio italiano costituirebbe un prezioso punto di incontro fra la cultura mediterranea e quella del resto d'Europa. In conclusione, egli afferma, sarebbe un peccato se le oggettive difficoltà esistenti impedissero l'attuazione della proposta.

Prendono quindi la parola, ponendo quesiti agli intervenuti, i senatori Mezzapesa, Alberici e Manzini. Il senatore Mezzapesa si sofferma sul rapporto fra decisioni del Consiglio internazionale e libertà di iniziativa del Parlamento italiano: quest'ultimo, a suo avviso, dovrebbe esprimersi solo quando il piano di fattibilità, approvato dal suddetto Consiglio, avrà chiaramente definito i ruoli e gli impegni di tutti i soggetti interessati. Occorre infatti evitare il pericolo di approvare una legge destinata a non essere applicata. Conclude dichiarandosi pienamente favorevole all'istituzione del Collegio a Matera.

La senatrice Alberici, nel ricordare che il disegno di legge n. 852 è stato proposto unitariamente da tutte le forze politiche, e sottoscritto da lei stessa, fa presente che la dolorosa vicenda della studentessa bolognese morta in un incidente mentre frequentava il Collegio di Singapore ha fatto emergere il problema di garantire le condizioni di sicurezza degli studenti nei Collegi all'estero. Propone quindi di proseguire l'indagine conoscitiva mediante l'audizione dei rappresentanti degli enti locali interessati, onde verificare la serietà del progetto culturale proposto per il Collegio di Matera. In caso contrario, infatti, ella sarebbe contraria a garantire il sostegno dello Stato ad una istituzione scolastica privata. Solleva poi il problema della corretta applicazione della legge n. 738 del 1986, concernente il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale, equiparato a quello di maturità. Si tratta, in sostanza, di una sorta di delega ad una istituzione privata straniera, quale è il Consiglio internazionale, a riconoscere ad istituti privati il potere di rilasciare tali diplomi. Chiede pertanto informazioni circa i *curricula* degli studi presso i Collegi.

Conclude dicendosi contraria ad un finanziamento statale che provveda integralmente alle spese dei Collegi.

Il senatore Manzini chiede poi informazioni sul numero di studenti e l'assetto finanziario dei Collegi.

Il presidente Belci risponde osservando in primo luogo che una sorta di condizionamento del Parlamento italiano ad una volontà esterna, quale è il Consiglio internazionale, è inevitabile, nella misura in cui il primo intenda partecipare attivamente ad una decisione – la istituzione di un nuovo Collegio – che è di spettanza del secondo. Sottolinea pertanto la opportunità di attivare un rapporto diretto e costruttivo con il Consiglio stesso. Quanto alla ricordata legge n. 738 (che implica un automatico riconoscimento dei titoli rilasciati dai Collegi esistenti e da quelli che saranno istituiti in futuro), avverte che il Consiglio di Ginevra è decisamente favorevole alla sua applicazione anche alle scuole pubbliche italiane. Risponde poi al senatore Manzini che i Collegi ospitano in media 200 studenti, cifra risultata ottimale dal punto di vista pedagogico. Dal punto di vista finanziario, l'onere è notevole: occorre infatti fornire alloggio e servizi adeguati non solo agli studenti, ma anche ai professori a tempo pieno, cui se ne aggiungono molti altri a tempo definito. Al proposito ricorda che nei Collegi vengono impartiti insegnamenti in numerose lingue: a Duino, ad esempio, sono 26. Le borse di studio assegnate per ciascuno studente sono pari a 35 milioni per il biennio, ma il costo effettivo sostenuto dal Collegio per ciascuno studente è pari a 45 milioni. Il Collegio di Duino copre le proprie spese per il 20 per cento con entrate correnti, per il 25 per cento grazie ad un contributo del Ministero degli esteri e per un altro 20 per cento grazie ai contributi delle varie Commissioni nazionali. Il *deficit* accumulato è stato ripianato dalla regione Friuli. Si tratta, sottolinea il presidente Belci, di entrate aleatorie di cui non è garantita la stabilità.

Il professor Sutcliffe osserva che la elevata qualità dei programmi svolti nei Collegi è dimostrata dal successo degli studenti nel proseguimento degli studi. Ricorda poi che il Consiglio internazionale, pur rimanendo un soggetto di diritto privato, è costituito per un terzo da rappresentanti dei governi interessati.

Dopo un breve intervento della senatrice Alberici circa il riconoscimento dei titoli che saranno rilasciati dal Collegio di Matera, il presidente Bompiani osserva che dalle due audizioni testè svolte sono emersi problemi più ampi del previsto, per cui gli pare opportuno proporre un'integrazione dell'indagine con l'audizione di rappresentanti del Ministero degli esteri, delle amministrazioni locali interessate, nonchè eventualmente del Consiglio internazionale e con due sopralluoghi a Duino e a Matera. Dà quindi la parola al professor Valitutti, presidente della Commissione nazionale per i Collegi del Mondo Unito.

Il presidente Valitutti ricorda che alcuni esponenti del Consiglio internazionale avevano effettuato un sopralluogo a Matera, al termine del quale avevano espresso un giudizio contrario. Egli pertanto è stato sorpreso dalla presentazione del disegno di legge n. 852, e dall'avvio del suo esame. Avverte poi che spetta al Consiglio internazionale di Londra la decisione preliminare sul riconoscimento del Collegio di Matera, e che la Commissione italiana non avrebbe alcuna possibilità di intervenire su una eventuale decisione negativa. Fa presente inoltre che l'istituzione del Collegio di Matera potrebbe creare difficoltà al funzionamento dell'analoga istituzione di

Duino, che ha superato notevoli difficoltà di ambientamento, e ancora oggi non può contare su risorse finanziarie certe. Dopo aver sottolineato che il corretto funzionamento dei Collegi è frutto di un delicato equilibrio, e che sarebbe gravissimo se a Matera affluisse una componente di studenti squilibrata, conclude esprimendo un giudizio decisamente positivo sui piani di studio dei Collegi.

La senatrice Alberici sottolinea la necessità di approfondire le questioni testè segnalate in una prosecuzione dell'audizione odierna. Il presidente Bompiani prende atto.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Bompiani avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, 19 gennaio, è integrato dall'esame della proposta di integrazione al programma dell'indagine conoscitiva sulla prevista istituzione di un «Collegio del Mondo Unito» a Matera nonchè, in sede consultiva, dell'esame del disegno di legge n. 1502, relativo al programma nazionale di ricerche aerospaziali.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Bompiani avverte che l'ora di convocazione della seduta pomeridiana di domani, 19 gennaio, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Romano Prodi, accompagnato dall'ingegner Ovi, dai dottori Palombi e Mazzetti e dalla dottoressa Roncati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno: audizione del presidente dell'IRI e dei rappresentanti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL

Prosegue l'indagine sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente Bompiani ricorda preliminarmente le finalità dell'indagine conoscitiva, la quale volge ormai verso la sua conclusione.

Il presidente dell'IRI illustra un documento, che consegna alla Commissione, nel quale elenca il numero degli addetti alla ricerca nel gruppo IRI e le risorse impiegate. Tale numero ammontava nel 1987 a oltre 10.000 unità per un totale di oltre 1.500 miliardi di finanziamenti. Riguardo alla ripartizione di fondi che figura nel documento consegnato, va comunque precisato che al settore aerospaziale vengono destinate risorse per investimenti a carattere almeno in parte militare e che i relativi laboratori non sono situati tutti nel Mezzogiorno. I dati riportati dimostrano poi un forte incremento sia in addetti che in finanziamenti per la ricerca, intervenuto nel corso degli ultimi anni; ove un confronto è possibile con la situazione di altri gruppi aziendali, emerge con chiarezza che la percentuale di spese per la ricerca del gruppo IRI è sensibilmente superiore.

Le condizioni della ricerca nel Mezzogiorno vedono destinata a questa area del paese una somma corrispondente al 21 per cento del totale, con il 31 per cento dei laboratori in attività, presenza ancora fortemente inadeguata anche se occorre nuovamente evidenziare l'incremento intervenuto nel corso degli ultimi anni. Quanto poi alla localizzazione dei centri di ricerca, la Campania risulta essere la regione più favorita, seguita dalla Sicilia. Da un confronto con le attività svolte dagli enti nazionali di ricerca emerge con chiarezza come il gruppo IRI destini nel Mezzogiorno una percentuale di spese a tutti superiore.

L'IRI attribuisce grande importanza ai consorzi di ricerca. Un laboratorio isolato, prosegue il professor Prodi, è asfittico, dal momento che la ricerca esige una circolazione di conoscenze ed un complesso organico di inziative scientifiche allo scopo di consentire i necessari interscambi tra i vari ricercatori. A suo avviso la strategia più opportuna non può quindi prescindere dalla concentrazione degli interventi. L'IRI ha da tempo presentato al Ministro competente un piano per la stipulazione di un contratto di programma riguardante le iniziative di ricerca e di innovazione nel Mezzogiorno. Si tratta di un progetto aggiuntivo rispetto agli ordinari programmi di sviluppo delle società del gruppo, il quale presenta una redditività differita ed un rischio più elevato e tipico degli interventi a tecnologia avanzata. Conclude il proprio intervento ricordando la prossima entrata in funzione del consorzio di Catania, articolato in tre centri di ricerca.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Manzini rivolge una domanda circa i rapporti esistenti con le università meridionali all'atto della costituzione dei consorzi.

Il professor Prodi afferma che tutte le Università hanno svolto un ruolo di estremo rilievo in tutti i consorzi fin qui costituiti, come domostrano anche le esperienze delle aree di Napoli e di Bari. Egli fa presente inoltre le difficoltà derivanti dalla frammentazione del potere politico locale, particolarmente esasperata dall'assenza di un centro unitario di coordinamento.

L'ingegner Ovi aggiunge a sua volta alcune notizie per quanto riguarda la costituzione dei consorzi di Genova, Bologna e Milano; difficoltà ancora superiori sono state peraltro affrontate al Sud, in particolar modo a Catania, dove è stato arduo addirittura individuare la persona a cui conferire l'incarico di presidente del consorzio stesso. Segnala inoltre la necessità di

munire i laboratori con il necessario personale, assicurando a quest'ultimo una adeguata preparazione. Ribadisce anch'egli che l'esperienza straniera sta a confermare l'utilità di sviluppare poli scientifici in prossimità di centri universitari. Il professor Prodi osserva che da ultimo è intervenuta una certa difficoltà nei rapporti tra università ed imprese, dopo una fase positiva riscontrata nel più vicino passato.

Il senatore Mezzapesa, riprendendo l'osservazione del presidente dell'IRI per cui è quanto mai difficile assicurare la vitalità di isolate iniziative di ricerca, dichiara come tale logica – seppur realistica – sia particolarmente penalizzante per il Mezzogiorno.

Il presidente dell'IRI assicura che solo la creazione di poli scientifici vitali è in grado di garantire una riproduzione autonoma delle iniziative; si tratta nel caso specifico di evitare che i ricercatori risiedano al Sud solo per il tempo strettamente necessario a compiere l'addestramento.

La senatrice Alberici, preso atto delle difficoltà che segnano l'avvio delle iniziative scientifiche nell'area bolognese, chiede di sapere se una via di approccio più opportuna possa essere quella di una diffusione degli istituti universitari sul territorio.

Risponde il presidente dell'IRI, evidenziando come l'Istituto localizzi i propri laboratori in contiguità con le imprese o in prossimità dei centri universitari maggiori.

Il senatore Giagu Demartini ricorda che la Sardegna nutre verso l'IRI e verso il complesso delle partecipazioni statali numerose ragioni di rimostranza. Domanda di conoscere se l'IRI abbia avviato ultimamente rapporti di collaborazione con le università sarde.

Il professor Prodi informa che l'Istituto è presente in Sardegna in maniera assai ridotta e di conseguenza anche i rapporti con le locali università sono di scarsa rilevanza. L'Ente pubblico si trova a dover affrontare problemi di drammatica gravità in zone di tradizionale insediamento e pertanto non è in grado di estendere l'area dei propri interventi.

Il senatore Vesentini chiede al presidente dell'IRI un giudizio circa la fattibilità dell'impiego di strumenti diversi dai consorzi; domanda altresì di conoscere se presso i centri di ricerca meridionali siano impiegati laureati del Mezzogiorno e quali opportunità d'impiego abbiano poi i dottori di ricerca.

Il professor Prodi afferma che il consorzio rappresenta un mezzo necessitato, dal momento che nessuno dei partecipanti ad esso è in grado di elaborare da solo l'intera operazione. Dopo avere fornito assicurazioni circa la larghissima presenza di laureati meridionali nei centri di ricerca localizzati al Sud, si riserva di presentare una risposta scritta in merito all'ultimo dei quesiti formulati dal senatore Vesentini.

Svolge quindi alcune osservazioni il senatore Ferrari-Aggradi, incentrate sulla necessità di assicurare agli interventi di ricerca razionalità e coerenza negli obiettivi; pone in particolare evidenza l'utilità di un maggiore impegno di ricerca nel settore agro-alimentare.

Il presidente dell'IRI precisa che la dimensione del settore agro-alimentare non è in grado di assicurare un recupero delle ingenti spese necessarie per svolgere un elevato tenore di ricerca, nessun gruppo potendo destinare a questa finalità più del 2 per cento del proprio fatturato.

Il senatore Consoli osserva che la percentuale di destinazione di risorse al Mezzogiorno da parte dell'IRI rimane comunque inferiore alle quote obbligatorie previste per legge. Qualche risultato significativo è stato comunque raggiunto mediante l'insediamento al Sud di qualificate produzioni industriali; domanda al presidente dell'IRI un giudizio sulla possibilità di sviluppare la ricerca in settori più prossimi alle esigenze del tessuto produttivo circostanze.

Il professor Prodi ribadisce che l'Istituto nel corso degli ultimi anni ha rispettato sostanzialmente gli obblighi legislativi per quanto attiene la destinazione degli investimenti al Mezzogiorno. L'IRI tuttavia non può supplire alle carenze delle strutture pubbliche di ricerca, dovendo sottostare a vincoli di economicità e pertanto dovendo finalizzare i propri interventi nel campo della ricerca ad applicazioni produttive più o meno immediate. Sarebbe preferibile che certi consorzi assumeressero completamente una fisionomia pubblicistica; i consorzi medesimi in ogni caso, pur non rappresentando lo strumento ottimale, diventano necessariamente un mezzo di intervento residuale.

Il senatore Kessler, rilevato che la ricerca scientifica per l'IRI risulta necessariamente incorporata nei programmi industriali e che la terapia d'urto invocata da più parti, ed attuata tramite i consorzi, consente di promuovere iniziative anche nelle località più svataggiate, segnala una insufficiente capacità delle università italiane nell'integrazione con le esigenze peoduttive del territorio circostante. Risulta così spiegata la ragione per cui l'impulso all'innovazione proviene più facilmente dalle aziende, mentre in realtà sarebbe auspicabile l'avviamento di un processo circolare e di interscambio università-imprese.

Il professor Prodi concorda circa il rilievo espresso dal senatore Kessler, precisando comunque come possa intervenire anche il procedimento inverso, intorno ad università o a centri di ricerca ispirati da particolare dinamismo; l'esperienza dell'area di Trento, a causa delle peculiari condizioni locali assicurate dallo statuto di autonomia, costituisce un esempio della seconda possibilità. Ricorda inoltre che nella legge finanziaria per il 1989 è stanziata la somma di lire 50 miliardi per il finanziamento dei consorzi di ricerca.

Il presidente Bompiani formula due quesiti, il primo dei quali relativo alle difficoltà incontrate nella prima attuazione della legge n. 64 del 1986, il secondo concernente le forme di coordinamento con gli enti nazionali di ricerca.

Il professor Prodi sostiene che la legge n. 64 ha avuto un'attuazione particolarmente faticosa a causa del conflitto intervenuto tra l'Agenzia ed il Dipartimento per il Mezzogiorno, situazione che si è negativamente riprodotta anche nel campo della ricerca. Sui programmi di ricerca l'IRI dispone di procedure interne di consultazione e forme di coordinamento sono previste anche nell'ambito di ciascun consorzio ad opera di appositi comitati scientifici.

Il presidente Bompiani, ringraziati gli intervenuti, dichiara quindi conclusa l'audizione. La prevista audizione dei rappresentanti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL è rinviata ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Bo ed altri: Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino (740)

Università non statali legalmente riconosciute (1300)

(Esame e rinvio)

Il senatore Spitella, relatore designato, illustrando i due disegni di legge all'ordine del giorno, ricorda che la Commissione ha recentemente affrontato la problematica del finanziamento delle università non statali in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1302, di conversione in legge del decreto-legge n. 382 del 1988.

L'erogazione di contributi pubblici alle università in parola è inoltre prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, norma sottoposta ad un termine più volte prorogato; già nella passata legislatura il Governo si era fatto promotore di un apposito disegno di legge di riordinamento, poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Le norme contenute nel disegno di legge del Governo si connettono ad una problematica assai significativa anche sotto il profilo costituzionale; l'argomento non deve comunque essere caricato di troppe valenze tali da renderne più ardua la soluzione. Osservato inoltre che un finanziamento pubblico alle università non statali è imprescindibile, il senatore Spitella si sofferma analiticamente sugli articoli del disegno di legge n. 1300. L'articolo 1 non va esente da motivi di perplessità; richiamate le norme sull'istruzione superiore di cui al testo unico del 1933 ed i principi costituzionali degli articoli 9 e 33, pone in rilievo come la formulazione adottata al comma 2 sembri rendere l'istruzione superiore di esclusiva competenza delle università statali ovvero delle università che hanno ottenuto la parificazione. Tale disposizione appare in qualche modo in contrasto con la norma costituzionale che assicura invece la libertà di insegnamento e di istituzione di nuovi centri di formazione. Al riguardo, prosegue il senatore Spitella, è opportuno introdurre un emendamento in modo da rendere necessario un atto legislativo per l'istituzione o il riconoscimento delle università, ferma restando però che l'istruzione superiore può abbracciare un ambito più vasto di quello universitario. Qualche rilievo il senatore Spitella muove anche al comma 3, formulazione giudicata infelice in quanto, ribadendosi la riserva di legge per quanto attiene l'istituzione di nuove università statali, per le università non statali l'atto legislativo attribuisce invece la sola capacità di rilasciare titoli di studio con valore legale.

Ricordato poi che le università non statali continueranno a presentare particolari condizioni di autonomia, esprime la propria convinzione circa la necessità di richiamare nell'ambito dell'articolato in discussione alcuni principi dell'autonomia stessa.

Ad avviso del senatore Spitella la disposizione costituzionale, che prescrive l'assenza di oneri per lo Stato nell'istituzione di scuole e di istituti di educazione promossi da privati, non va interpretata come automatica assenza di aggravio per il bilancio dello Stato, doveroso restando per quest'ultimo anche il fine di promozione della cultura e della scienza (articolo 9). Proseguendo poi nella propria esposizione, l'oratore si sofferma sull'articolo 3 del disegno di legge, il quale reca un'utile norma di garanzia

per la erogazione di contributi pubblici alle università non statali, finanziamento che interviene sulla base di parametri prestabiliti ed obiettivi. L'articolo 4 contiene infine la norma di copertura triennale, corrispondente all'accantonamento indicato nella legge finanziaria; a partire dal 1991 il finanziamento sarà assicurato mediante la legge di bilancio.

Il senatore Spitella illustra poi il disegno di legge n. 640 il quale offre un contenuto assai scarno, di mero finanziamento per l'Università di Urbino, la cui vitalità è confermata dai 12.000 studenti e dall'elevato numero di docenti e ricercatori. Il provvedimento prevede un contributo straordinario di 30 miliardi per sanare la pesante situazione debitoria accumulata, nonchè un contributo annuo pari a 40 miliardi di lire. L'Università di Urbino vanta una tradizione di particolare prestigio che giustifica sicuramente l'adozione di provvidenze specifiche. Conclude rilevando come la compresenza di università pubbliche e di università non statali costituisca una delle caratteritische di fondo di molti ordinamenti di paesi occidentali, compresenza che arricchisce il panorama culturale anche del nostro paese.

Il senatore Bo, pone in rilievo alcune delle caratteristiche della libera università di Urbino che si avvia a celebrare i 500 anni della propria fondazione. I fondi pubblici ad essa destinati sono largamente insufficienti quando si consideri anche che la città di Urbino è situata in un'area non certamente opulenta. L'Università di Urbino rappresenta il maggior centro universitario delle Marche ed il secondo tra le università libere. Rammaricandosi quindi per la dicotomia che caratterizza il nostro ordinamento, il quale distingue tra università statali e università libere, e che non trova alcuna corrispondenza in altri ordinamenti, conclude il proprio intervento interpretando la norma costituzionale segnalata anche dal senatore Spitella come riferita unicamente alle università libere di nuova istituzione, le quali soltanto non dovrebbero presentare aggravi di spesa per il bilancio dello Stato.

Il senatore Volponi assicura che il disegno di legge n. 740 ha il pregio della chiarezza rispetto al disegno di legge del Governo, il quale lascia ampia discrezionalità al Ministro per quanto riguarda la ripartizione del finanziamento pubblico tra le varie università non statali.

Il senatore Venturi osserva infine che il disegno di legge n. 1300 prevede un finanziamento assolutamente insufficiente se comparato alle esigenze di tutte le università non statali. Raccomanda in ogni caso alla Commissione di prestare la dovuta attenzione alle esigenze dell'Università di Urbino.

Il presidente Bompiani ritiene che la problematica affrontata sia sicuramente complessa, perchè ricca di molteplici aspetti; egli si augura comunque che possano determinarsi condizioni favorevoli atte a favorire il sostegno pubblico alle università non statali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono il ministro della marina mercantile Prandini ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Ghinami.

La seduta inizia alle ore 10,30.

PER LA NOMINA A SOTTOSEGRETARIO DEL SENATORE PICANO

Dopo che il presidente Bernardi ha comunicato che il senatore Picano non fa più parte della Commissione, essendo stato nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio, il senatore Patriarca formula auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario, sottolineandone l'impegno profuso nel lavoro di Commissione. Si associa all'augurio, a nome del Gruppo comunista, il senatore Visconti.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1494

Il senatore Visconti a nome del Gruppo comunista propone che la Commissione ponga la questione di competenza per l'esame del disegno di legge n. 1494 riguardante la proroga degli sfratti, provvedimento asseganto alle Commissioni riunite 2ª e 13ª.

Il presidente Bernardi ricorda che la Presidenza del Senato, nel confermare l'assegnazione già disposta con riferimento ai provvedimenti in materia di equo canone, si è riservata di sottoporre alla Giunta per il Regolamento il problema più generale del riparto di competenze tra l'8ª e la 13ª Commissione sul tema della politica della casa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche nei porti (1498)

(Esame e rinvio)

In via preliminare, il senatore Libertini, lamentando la mancanza di coordinamento dei provvedimenti adottati negli ultimi tempi dal Ministro della marina mercantile, fa presente che il Gruppo comunista non è disponibile a discutere in maniera così frammentaria problemi di enorme rilevanza per il settore portuale, che richiedono invece una trattazione organica. A tale riguardo egli chiede altresì che il presidente Bernardi promuova un incontro con il Presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati per concordare i tempi e le modalità di esame dei provvedimenti assegnati rispettivamente alle due Commissioni.

Interviene sul punto il ministro Prandini il quale, nel concordare con la posizione espressa dal senatore Libertini, si dichiara molto interessato ad una trattazione organica e globale dei problemi portuali; sottolinea tuttavia che i gravi ritardi registrati dall'*iter* dei disegni di legge in materia di cabotaggio e gestioni portuali da tempo all'esame della Camera lo hanno indotto ad adottare in via amministrativa e nel rispetto della normativa vigente alcuni provvedimenti non più rinviabili. Il Ministro rileva altresì che l'oggetto del decreto-legge all'esame del Senato è sostanzialmente una proroga delle disposizioni contenute nella legge n. 26 del 1987 i cui effetti sono scaduti il 31 dicembre 1988.

Dopo che il senatore Libertini ha ricordato che i sindacati confederali hanno chiesto sulla questione un incontro con il Governo, sottolineando altresì che il decreto ministeriale può provocare ripercussioni dello stesso tenore di quelle che sono derivate dal provvedimento in materia fiscale, il ministro Prandini afferma che la scorsa settimana ha già avuto un incontro con i sindacati portuali, pervenendo anche ad un accordo sulle condizioni per la sospensione degli scioperi.

Il presidente Bernardi, premesso che la Commissione potrebbe soltanto accertare se il Governo intende ritirare il disegno di legge n. 1498 per presentarlo nell'altro ramo del Parlamento, richiama l'attenzione sul contenuto del provvedimento il quale è a suo avviso suscettibile di essere autonomamente esaminato.

Il senatore Patriarca, nel condividere le dichiarazioni del Presidente, si dice convinto che il settore portuale ha bisogno di profonde riforme, che è auspicabile vengano attuate al più presto. Ricorda quindi che le iniziative sperimentate nel settore portuale negli scorsi anni hanno prodotto risultati soddisfacenti consentendo di eliminare talune delle più gravi distorsioni esistenti da tempo con il consenso sindacale, così come è stato possibile procedere a massicci tagli della forza lavoro occupata senza alimentare quelle tensioni sociali che oggi sono in atto.

Apprezzato il dinamismo del ministro Prandini, il senatore Patriarca rileva comunque che alcune sue recenti iniziative vanno valutate in un clima di collaborazione con i sindacati, tenendo conto delle sperimentazioni innovative che si vanno introducendo in alcune compagnie portuali, consentendo comunque a tutti gli operatori di continuare a svolgere il proprio lavoro senza mortificare le professionalità consolidate e, in ogni caso, affermando il principio che non possono continuare ad esistere in tale settore condizioni di esclusività.

Nel dichiarare l'inopportunità di aprire una vertenza a carattere nazionale sulla questione, il senatore Patriarca sottolinea invece l'esigenza di un incontro tra i Presidenti delle Commissioni competenti in materia di trasporti dei due rami del Parlamento. Auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento, sottolineando che esso non è altro che la proroga di iniziative già sperimentate con successo e che incontrano peraltro il favore delle forze sindacali.

Il senatore Libertini, nel formalizzare a nome del proprio Gruppo la richiesta di un incontro tra i Presidenti delle Commissioni trasporti, chiede che dopo lo svolgimento della relazione il seguito dell'esame venga rinviato al fine di consentire una verifica delle affermazioni rese dal ministro Prandini e dal senatore Patriarca circa la posizione dei sindacati.

Il senatore Bisso, ricordato che l'atto amministrativo del ministro Prandini non si limita ad attuare la normativa vigente, ma anticipa il contenuto di un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, sottolinea l'esigenza di definire un quadro di riferimento certo nell'ambito degli interventi che la Marina mercantile ha intenzione di attuare.

Dopo che il presidente Bernardi ha dato comunicazioni circa l'incontro con il Presidente della Commissione trasporti della Camera, la Commissione conviene sull'opportunità di iniziare l'esame del provvedimento.

Il senatore Marniga riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, contenente misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

Al riguardo egli ricorda che negli anni scorsi la grave crisi venutasi a creare nel settore dei traffici portuali, in conseguenza di fenomeni recessivi internazionali, è stata affrontata con diversi interventi legislativi che hanno tenuto conto della necessità di una razionalizzazione dei comparti dell'economia marittima. In attesa della definitiva riconfigurazione del sistema portuale, nelle linee indicate dal Piano generale dei trasporti, prevista dal disegno di legge governativo attualmente all'esame della Camera, sono stati adottati, egli prosegue, provvedimenti volti a ridurre i costi portuali e finalizzati a ridare efficienza al sistema portuale italiano.

Il relatore Marniga rammenta quindi che nella linea già tracciata da precedenti provvedimenti, la legge n. 26 del 1987 – i cui effetti sono scaduti il 31 dicembre 1988 – ha previsto tra l'altro alcune misure mirate al contenimento dei costi, quali la riduzione delle dotazioni organiche di ciascuna compagnia e gruppo portuale, la collocazione in cassa integrazione guadagni dei lavoratori eccedenti, il prepensionamento volontario per i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti.

Egli rileva tuttavia che, nel contesto di una sempre maggiore produttività dei porti, si pone l'esigenza di intervenire ulteriormente sulle dotazioni organiche e a tale finalità risponde il decreto-legge che in particolare reca il differimento al 31 dicembre 1990 della cassa integrazione guadagni in favore di 1.000 unità per ciascun anno; il differimento al 31 dicembre 1989 del prepensionamento in favore di 1.000 unità; il richiamo, ai fini delle modalità e dei criteri da seguire, a quanto disposto dall'articolo 7 della citata legge n. 26.

Il relatore sollecita quindi la Commissione a svolgere un rapido esame del provvedimento sottolineandone l'importanza per i destinatari.

Il presidente Bernardi, nel far presente che non è stato acquisito il parere della 5ª Commissione permanente, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime (1452), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492)

(Esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1452, sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Rispondendo a interventi dei senatori Libertini e Visconti, che chiedono chiarimenti di ordine procedurale, il presidente Bernardi ricorda che la Presidenza del Senato si è già pronunciata sul seguito dell'esame dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria in materia di trasporti, che dovrà avvenire abbinando l'esame del disegno di legge a quello del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento. Il Presidente fa presente altresì che, a norma del comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, il disegno di legge di conversione sarà in ogni caso rimesso all'ordine del giorno dell'Assemblea perchè la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

Dopo un intervento del senatore Rezzonico che preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, il senatore Libertini prende atto di tale dichiarazione e preannuncia a sua volta che anche il Gruppo comunista presenterà numerosi emendamenti.

Su proposta del Presidente la Commissione delibera quindi di procedere congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 1492.

Il senatore Rezzonico, richiamandosi alla relazione precedentemente svolta sul disegno di legge n. 1452, illustra le modifiche apportate a quest'ultima dal decreto-legge n. 547 che ha soppresso alcuni commi dell'articolo 1, nonchè gli articoli 2 (relativo agli interventi per il rinnovo del parco rotabile) e 5 (concernente i limiti di mutuo che le Ferrovie dello Stato sono autorizzate a contrarre nel 1989). Egli dà quindi conto rapidamente, riservandosi di illustrarli in sede di esame degli articoli, degli emendamenti che saranno da lui presentati, volti in parte a ripristinare il contenuto del disegno di legge n. 1452 ed in parte a modificare il testo del decreto-legge.

Anche il senatore Patriarca si riserva di presentare due emendamenti, volti rispettivamente al ripristino della disposizione concernente le ferrovie concesse della Campania e alla modifica della determinazione dei canoni demaniali.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore Bisso il quale rileva anzitutto come il capo II del provvedimento, riguardante le concessioni marittime, sia stato profondamente modificato nell'altro ramo del Parlamento; dichiarato di condividere le modifiche concernenti la vendita dei traghetti e i rapporti tra i lavoratori portuali e la società Tirrenia (modifiche il cui contenuto positivo è stato tuttavia messo in discussione dal recente decreto ministeriale sull'interpreta-

zione delle norme relative alla riserva del lavoro portuale), osserva come sia possibile ridurre l'erogazione di contributi dello Stato ed avviare processi di ristrutturazione senza mortificare il ruolo di talune strutture pubbliche.

Il senatore Bisso afferma peraltro che la sua parte politica è contraria alla soluzione individuata per il problema dei portabagagli e fa presente che alcune norme non hanno tenuto conto delle competenze regionali ed in particolare di specifiche disposizioni recate dallo statuto della Sardegna, con il prevedibile risultato di impugnative di illegittimità. Pone inoltre in risalto come talune norme manifestino un carattere antisociale e tendano a circoscrivere l'autonomia di gestione delle società di navigazione, penalizzandone gli sforzi di risanamento e di ristrutturazione.

Con riferimento all'aumento delle tariffe recate dal provvedimento, il senatore Bisso ricorda anzitutto che nel 1987 la società Tirrenia aveva praticato aumenti del 20 per cento per i passeggeri e del 10 per cento per le merci: con gli ulteriori aumenti varati dal 1° gennaio 1989 si giunge ad una percentuale di incrementi in due anni del 45 per cento. Il passeggero dovrà altresì accollarsi a partire dal 1° aprile 1989, oltre ad una tariffa così incrementata, anche il costo per il servizio di portabagagli. Al riguardo il senatore Bisso ricorda che la società Tirrenia aveva avanzato una richiesta di aumenti più contenuti, nella preoccupazione che una crescita eccessiva ed immediata dei livelli tariffari desse luogo a vivaci reazioni da parte delle Regioni e degli utenti e che potesse rappresentare un incentivo ad incursioni più o meno regolari di forme di concorrenza speculativa da parte di privati ai servizi gestiti dalla società.

Critica quindi la previsione della facoltatività per il servizio portabagagli, servizio di cui l'utenza continua ad avere necessità ed il cui costo rimarrà incorporato negli aumenti tariffari in vigore dal 1° gennaio, mentre per l'utenza si aggiungerà anche il prezzo del servizio qualora richiesto.

Il senatore Bisso chiede quindi un chiarimento sul significato del comma 1 dell'articolo 4, con riferimento alle linee ritenute essenziali per assicurare il razionale collegamento marittimo, linee alle quali sarebbe riservata in esclusiva la sovvenzione di equilibrio. Al riguardo il chiarimento deve riguardare l'esclusione o meno dei servizi turistici, affermando che ogni limitazione nel supporto pubblico all'attività di imprese pubbliche di navigazione nella stagione estiva tenderebbe a minare alla radice il servizio pubblico, non consentendo alle società di ricavare gli introiti necessari per compensare le perdite derivanti dai servizi svolti nella stagione invernale.

Quanto poi alla definizione delle tabelle di armamento e dei sovrannumeri stagionali, assumendo come parametro i servizi gestiti da società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, rileva la difficoltà di determinare tale parametro e fa presente che le differenze attuali sono state avallate in passato dagli organi del Ministero; sottolinea altresì la necessità che si tengano nel dovuto conto le esigenze di sicurezza e che si valutino le diversità anche qualitative dei servizi resi da società concessionarie e da privati.

Interviene successivamente la senatrice Senesi affermando che la sua parte politica valuterà con attenzione gli emendamenti preannunciati dal senatore Rezzonico, pur riconfermando una valutazione del tutto negativa sul taglio di 400 miliardi operato sui contributi dello Stato al trasporto locale. Preannunciata la presentazione di alcuni emendamenti, rileva come possa non essere sufficiente prevedere la possibilità per gli enti locali di aumentare

le tariffe anche oltre i limiti fissati dal CIP, in quanto numerosi enti locali, per motivi di consenso sociale, potrebbero non adottare le necessarie decisioni. Osserva altresì che in altre occasioni lo Stato, contestualmente al taglio dei contributi, ha disposto di autorità aumenti tariffari.

Prende la parola il senatore Ricevuto rilevando come a suo avviso immotivatamente nel decreto-legge non sia stata riportata una norma contenuta nel disegno di legge n. 1452 e riguardante la previsione di idonee procedure per consentire la spesa di somme già stanziate nella legge finanziaria del 1988 a favore dello sviluppo del sistema dei trasporti nell'area dello Stretto di Messina, norma che pertanto non presenta profili di copertura finanziaria.

Sottolinea l'urgenza di spendere tali stanziamenti per opere e interventi non più procrastinabili e preannuncia la presentazione di un emendamento al riguardo, nonchè di altri emendamenti volti a tutelare le prerogative delle Regioni a statuto speciale in sede di determinazione delle tariffe marittime.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Bernardi avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 16, non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi nelle sedute già convocate per domani giovedì 19 gennaio 1989, alle ore 10,30 e 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA
indi del Presidente
MARGHERITI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Cascia, facendo riferimento a quanto si è appena discusso in sede di Ufficio di Presidenza in ordine a talune gravi problematiche per le quali c'è viva attesa da parte del mondo agricolo, pone l'urgenza che si abbiano in Commissione delle audizioni del rappresentante del Governo sulla emergenza dovuta alla perdurante siccità; sui problemi dell'inquinamento (ci sono, a suo avviso, delle improvvisazioni e delle imprudenze da parte di qualche rappresentante del Governo che parla di totale proibizione di talune sostanze); sui piani di settore recentemente predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui prezzi agricoli comunitari per la prossima campagna di commercializzazione.

Chiede inoltre che i provvedimenti recentemente approvati dalla Camera siano posti all'ordine del giorno della Commissione, appena pervenuti.

Il presidente Carta assicura che si attiverà per l'intervento del Governo in Commissione per un dibattito sui problemi della siccità (che assume carattere di priorità), dell'inquinamento, dei piani di settore e dei prezzi agricoli comunitari.

Riferisce quindi che in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di proseguire al più presto con le audizioni per l'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare, per la quale chiedere al Presidente del Senato l'assenso per una integrazione al programma delle visite ad aziende agroalimentari. Si tratta in particolare di aggiungere al programma la visita a due aziende delle Marche (un impianto avicolo ed un zuccherificio) e la visita ad alcune aziende agroalimentari della Spagna e degli Stati Uniti, che rivestano estremo interesse dal punto di vista delle strutture produttive e

dell'ammodernamento tecnologico e gestionale specie in vista della competizione che ci attende nel mercato unico europeo del 1993.

Sempre in sede di Ufficio di Presidenza, prosegue il presidente Carta, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assenso sul programma di indagine conoscitiva sull'ippicoltura, predisposto dal relatore Diana, e si è preso atto dei lavori svolti dalla Sottocommissione di studio degli affari comunitari, che si è particolarmente occupata degli atti normativi comunitari.

Il sottosegretario Cimino prende la parola per assicurare, in relazione all'intervento del senatore Cascia, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta seguendo, in stretto rapporto con quello dell'ambiente, l'evoluzione dei problemi ambientali e di inquinamento, su cui riferirà.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Cimino, rispondendo all'interrogazione dei senatori Vecchi ed altri (n. 3-00564) – concernente l'accordo raggiunto con l'Eridania e con la partecipazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la mediazione della Regione Emilia Romagna per assicurare una prospettiva allo stabilimento saccarifero di Comacchio in relazione alla grave situazione di depressione sociale della zona – ricorda le varie iniziative e gli incontri svoltisi per giungere al predetto accordo, rilevando come le parti interessate abbiano preso atto di tutta l'impostazione e delle opzioni previste nell'ambito del piano bieticolo saccarifero (c'è anche l'ipotesi dell'utilizzo della biomassa di origine agricola per la produzione di etanolo). I problemi dello stabilimento di Comacchio e altri che derivano dal comparto bieticolo saccarifero, hanno portato ad assumere l'impegno di rivedere il piano presso il CIPE.

Il senatore Vecchi ribadisce che il problema fondamentale è quello di assicurare una prospettiva ai lavoratori dello stabilimento di Comacchio. Per quanto riguarda la produzione di etanolo si tratta di riattivare la disposizione della detassazione nella fase sperimentale di produzione di tale prodotto. L'interrogante si dice quindi soddisfatto della risposta e prega il sottosegretario di rendersi interprete della preoccupazione sulle sorti dei lavoratori di Comacchio (zona depressa), adoperandosi per una positiva conclusione.

Il sottosegretario Cimino rispondendo alle interrogazioni n. 3-00486 del senatore Scivoletto e n. 3-00552 del senatore Gambino (ambedue concernenti le gravi conseguenze sulle produzioni agricole delle calamità atmosferiche ed in particolare della siccità) informa che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già provveduto ad emanare i relativi atti amministrativi con cui riconosce: l'eccezionalità delle grandinate verificatesi il 30 giugno e il 14 settembre 1987 nel territorio di numerosi comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta (decreto ministeriale 12 maggio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1988); l'eccezionalità della siccità che ha praticamente colpito l'intera regione nel periodo inverno 1987-primavera 1988 (decreto ministeriale 2 novembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'11 novembre 1988) nonchè l'eccezionalità dello stesso fenomeno di siccità verificatosi nel successivo periodo primavera-estate 1988 (decreto ministeriale 7 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1988).

Con l'emanazione dei suddetti decreti ministeriali - aggiunge il sottosegretario Cimino - si è posta la regione Sicilia in condizione di adottare le misure previste dalla legge n. 590 del 1981 a favore delle aziende agricole danneggiate.

Il senatore Gambino, dal canto suo, rileva che il Governo avrebbe potuto affrontare con un provvedimento globale i problemi relativi alle giornate non lavorative ed agli oneri dei braccianti agricoli delle zone colpite. Invita il Ministero dell'agricoltura a farsi carico di tali problemi insieme con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il senatore Scivoletto, premesso che il problema da lui sollevato è di una gravità sempre crescente, dato che il fenomeno della siccità si va allargando su tutto il territorio nazionale, pone l'accento sui possibili provvedimenti di emergenza da lui richiesti per fronteggiare la crisi in atto con interventi di carattere strutturale (interventi sui costi aggiuntivi per irrigazione di soccorso, sugli oneri sociali, sui crediti agrari) anche con riguardo alle misure previste dalla citata legge n. 590.

Sottolineati i gravi oneri derivanti dalle tariffe elettriche e dai problemi di trasporto, il senatore Scivoletto prende, poi, atto della dettagliata risposta sui provvedimenti adottati, anche se parziali, ed invita il Governo ad un radicale ripensamento che consenta di fronteggiare efficacemente le minacce che incombono sulla nostra agricoltura.

Il sottosegretario Cimino passa quindi a rispondere alla interrogazione n. 3-00442 dei senatori Cascia ed altri, concernenti i ritardi nella erogazione dei finanziamenti destinati a favorire la costituzione e il funzionamento delle associazioni e delle loro unioni.

Premesso che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha competenza solo relativamente alla unioni delle associazioni, mentre per le associazioni provvedono le Regioni, riferisce dettagliatamente sulle assegnazioni operate dal Ministero nel 1987-1988.

Il senatore Cascia si dichiara non totalmente soddisfatto delle notizie fornite dal Governo, di cui prende atto. Osservato che finalmente si cominciano ad attivare i meccanismi di finanziamento, rileva che si tratta non solo di evitare ritardi, ma anche di fissare criteri che diano certezza.

Si passa quindi alla interrogazione n. 3-00487 dei senatori Scivoletto ed altri, concernente la situazione di estrema gravità e di grandi proporzioni che interessa il comparto serricolo delle provincie di Ragusa, Caltanisetta, Agrigento, Trapani e Siracusa, a causa della caduta verticale dei prezzi dei prodotti ortofruttucoli, dovuta in particolare alla concorrenza delle importazioni dai paesi extracomunitari ed al limitato periodo degli interventi comunitari (luglio-novembre) che esclude il Mezzogiorno, la cui serricoltura va in produzione nel periodo dicembre-giugno.

Nel rispondere alla suddetta interrogazione il sottosegretario Cimino premette che le primizie e le tardizie, proprio per le caratteristiche che le contraddistinguono e per le alte quotazioni raggiunte nel mercati, non rientrano nella logica della protezione comunitaria data ai prodotti ortofrutticoli, in periodi in cui l'eccedenza dell'offerta produttiva determina cadute di prezzo sui mercati.

Rilevato poi che, per quanto riguarda il pomodoro prodotto in serra (percentuale molto ridotta rispetto alle produzioni di pieno campo), la Comunità stabilisce prezzi di ritiro a livelli superiori a quelli previsti per il

pomodoro a pieno campo, aggiunge che la differenza fra i due prezzi non è corrisposta dallo organismo comunitario, ma è a carico della Associazione dei produttori che effettua il ritiro. Successivamente il sottosegretario Cimino rileva come nell'attuale politica di contenimento della spesa comunitaria non sembra conseguibile l'ampliamento del periodo d'intervento per i pomodori di serra; dichiara altresì che non appare possibile una sospensione anche momentanea della importazione dei prodotti ortofrutticoli dai paesi terzi (si tratta di impegni internazionali assunti dalla Comunità europea, nei quali si è tenuto tra l'altro conto di esigenze di tutela fitosanitaria nei calendari di importazione). Assicura quindi, circa la richiesta di fare circolare nei giorni festivi i TIR per il trasporto di prodotti ortofrutticoli di serra, che si è provveduto a segnalare il problema al Ministero competente.

Il senatore Scivoletto si dichiara totalmente insoddisfatto e preoccupato anche per la valenza politica della questione sollevata, dal momento che nell'incontro avuto, nel maggio dello scorso anno con una delegazione di operatori agricoli e di parlamentari e rappresentanti sindacali della provincia di Ragusa, il Ministro dell'agricoltura ebbe a prendere impegni in termini positivi per la revoca del decreto del ministro Pandolfi del 27 febbraio 1986. Impegni del Governo erano stati presi anche per quanto riguarda i ritiri dell'AIMA degli ortofrutticoli prodotti sotto serra.

Sottolinea quindi la debolezza mostrata dal Governo italiano nell'ambito della Comunità europea, le cui norme favoriscono i paesi nordici della Comunità stessa (in particola l'Olanda) nonchè i paesi terzi, ignorando del tutto il princìpio della preferenza comunitaria, il senatore Scivoletto dichiara l'assoluta inaccettabilità di una tale situazione. Chiede quindi che, per quanto riguarda il problema dei trasporti, anzichè lasciare margine di discrezionalità ai prefetti, si predisponga l'elenco di una serie di prodotti di estrema deperibilità, specie quelli provenienti dalle lontane zone periferiche della penisola, consentendone la circolazione anche nei periodi festivi. Conclude chiedendo che di fronte ai drammatici problemi della siccità e delle gelate s'intervenga con un periodo di sospensione degli oneri sociali.

Il rappresentante del Governo risponde quindi alla interrogazione 3-00542 dei senatori Lops ed altri, rilevando che il problema della costituzione di una società unica meridionale per la ristrutturazione e la gestione dell'industria saccarifera potrà essere risolto in tempi brevi a seguito della revisione del piano bieticolo saccarifero attualmente allo studio del Ministero, tenuto conto della evoluzione riduttiva della politica agricola comune e della riduzione chiesta dalla Comunità per quanto riguarda gli aiuti nazionali, da azzerare entro il 1991 o 1992. Il Ministero, aggiunge il sottosegretario Cimino, è impegnato ad ottenere la conferma degli aiuti per la campagna 1989-90 e la stabilizzazione di una congrua percentuale degli stessi per le future campagne.

Il senatore Lops si dice insoddisfatto della risposta avuta; ricorda che la scadenza del mandato del Commissario del Gruppo saccarifero veneto ha provocato una grave situazione di incertezza e richiama l'attenzione sulle ulteriori minacce che vengono dalla Comunità europea, la cui politica tende a ridurre ulteriormente la superficie bieticola e quindi l'attività dei vari stabilimenti. Ribadisce altresì la necessità che il Governi si adoperi, anche eventualmente rivedendo il Piano nazionale bieticolo saccarifero, per dare

certezza assoluta agli operatori del comparto. Sottolinea infine la propria insoddisfazione.

Il sottosegretario Cimino passa quindi a rispondere alla interrogazione n. 3-00467 dei senatori Cascia ed altri, concernente anch'essa il problema della produzione bieticolo saccarifera nel nostro paese ed i relativi interventi comunitari.

Premesso che al Fondo bieticolo nazionale si provvederà a versare la somma di 41 miliardi prelevati dal bilancio AIMA ed una somma di pari impporto mediante opportune variazioni di bilancio, il rappresentante del Governo ribadisce quanto testè riferito circa gli orientamenti della Comunità europea in materia di politica bieticola saccarifera e di livello di aiuti nazionali consentiti. Comunica quindi che sono stati avviati i programmi di ricerca nel settore in questione ed aggiunge che non è stato possibile ottenere, sul piano comunitario, la depenalizzazione della quota B.

Il senatore Cascia si dice totalmente insoddisfatto e preoccupato; pone l'esigenza che il Governo intervenga subito per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti, e richiama l'attenzione su due specifici punti: la questione della bieticoltura meridionale e la revisione del piano.

In ordine al primo punto si tratta di dare attuazione ad un impegno preso in sede CIPE per la costituzione di una società unica; occorre al riguardo assicurare che gli stabilimenti al Sud di proprietà dell'ex Gruppo Montesi siano in attività e, nel contempo, garantire la continuità di azione gestionale da parte del Commissario che attualmente funge da liquidatore più che da gestore. Occorre che il Governo chiarisca, nell'incontro chiesto dalle organizzazioni, come intende agire al riguardo.

Per quanto riguarda il problema della revisione del piano, il senatore Cascia ribadisce fermamente l'esigenza che il Governo italiano - superando quell'errore strategico commesso abbinando la trattativa della questione bieticola con quella generale dei prezzi agricoli - si batta decisamente per avere assicurata una quota pari al suo fabbisogno. Su questi obiettivi dovrà essere basata la revisione del piano bieticolo nazionale.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Aniasi ed altri: deputati Montecchi ed altri; deputati Lo Bianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (1382), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore Vercesi illustra il disegno di legge in titolo con il quale si introducono nuove norme sia sul trattamento che il latte alimentare vaccino deve subire prima della commercializzazione, sia sulla stessa fase della commercializzazione.

Per quanto riguarda il trattamento del latte si propongono anzitutto le norme sul trattamento termico o di effetto equivalente autorizzato (articolo 1) e si individuano in particolare i trattamenti di pastorizzazione, sterilizzazione e altri tipi di trattamenti che possono essere autorizzati dai Ministri della sanità e dell'agricoltura in relazione a particolari eventi (articolo 2).

Il provvedimento inoltre - prosegue il relatore Vercesi - stabilisce le caratteristiche del latte pastorizzato (articolo 3), del latte fresco pastorizzato

(articolo 4) e si occupa dei metodi di analisi e di altri esami di controllo in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione. Si specifica fra l'altro, per quanto riguarda il latte pastorizzato ed il latte fresco pastorizzato, che il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento (articolo 50). Le successive norme introdotte con l'articolo 6 disciplinano dettagliatamente il trattamento di sterilizzazione che porta al «latte sterilizzato a lunga conservazione» (da consumare entro centottanta giorni dal confezionamento) e al latte UHT a lunga conservazione (da consumarsi entro novanta giorni dal confezionamento).

Per la commercializzazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione l'articolo 7 richiede che si tratti di esercizi appositamente autorizzati. Sono previste inoltre, conclude il relatore Vercesi, sanzioni amministrative per l'inosservanza delle nuove norme (articolo 8) e si introducono norme transitorie per i prodotti ottenuti precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge prevista al sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659)
(Rinvio del seguito dell'esame)

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio, si rinvia il seguito dell'esame.

Diana ed altri: Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660)
(Rinvio del seguito dell'esame)

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio, il seguito dell'esame è rinviato.

Giugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)
(Rinvio del seguito dell'esame)

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio, il seguito dell'esame è rinviato.

Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi (789)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Margheriti riferisce che la Commissione bilancio ha posto all'ordine del giorno, in sede di sottocommissione per i pareri, il riesame del parere precedentemente espresso.

Micolini: Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985 (124);

Margheriti ed altri: Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle regioni in cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985 (400);

Margheriti ed altri: Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole e floricole, nonchè delle altre aziende agricole, ripetutamente colpite da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio 1983-1987 (401);

e della Petizione n. 72 attinente ai suddetti disegni di legge

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente Margheriti ricorda che è stato predisposto dall'apposita Commissione un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo, che verrà illustrato dal relatore Bussetti, oggi impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PROSIEGUO DEI LAVORI

Il presidente Margheriti comunica che l'esame in sede referente, dei disegni di legge n. 68, n. 119, n. 900 e n. 1089, concernenti lo sviluppo della proprietà coltivatrice, e, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 256, 391 e 1292, concernenti la difesa, del suolo, saranno riproposti all'ordine del giorno della Commissione fra due settimane, onde consentire al relatore di approfondire ulteriormente le relative tematiche. Il Presidente auspica quindi che, nel frattempo, il Governo possa presentare un proprio disegno di legge da abbinare a quelli di iniziativa parlamentare sulle calamità naturali.

SOLLECITO DI RISPOSTA AD INTERROGAZIONE

Il presidente Margheriti sollecita il Governo a rispondere alla interrogazione n. 3-00649 con la quale egli chiede di conoscere i motivi della mancata nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ISMEA, se risponda a verità che l'ISMEA, dopo aver chiuso il bilancio 1987 con oltre 16 miliardi di *deficit*, abbia oggi oltre 11 miliardi di scoperto di cassa, e a quali risultati sia giunta la commissione d'inchiesta che sarebbe stata nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per l'indebitamento dell'istituto.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

87ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la signora Helga Steeg, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia di Parigi, accompagnata dal dottor Sergio Garribba.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle tecnologie industriali avanzate: audizione della signora Helga Steeg, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia di Parigi

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 9 novembre 1988.

Dopo una breve introduzione del presidente Cassola la signora Steeg illustra l'ambito di attività dell'organismo internazionale in cui opera. Rileva poi come l'Italia resti uno dei maggiori paesi importatori di petrolio per il quale la diversificazione delle fonti energetiche si rivela una necessità maggiore che per altri paesi. Negli ultimi anni, infatti, è stata ridotta la dipendenza dal petrolio, ma non in misura sufficiente.

La diminuzione dei prezzi petroliferi del 1986 e il deprezzamento del dollaro hanno avuto benefici effetti sull'insieme dell'economia italiana: resta il problema della diversificazione per eliminare i rischi connessi agli approvvigionamenti, soprattutto nel lungo periodo. I governi dei paesi industrializzati sono ben consapevoli delle soluzioni politiche, economiche e finanziarie connesse a tale questione: permane tuttavia il rischio che il rinvio delle decisioni possa pregiudicare gli effetti derivanti da una attenta politica energetica.

La signora Steeg, quindi, fornisce dati sulla politica delle scorte petrolifere nei paesi industrializzati la cui gestione va sostenuta con rigore e coerenza. Si sofferma inoltre sulle tendenze in atto in molti dei paesi industrializzati verso una deregolamentazione che, sostanzialmente, si identifica in larga parte con la privatizzazione delle attività energetiche, rilevando come i benefici derivanti ai paesi industrializzati sono strettamente correlati al processo di internazionalizzazione e di reciproca interdipendenza dei mercati.

L'Italia, peraltro, con il nuovo PEN non sembra muoversi verso la

deregolamentazione: quanto all'energia elettrica, in particolare, non è tanto importante il livello delle importazioni quanto quello della diversificazione delle fonti, attese le possibili difficoltà negli approvvigionamenti dall'estero. Auspica inoltre un diverso regime tariffario per l'elettricità e le altre fonti: per quanto concerne il nucleare ritiene opportuno che non vengano precluse le possibilità di ricorrervi nel futuro. Ritiene infatti che non sarebbe utile per i cittadini italiani che venga loro preclusa qualunque possibilità per lo studio dell'impiego di energia nucleare.

Dato quindi atto di una certa tendenza verso la liberalizzazione dei prezzi energetici italiani, ritiene che una politica fiscale al riguardo non sia utile per indurre i consumatori a una reale diversificazione e a un uso più efficiente delle fonti. Una politica fiscale mal concepita, peraltro, può indurre distorsioni nel sistema economico. Si sofferma poi sull'impatto ambientale delle varie materie energetiche, sull'effetto serra e le influenze climatiche: al riguardo occorre sviluppare rapidamente tecnologie adeguate per attenuare i danni crescenti sull'equilibrio naturale che hanno costi finanziari e umani notevoli e per i quali è necessario, in ogni caso, un accordo su scala planetaria.

La signora Steeg, infine, richiama l'attenzione sul ruolo che i governi possono svolgere in tema di sviluppo tecnologico, specie per ciò che concerne l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, le innovazioni tecnologiche in genere, quanto concerne la sicurezza ambientale e un efficiente sviluppo produttivo: in particoalre avverte la necessità di individuare precise priorità che possono variare da paese a paese. Le politiche governative, infatti, devono costituire uno stimolo per le attività dei privati e, al tempo stesso, recare benefici per l'intera economia nazionale, avendo ben presenti le correlazioni con gli altri paesi industrializzati.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente Cassola chiede informazioni sui cambiamenti dei programmi in materia nucleare, compreso il problema della sicurezza, che dopo Chernobyl si sono verificati in altri paesi industrializzati. Il senatore Gianotti domanda chiarimenti sugli effetti derivanti dalla relazione tra i consumi elettrici e lo sviluppo economico.

La signora Steeg, premesso che alcuni paesi (Norvegia, Australia, Nuova Zelanda e Austria) già prima dell'incidente di Chernobyl avevano deciso di non utilizzare l'energia nucleare, anche perchè alcuni di essi sono in realtà autosufficienti con le risorse disponibili, rileva che la Svezia, dipendente dal nucleare in misura del 60 per cento circa, prima del 1986 aveva previsto di ridurre tale fonte entro l'anno 2010; l'Italia e la Svizzera hanno affidato a un *referendum* le proprie decisioni al riguardo; la Francia continuerà senza modifiche i suoi programmi nucleari. La situazione, pertanto, è estremamente diversificata da paese a paese e tuttavia le grandi quantità di energia elettrica continuano ad essere prodotte utilizzando la fissione nucleare: tra l'altro è verosimile che il problema dell'energia nucleare verrà riaperto in un prossimo futuro, anche per ragioni di tutela ambientale, in quanto a differenza del carbone, del petrolio e del gas essa non produce emissione di anidride carbonica cui si attribuiscono cambiamenti climatici su larga scala.

Quanto alla relazione tra consumo e produzione dell'energia elettrica, e i suoi riflessi sullo sviluppo economico, essa appariva pressochè scontata negli scorsi decenni. Ora non più: per alcuni paesi in via di sviluppo, infatti, ove

l'energia viene utilizzata in modo scarsamente efficiente, quella relazione resta di grande importanza mentre per i paesi industrializzati il problema si pone in termini diversi anche perchè la crescita dei consumi va posta in relazione a un più equilibrato sviluppo del mercato globale e dei processi di internazionalizzazione crescenti. Le politiche di approvvigionamento, infine, sono molto varie nei paesi industrializzati: le politiche di approvvigionamento elettrico non sembrano destinate a progressive difficoltà connesse a crescenti spinte di natura protezionistica cosicchè gli enti energetici nazionali dovranno svolgere un ruolo sempre più importante per i paesi interessati. Il processo di integrazione europea non sarà limitato al 1992 ma avrà una progressione crescente.

Il dottor Garribba risponde al quesito relativo ai reattori nucleari della seconda generazione. Egli precisa che l'introduzione di un sistema totalmente nuovo è sempre più difficile di quanto non sia un complesso di innovazioni ai sistemi esistenti: in ogni caso esiste una continuità sostanziale, come risulta dal confronto tra i reattori che si costruiscono attualmente e quelli, tanto diversi, degli anni '60. I tempi possono comunque essere lunghi ed è necessario che entrino in gioco un complesso di interessi, che vanno da quello della sicurezza alla protezione dell'ambiente; bisogna inoltre rendere più flessibile l'impiego della fonte nucleare, che oggi serve soltanto alla produzione di energia elettrica. Il dottor Garribba afferma comunque che non si sta facendo molto, a livello internazionale, per la realizzazione di reattori della seconda generazione o, come anche si dice, a sicurezza intrinseca e precisa che una sicurezza totale non è comunque realizzabile, nel senso che nessun reattore può eliminare la radioattività. Egli sottolinea infine la possibilità di introdurre nel settore nucleare tecnologie maturate in altri settori.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

Nomina del Presidente del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il presidente Cassola riferisce in senso favorevole sulla proposta di confermare il professor Umberto Colombo alla Presidenza dell'ENEA.

Il senatore Gianotti annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti, auspicando peraltro il rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione. Analogo rilievo svolge, in una dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo democratico cristiano, il senatore Aliverti. Il senatore Corleone svolge una dichiarazione di voto contrario, sostenendo l'illegittimità di un terzo mandato per l'attuale Presidente e la necessità di una svolta nella politica dell'Ente.

Si svolge quindi la votazione a scrutinio segreto, alla quale prendono parte i senatori Acone (in sostituzione del senatore Pezzullo), Aliverti, Baiardi, Cappelli, Cardinale, Cassola, Consoli, Corleone, D'Amelio, Fogu, Galeotti, Gianotti, Meraviglia (in sostituzione del senatore Mancia) e Vettori.

La proposta risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11,30.

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Battaglia e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Babbini e Butini.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il ministro Battaglia, dopo aver ricordato che oggi inizia i suoi lavori la Commissione presieduta dal professor Filippi, esprime un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto in passato da tale organismo che ha saputo seguire criteri di rigorosa obiettività, evitando sia la subalternità ad interessi costituiti che facili populismi.

Il Ministro afferma che il Governo adotterà le sue decisioni senza sottostare ad altri vincoli che non siano quelli imposti dalla obiettività dei dati di fatto e dai problemi aperti nel settore assicurativo. Egli ricorda a questo proposito l'esigenza di una riduzione dei costi e di un miglioramento nella qualità del servizio, l'andamento della sinistrosità e la ricaduta economica delle decisioni in questa materia.

Egli precisa che il Governo sta mettendo a punto un suo disegno di legge in materia di assicurazione RCA e conclude assicurando formalmente che la decisione del Governo sarà obiettiva poichè terrà conto di tutti gli elementi del problema.

Il sottosegretario Babbini fornisce quindi un'analisi dettagliata della questione, ricordando in primo luogo i lineamenti della legislazione di settore. In particolare precisa i meccanismi relativi alla determinazione dei premi puri e dei caricamenti, sottolineando il carattere rigoroso e obiettivo della metodologia prevista dalla legge nonchè i risultati assai positivi finora realizzati. In ogni caso, egli afferma, non sarebbe oggi possibile fare delle cifre: si può soltanto affermare che la decisione del Governo seguirà principi che sono idonei a garantire una tariffa equa.

Il Sottosegretario sottolinea quindi che la peculiarità del sistema normativo vigente consiste nell'uso dello strumento assicurativo, e di forme giuridiche privatistiche, per garantire finalità pubbliche quali la sicurezza del risarcimento. I progetti di riforma presentati nella precedente e nell'attuale legislatura si muovono, del resto, nel solco già tracciato, con la finalità di estendere l'area dei soggetti tutelati e i controlli pubblici.

L'equità della tariffa corrisponde al carattere di vero e proprio servizio pubblico che l'assicurazione ha assunto.

Il sottosegretario Babbini ricorda che la legislazione vigente avrebbe consentito interpretazioni diverse: la prassi di fatto seguita è andata nel senso di fare della tariffa un vero e proprio prezzo amministrato. Questo ha permesso di superare le difficoltà del mercato degli anni '70, di far fronte allo sviluppo del parco automobilistico nazionale, di contenere l'aumento delle tariffe. In ogni caso, egli afferma, il vero problema che si pone in vista del mercato unico europeo non consiste nel livello delle tariffe ma nella qualità dei servizi.

Il Sottosegretario delinea, poi, le ipotesi di riforma legislativa, sottolineando la necessità di disporre di dati più aggiornati e l'opportunità di un inserimento nella Commissione Filippi di rappresentanti degli utenti, nonchè l'esigenza di una maggiore personalizzazione delle tariffe. Egli rileva i limiti della concorrenza fra imprese e illustra le linee generali della proposta di direttiva, recentemente presentata dalla Commissione della CEE in questa materia.

Il Sottosegretario si sofferma infine sul problema di un rafforzamento della concorrenza, dichiarando di condividere il giudizio del professor Filippi circa i rischi che si accompagnerebbero, oggi, a una liberalizzazione delle tariffe. Egli afferma peraltro che la situazione potrà essere diversa in futuro, se vi sarà un rafforzamento dei controlli da parte dell'ISVAP e da parte dell'auspicata Autorità nazionale per la salvaguardia della concorrenza.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore Galeotti esprime innanzitutto l'apprezzamento del Gruppo comunista per la puntuale esposizione del sottosegratario Babbini: in particolare condivide l'obiettivo di modernizzare il settore, tenuto conto che la scadenza del 1992 porrà problemi nuovi, non soltanto di adeguamento strutturale ma anche di rinnovate garanzie in tema di stabilità, efficienza e concorrenza tra le imprese assicurative. Il periodo di transizione che separa da quella scadenza deve essere utilizzato per consolidare quanto di positivo realizzato nell'ambito delle tariffe RCA con l'avvertenza, tuttavia, che il divario evidenziato tra l'esosa richiesta dell'ANIA (19,3 per cento) e quella dell'UNIPOL (12,6 per cento) sottolinea gli elementi di natura soggettiva che, in qualche modo, finiscono per inficiare il metodo di calcolo utilizzato. Altre differenze derivano dalla diversa redditività delle riserve obbligatorie ma, in definitiva, è necessario che il Governo valuti attentamente tutti gli elementi, specie quelli che si prestano a una diversa lettura da parte dei soggetti interessati.

In vista delle modifiche alla vigente disciplina, pertanto, appare necessario approfondire una serie di criteri suscettibili di prefigurare il passaggio da un regime di prezzi amministrati a uno di prezzi controllati. Nel frattempo – prosegue il senatore Galeotti – è auspicabile un ruolo più incisivo dell'ISVAP, il trasferimento del conto consortile dall'INA all'Istituto di vigilanza, l'introduzione di elementi concorrenziali, una maggiore dinamicità dell'Istituto per quanto concerne tariffe ed efficienza delle aziende. Richiama infine la necessità di congelare la richiesta dell'ANIA e di valutare l'opportunità che una parte della riforma venga anticipata, in considerazione degli obiettivi largamente condivisi, coinvolgendo in un ampio confronto utenti e soggetti interessati.

Il senatore Amabile, nel condividere le indicazioni dei rappresentanti del Governo, ricorda che il generale consenso deriva da una normativa che fu

adottata dal Parlamento con il concorso di maggioranza e gruppi di opposizione. È necessario, tuttavia, creare le premesse per un significativo contenimento dei costi, favorendo la rapida riforma di taluni aspetti della vigente normativa, tra cui le garanzie per gli utenti e le imprese assicurative.

Chiede quindi chiarimenti circa la richiesta di conguaglio *a posteriori* anticipata dall'UNIPOL qualora le sue previsioni risultassero eccessivamente ottimistiche: ciò avrebbe indubbi riflessi di natura finanziaria ed equitativa nei confronti degli utenti. Domanda inoltre quali ulteriori iniziative possano favorire l'esercizio di un maggiore controllo da parte dell'ISVAP senza il quale si renderebbe più difficile non soltanto l'auspicato processo di liberalizzazione e personalizzazione delle tariffe ma anche l'efficienza e la stabilità dell'intero sistema assicurativo. Si augura infine il rapido avvio di una nuova fase per l'assicurazione RCA.

Il senatore Consoli, rilevato che le tariffe italiane sono superiori in termini relativi a quelle europee, chiede chiarimenti sul meccanismo di riforma del sistema tariffario che si intende adottare, atteso che il professor Filippi ha recentemente confermato che le tariffe sono state determinate in base alle norme di legge e non contrattate con le imprese. Ritenute, quindi, poco credibili richieste di aumento pari al 400 per cento circa del tasso di inflazione, si chiede se non sia il caso di modificare rapidamente la normativa che consente tali proposte ovvero se non occorra evitare aumenti tariffari che superino il tasso di inflazione programmato.

Il presidente Cassola associa all'apprezzamento per l'intervento svolto dal sottosegretario Babbini quello per i senatori intervenuti nel dibattito; rileva che il sistema di determinazione delle tariffe si presta ad aggiustamenti estremamente soggettivi e pertanto inaccettabili; sollecita il Governo a favorire un incontro della competente Commissione ministeriale con gli utenti ed esprime il proprio consenso in ordine alle linee di riforme preannunciate dal Governo.

Il sottosegretario Babbini, nel ringraziare gli intevenuti nel dibattito, precisa che le asserite ipotesi di recupero tariffario rispetto agli anni precedenti sono estranee alla normativa vigente. Il conto consortile, poi, fornisce alle imprese dati aggregati e dati analitici ed esprime una tendenza tariffaria che si attesta sugli indici dei costi medio-bassi delle imprese. Gli altri parametri, costituiti dal tasso di inflazione e dall'indice di sinistrosità (in aumento), consentiranno al Governo di determinare con sufficiente precisione la prossima tariffa, nel rispetto della legislazione vigente e senza necessità di immediate riforme parziali del meccanismo in uso. Circa la proposta di una maggiore liberalizzazione, alternativa a quella che intende mantenere il regime vincolistico, precisa che in questo ultimo caso sarebbe possibile l'esame dell'ipotesi di conguaglio a posteriori mentre nel primo caso si andrebbe necessariamente in direzione di un regime di prezzi controllati.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cherchi ed altri; Curci ed altri; Cherchi ed altri: Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504),

(Discussione e approvazione)

Il relatore Fogu, dato conto degli interventi organici previsti dalla legge n. 752 del 1982, la cui operatività è esaurita dal 31 dicembre 1986, rileva che

le premesse di una strategia di sostegno e risanamento del settore estrattivo italiano ivi contenute, presupponevano la prosecuzione nel tempo di tale attività per non rischiare di cancellare una cultura e un patrimonio di esperienze di antica tradizione mineraria. A tal fine fu provveduto per il 1987 con il decreto-legge n. 318, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, e per il 1988 con il disegno di legge in titolo. Questo si presenta, sostanzialmente, come una anticipazione della nuova disciplina delineata nelle proposte di legge recanti le linee di indirizzo della politica mineraria fino al 1992 (atti Camera nn. 750, 1367, 3418 e 3435). La modifica degli interventi di sostegno alle miniere in perdita di gestione, e soprattutto la disciplina per la realizzazione di attività sostitutive nelle aree minerarie colpite da crisi, dà attuazione all'ordine del giorno già approvato dal Senato nella seduta del 1° ottobre 1987.

Il relatore Fogu illustra quindi analiticamente il contenuto degli articoli e auspica la rapida approvazione del disegno di legge che assume un carattere strategico non solo per l'occupazione ma anche per la diversificazione delle fonti energetiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore Cardinale esprime il consenso del Gruppo comunista al disegno di legge di iniziativa parlamentare che permette di utilizzare somme, all'uopo accantonate nell'esercizio finanziario 1988, e di introdurre significativi, ancorchè parziali, elementi di riforma e di riconversione produttiva.

Il presidente Vettori si associa alle positive valutazioni del disegno di legge in titolo e motiva il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il sottosegretario Butini si riconosce nelle motivazioni ampiamente espresse dal relatore. Gli indirizzi tendenti a interventi di natura sostitutiva in aree significative per la produzione mineraria, egli prosegue, consentono di prefigurare non soltanto la riconversione produttiva ma il rinnovamento dell'intera politica mineraria. Egli si augura, infine, la prossima discussione del disegno di legge che riformerà la vigente disciplina in modo sistematico.

Si passa alla votazione.

Senza discussione e senza modifiche sono separatamente posti ai voti, e approvati, gli articoli del disegno di legge e il medesimo nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 18,15.

LAVORO (11ª)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1989

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Carlotto.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Giugni, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è svolta in sede di Ufficio di presidenza l'audizione informale dei rappresentanti dei sindacati e degli imprenditori in merito alle relazioni interne del gruppo FIAT, rileva che la Commissione segue con attenzione lo sviluppo della vicenda, riservandosi di valutare in un momento successivo se esistano ulteriori spazi di intervento.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493);

Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (*Stralcio degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge C. 3206 deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1988*) **(1455)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore Toth, facente funzione di relatore in temporanea sostituzione del senatore Perricone, ricorda preliminarmente che con lettera del 13 gennaio scorso il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto a nome del Governo, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Senato, che il disegno di legge n. 1455 sia sottoposto alla procedura normale di esame e approvazione. Pertanto, la Presidenza del Senato ha disposto che il suddetto disegno di legge riprenda il proprio *iter* in sede referente, congiuntamente al disegno di legge n. 1493.

Riferisce quindi – dopo aver ricordato che nella seduta del 14 dicembre scorso era stata svolta la relazione sul disegno di legge n. 1455 – in ordine alle modifiche introdotte dal decreto predisposto dal Governo. Risulta modificato – prosegue il relatore Toth – il comma 8 dell'articolo 2, nel senso che l'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; il comma 1 dell'articolo 3, in quanto risulta eliminata la possibilità di consentire rateazioni dei pagamenti a 36 mesi, così come pure è soppressa la previsione di cui al comma 2 che consente all'INPS e all'INAIL di stipulare accordi con aziende e istituti di credito, al fine di ottenere anticipazioni. Ulteriori modifiche – rileva il relatore Toth – concernono l'articolo 10 relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali che, nel decreto predisposto dal Governo, prevede una drastica riduzione delle imprese cui la riduzione è concessa: in particolare, non risultano più comprese le imprese con più di 15 dipendenti, nonchè le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Osserva inoltre che i termini sono prorogati al 30 novembre 1989 a favore delle donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni, e che risulta altresì modificata la lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 10, nel senso che le riduzioni non spettano per i lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali. Rileva quindi che l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10 risulta valutato in lire 5.732 miliardi per il 1989 e che il decreto governativo prevede un differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, nonchè del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Ha quindi, la parola il rappresentante del Governo Carlotto che, dopo aver ricordato preliminarmente che la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali faceva parte di quel complesso di interventi di «accompagnamento» alla legge finanziaria, aventi lo scopo di integrare la manovra di bilancio predisposta dal Governo, osserva che da tale premessa scaturisce il ricorso alla emanazione del decreto-legge n. 548 che non intende alterare le intese già conseguite, se non limitatamente alla platea dei destinatari degli interventi di fiscalizzazione dei contributi sociali di malattia, la cui durata è prevista fino al 30 novembre 1989, ciò anche al fine di recuperare disponibilità economiche in funzione di specifici interventi di rilevante contenuto sociale e in base alla logica della ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse. Il ripristino dell'iniziale ambito di applicazione degli interventi di fiscalizzazione – prosegue il sottosegretario di Stato Carlotto – ha comportato l'esclusione di alcune categorie, quali le imprese di autotrasporto, quelle termali, quelle esercenti sale cinematografiche, le imprese commerciali con più di 15 dipedenti, gli enti, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro, i concessionari di impianti di trasporto in zone montane e le imprese armatoriali, ad eccezioni di quelle operanti su linee internazionali. Conclude infine, sottolineando che il provvedimento predisposto dal Governo prevede la proroga degli sgravi contributivi, dell'incentivazione per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno e dell'ambito di operatività del piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Su proposta del presidente Giugni, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1354), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

In considerazione del fatto che non risulta ancora pervenuto il parere da parte della Commissione bilancio, la Commissione concorda di rinviare il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 11,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Contenimento della spesa sanitaria (1449), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491)
(Esame e proposta di questione pregiudiziale)

Il presidente Zito, nel riassumere i termini del dibattito finora svolto, avverte che si procederà all'esame congiunto dei due disegni di legge in titolo, in quanto aventi identico oggetto.

Invita quindi il senatore Melotto a riferire sul disegno di legge n. 1491, essendo già stata svolta la relazione sul disegno di legge n. 1449, di cui è pure iniziata la discussione generale.

Riferisce alla Commissione il senatore Melotto il quale sottolinea che nel decreto-legge n. 546 non sono incluse nè le disposizioni relative alle esenzioni dalla partecipazione alla spesa, tranne quella concernente l'applicazione del *ticket* del 40 per cento per determinati farmaci con l'esclusione delle categorie esenti, nè le disposizioni in materia di attuazione del contratto di lavoro, comprese invece, nel disegno di legge n. 1449. È inoltre diversa la previsione della data entro la quale si provvede alla revisione del prontuario terapeutico: nel decreto-legge la data ultima prevista è il 30 giugno 1989, nell'altro provvedimento il 31 dicembre 1989.

In sede di discussione generale interviene il senatore Ranalli, il quale ricorda come il Gruppo comunista in Assemblea abbia espresso avviso contrario al riconoscimento dei requisiti della necessità e dell'urgenza del decreto-legge in titolo che con le sue disposizioni si sovrappone ad analoga normativa contenuta in un provvedimento già all'esame della Commissione. In proposito fa notare che anche per altre materie, rispetto alle quali erano

stati presentati appositi disegni di legge già all'esame, il Governo ha emanato decreti-legge con conseguente sovrapposizione di norme tanto da porre problemi procedurali per la cui risoluzione il presidente Spadolini avrebbe fornito le necessarie indicazioni.

Quanto al merito del decreto-legge, il senatore Ranalli osserva che non sono state ivi incluse disposizioni già presenti nel disegno di legge n. 1449 in quanto ritenute prive dei requisiti di necessità ed urgenza. Chiede, pertanto, se la maggioranza abbia intenzione di apportare modifiche al decreto, che comunque deve essere sottoposto alla votazione dell'Assemblea non oltre il trentesimo giorno dal suo deferimento alla Commissione competente, o se abbia un diverso orientamento. Con riferimento poi alle affermazioni del ministro del tesoro Amato, secondo cui ci sarebbe uno sfondamento di 2.500 miliardi nel comparto sanitario, si domanda in che misura le disposizioni ora all'esame consentano un contenimento della spesa, dal momento che, nonostante tali disposizioni, prima dallo stesso Governo considerate sufficienti ai fini di una gestione contenuta, si ritiene comunque di dover registrare un *deficit* di 2.500 miliardi.

Nel ricordare come ad ogni legge finanziaria in questi anni siano state connesse norme di contenimento per poi ricorrere in corso d'anno a misure di ripianamento dei disavanzi con conseguenti prelievi fiscali e diffuso malessere, il senatore Ranalli, fatto presente come lo stesso Governo riconosca l'inefficacia delle misure proposte, comprese quelle contenute nei provvedimenti all'esame, sollecita un dibattito ad alto livello tra maggioranza ed opposizione su una tematica progettuale al fine di determinare un corso diverso della sanità, individuando meccanismi nuovi, interni e non esterni al sistema, in funzione della sua autodeterminazione. Tale livello più alto di discussione, ad avviso del senatore Ranalli, dovrebbe partire dalla Commissione sanità e l'occasione per sviluppare una nuova metodologia potrebbe essere la discussione del Piano sanitario nazionale la cui predisposizione è stata già annunciata dal ministro Donat-Cattin. I provvedimenti all'esame – conclude il senatore Ranalli – non modificheranno per nulla l'attuale situazione.

Dopo un intervento del senatore Imbriaco per richiesta di chiarimenti procedurali, forniti dal presidente Zito, replica il relatore Melotto.

Anch'egli si dice amareggiato in quanto si augurava che, dopo una serie di analisi, si arrivasse a conclusioni idonee a portare correzioni tali da consentire una gestione ottimale di un servizio che riguarda la generalità dei cittadini. Ricorda comunque che alla Camera è stato presentato dal Governo un provvedimento di riforma generale del sistema, su cui si augura che presto la Commissione sanità del Senato possa confrontarsi. Ritiene peraltro che nel frattempo siano necessari anche provvedimenti parziali, come quelli all'ordine del giorno, dovendosi comunque tener conto che se non si riesce a saldare l'autonomia della spesa con l'autonomia della entrata su un piano generale, non è possibile realizzare una corretta gestione del servizio che, data la diversità delle situazioni regionali, non può che fondarsi sulla piena responsabilizzazione della periferia, anzichè su interventi centralistici. In caso contrario, aggiunge il relatore Melotto, si dovrà procedere a continui ripiani, dal momento che gli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie si sono dimostrati insufficienti. Egli sottolinea poi come il provvedimento, pure essendo parziale, consente di operare una profonda revisione del prontuario,

saldandolo con i piani di settore. Quanto alla procedura di esame dei due provvedimenti in titolo propone di prendere come testo base il disegno di legge n. 1449 in quanto più completo del decreto-legge e già definito dall'altro ramo del Parlamento che su tale provvedimento ha lavorato con attenzione e con approfondimento. Conseguentemente avanza una questione pregiudiziale rispetto al disegno di legge n. 1491 da sottoporre con relazione all'Assemblea ove ad essa la Commissione si dichiarasse favorevole. Ritiene infine che le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio nel parere fornito sul disegno di legge n. 1449 riguardino il merito del provvedimento che rientra nella competenza della Commissione sanità.

Ha quindi la parola il sottosegretario Marinucci Mariani.

Riconosce che con l'emanazione del decreto-legge si è prodotta una situazione di complessità: fa tuttavia presente che l'attuale orientamento del Governo è quello di sollecitare l'*iter* legislativo del disegno di legge n. 1449 e di accantonare l'esame del decreto. In relazione poi alle osservazioni del senatore Ranalli, il sottosegretario Marinucci Mariani fa presente che l'impostazione del Servizio sanitario nazionale potrà positivamente modificarsi con il varo del piano sanitario nazionale che dovrebbe essere presentato al Parlamento non oltre il mese di marzo. Tuttavia, ella aggiunge, anche se il piano potrà costituire un utile punto di riferimento, sarà necessaria una responsabilizzazione a livello finanziario delle regioni. Quanto al parere espresso dalla Commissione bilancio, condivide le osservazioni del relatore Melotto.

Il senatore Imbriaco rileva che il Governo, imponendo con arroganza senza precedenti un decreto-legge nonostante che il Parlamento fosse impegnato proprio nell'esame di analoghe tematiche, ha posto un problema politico di estrema gravità. Il decreto peraltro andrà all'esame dell'Assemblea entro la prossima settimana. Ribadisce che il Gruppo comunista è dell'opinione che debba essere esaminato solo il disegno di legge n. 1449.

Il senatore Condorelli ritiene che l'esame congiunto dei due provvedimenti sia logico, dato che gran parte delle disposizioni del disegno di legge n. 1449 sono ricomprese nel decreto-legge. Pertanto, dato che il decreto-legge deve comunque a norma regolamentare essere sottoposto all'esame dell'Assemblea entro il trentesimo giorno dal suo deferimento alla Commissione competente, il senatore Condorelli propone di prendere tale provvedimento come testo base, apportandovi eventuali modifiche che recepiscano disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1449 e non comprese nel decreto.

Il presidente Zito fa presente che se si prende a base dell'esame il disegno di legge n. 1449, già approvato dalla Camera dei deputati, occorrerebbe poi proporre all'Assemblea del Senato una questione pregiudiziale sul decreto-legge. In caso contrario, potrebbe essere preso a base dell'esame il decreto-legge, al quale potrebbero essere proposte modifiche al fine di inserirvi le parti del disegno di legge n. 1449 in esso non ricomprese.

Il relatore Melotto, pur rilevando che il decreto-legge ha fatto scattare le date previste per il procedimento di revisione del prontuario terapeutico, che altrimenti sarebbero slittate ulteriormente, ribadisce che una sollecita approvazione del disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, accelererebbe l'*iter* delle disposizioni in esame.

Il senatore Natali, dopo aver rilevato che i problemi procedurali relativi all'esame dei provvedimenti in titolo derivano dal fatto che il decreto-legge non ha riprodotto l'intero testo del disegno di legge n. 1449, già approvato dalla Camera dei deputati, dichiara di condividere l'orientamento espresso dal relatore Melotto.

Il presidente Zito fa presente a sua volta che, se porre a base dell'esame il disegno di legge n. 1449 comporterebbe la necessità di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sul decreto-legge, anche l'inserimento nel testo del decreto-legge delle disposizioni di legge n. 1449 in esso non comprese potrebbe porre problemi procedurali, dato che non è certo per queste ultime il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Il senatore Imbriaco fa notare che gran parte della Commissione ritiene che la presentazione del decreto sia stata un attacco alle prerogative del Parlamento e rileva che la maggioranza la settimana scorsa ha invece deciso in Assemblea il riconoscimento della sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza per il decreto stesso.

Il senatore Ranalli ritiene che si debba porre a base dell'esame il disegno di legge n. 1449.

La Commissione decide quindi di porre a base dell'esame il testo del disegno di legge n. 1449.

La seduta è sospesa alle ore 11,55 ed è ripresa alle ore 12,30.

Si passa pertanto all'esame degli articoli di tale disegno di legge.

Il senatore Imbriaco, con riferimento all'articolo 1, sottolinea che, a giudizio del Gruppo comunista, le disposizioni in esso contenute non potranno comportare alcuna riduzione nella spesa farmaceutica per il 1989. È ormai chiaro, egli dice, che il Governo non ha alcuna capacità di governare la spesa farmaceutica in quanto i *tickets* non hanno dato alcun risultato, nè può servire il blocco del prezzo dei farmaci attualmente in commercio, dato che verranno certamente posti in commercio nuovi farmaci, privi di effetti terapeutici realmente migliorativi, a prezzi notevolmente più alti; i medici poi tenderanno a prescrivere tali nuovi farmaci.

Il senatore Perina fa notare al senatore Imbriaco che di fatto il 50 per cento delle prescrizioni di farmaci è costituito da autoprescrizioni.

Il senatore Imbriaco illustra quindi cinque emendamenti da lui presentati all'articolo 1. Il primo di essi, tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 1, prevede che fino al 31 dicembre 1989 l'inclusione di farmaci nuovi nel prontuario terapeutico sia consentita solo se la Commissione consultiva unica del farmaco, per la quale si prescrive altresì la pubblicità delle sedute, deliberi all'unanimità sul comprovato miglioramento terapeutico del nuovo farmaco rispetto alle specialità già presenti nel prontuario. Il secondo emendamento tende ad inserire un periodo aggiuntivo al comma 2, prevedendo che le nuove confezioni di farmaci non possano essere poste in vendita a prezzi maggiorati rispetto alle confezioni sostituite, a parità di sostanza contenuta. Il terzo emendamento, al comma 3, tende ad anticipare, al 30 giugno 1989 il termine entro il quale si dovrà provvedere alla revisione del prontuario terapeutico. Il quarto emendamento mira a sostituire il primo periodo del comma 4 prevedendo che il prontuario

terapeutico debba contenere a parità di efficacia il farmaco a più basso prezzo e che debbano essere esenti da *tiket* i farmaci compresi nel prontuario terapeutico stesso. Il quinto emendamento al comma 4 prevede l'anticipazione al 31 marzo 1989 della data entro la quale il Ministro della sanità deve riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della Commissione consultiva unica del farmaco.

Il senatore Perina si pronuncia contro gli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco. In particolare sul primo di essi, osserva che, per alcuni tipi di farmaci, variazioni anche minime delle molecole possono comportare miglioramenti notevoli degli effetti terapeutici. Dopo aver ricordato che la procedura per la revisione del prontuario terapeutico è già stata disciplinata dalla legge finanziaria per il 1988, il senatore Perina ritiene criticabile imporre che vi sia l'assenso dell'unanimità dei componenti della Commissione consultiva unica del farmaco per l'immissione di nuovi farmaci nel prontuario.

Il senatore Alberti, nel pronunciarsi favorevolmente sugli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco, con particolare riferimento al primo di essi, ritiene opportuna la decisione dell'unanimità dei componenti della Commissione unica del farmaco per l'immissione di nuovi farmaci nel prontuario, trattandosi di una Commissione scientifica e non di un organo politico.

Quanto al secondo emendamento, il senatore Perina esprime avviso contrario, ritenendo congrue le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1449 dal momento che si individua la confezione ottimale delle specialità medicinali in funzione del ciclo di terapia, riferendosi altresì per la determinazione del prezzo delle nuove confezioni alla variazione del dimensionamento, comportando necessariamente una nuova confezione un maggior costo. Su tale emendamento si sviluppa un dibattito al quale partecipano il senatore Ranalli (per richiesta di chiarimenti al sottosegretario Marinucci Mariani su cosa debba intendersi per confezione), il sottosegretario Marinucci Mariani (secondo cui le disposizioni in questione dovrebbero produrre un risparmio), la senatrice Ongaro Basaglia (che ritiene opportuno riferirsi al sistema vigente in Gran Bretagna sulla distribuzione dei medicinali), il senatore Imbrìaco (al cui avviso l'emendamento proposto garantisce contro le eventuali speculazioni dell'industria farmaceutica e consente di conseguire realmente un risparmio), di nuovo il senatore Ranalli (il quale teme che la variazione delle confezioni in relazione al ciclo di terapia consenta all'industria di aumentare il prezzo), il presidente Zito (secondo il quale il risparmio si ottiene con la individuazione della confezione ottimale in funzione del ciclo di terapia che comporta una riduzione dei farmaci, fermo restando un possibile aumento di prezzo sulla base dell'aumento del costo per le nuove confezioni, peraltro determinato del CIP), il senatore Condorelli (che dichiara di condividere il testo del disegno di legge, ritenendo peraltro che la materia non dovrebbe neanche essere oggetto di normativa legislativa).

Quindi ha la parola il relatore Melotto, il quale si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco sottolineando in particolare come ormai già la finanziaria dello scorso anno abbia legiferato sul prontuario terapeutico, tendendosi successivamente a ridurre i termini previsti per la esclusione dal prontuario stesso di determinati farmaci il cui

uso è stato peraltro scoraggiato con la prevista applicazione di un *ticket* del 40 per cento. Con riferimento al primo emendamento il relatore fa presente come la prevista necessità dell'unanimità dell'assenso dei membri della commissione circa i requisiti dei nuovi farmaci per la loro inclusione nel prontuario può divenire ricattatoria.

Il sottosegretario Marinucci Mariani si dichiara contraria a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco.

Il senatore Imbrìaco trasforma quindi il primo emendamento da lui presentato in due emendamenti distinti: uno relativo alla necessità della unanimità dei consensi all'interno della Commissione consultiva unica del farmaco per le deliberazioni sull'inserimento dei nuovi farmaci nel prontuario l'altro relativo alla pubblicità degli atti della Commissione. Posti ai voti separatamente entrambi gli emendamenti non sono accolti.

Successivamente non è accolto il secondo emendamento presentato dal senatore Imbrìaco dopo che lo stesso senatore Imbrìaco in sede di dichiarazione di voto ha affermato che le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 rischiano di far conseguire un risultato opposto a quello voluto e cioè un aumento indiscriminato del prezzo dei farmaci in conseguenza di manovre speculative dell'industria farmaceutica.

Sono quindi respinti dalla Commissione il terzo e il quarto emendamento, mentre il quinto è dichiarato assorbito nel primo emendamento precedentemente respinto.

La seduta è sospesa alle ore 13,20 ed è ripresa alle ore 13,40.

La Commissione accoglie l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore Imbrìaco illustra tre emendamenti, da lui presentati unitamente ai senatori Alberti ed Ongaro Basaglia. Il primo di essi, sostitutivo del comma 1, prevede che nel corso del 1989 la spesa per le prestazioni specialistiche convenzionate non possa superare l'onere sopportato secondo il consuntivo del 1988, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalle tariffe della nuova convenzione. Il secondo tende ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 2, e prevede una serie di misure per il rilancio delle strutture diagnostiche pubbliche nelle regioni meridionali. Il terzo infine prevede la soppressione del comma 4, riguardante la proroga al 31 dicembre 1989 del termine entro il quale è possibile stipulare convenzioni con strutture diagnostiche intestate a società di capitali. Con riguardo a tale ultimo emendamento il senatore Imbrìaco fa presente che, come ha denunciato recentemente anche l'Alto commissario per la lotta alla mafia, le organizzazioni criminali si servono anche delle strutture sanitarie convenzionate per riciclare denaro di provenienza illecita.

Il senatore Alberti esprime consenso con gli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco e, con riferimento all'ultimo di essi, sottolinea che vi sono società di capitali che gestiscono strutture sanitarie convenzionate, le quali in realtà rappresentano interessi mafiosi e camorristici e pertanto occorre escludere qualsiasi proroga per la conclusione di convenzioni con società di capitali.

Il relatore Melotto si dichiara contrario agli emendamenti presentati dal senatore Imbrìaco. Con riferimento al primo di essi, osserva che il testo

dell'articolo 2 opportunamente tende a limitare il ricorso a strutture laboratoristiche convenzionate, in considerazione dell'abnorme aumento di spesa a tal riguardo verificatosi nel 1988. Sul terzo emendamento il relatore osserva che effettivamente il sistema attuale non dà garanzie di trasparenza; è però indispensabile tener conto del fatto che oggi il singolo professionista non può dotarsi dei notevolissimi capitali necessari per acquisire strutture laboratoristiche. Sarebbe comunque necessario - egli dice - un intervento che regolasse organicamente tutta la materia. Per quanto riguarda invece il secondo emendamento presentato dal senatore Imbriaco, il relatore Melotto chiede di ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno al quale egli darebbe il suo assenso.

Il sottosegretario Marinucci Mariani si pronuncia contro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 e rileva, con riferimento al primo di essi, che il comma 1 dell'articolo 2 tende, come è indispensabile, a ridurre la spesa per la specialistica convenzionata esterna. Circa il terzo emendamento, osserva poi che vi è una legge del 1939 che vieta la costituzione di società di professionisti in campo sanitario, per cui la norma di cui al comma 4 si rende necessaria.

Vengono respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 e viene quindi accolto l'articolo 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del parlamento.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore Imbriaco illustra un emendamento tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo.

Il presidente Zito ricorda che una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 4 dell'articolo in esame fu approvata dalla Commissione in sede di esame del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, ma successivamente nel corso dell'esame in Assemblea il Ministro della sanità chiese che tale disposizioni fosse eliminata. Esprime pertanto stupore per il fatto che analoga opposizione il Governo non abbia manifestato in sede di esame del testo attualmente all'esame.

Dopo che il relatore Melotto ed il sottosegretario Marinucci Mariani si sono dichiarati contrari all'emendamento presentato dal senatore Imbriaco, tale emendamento viene respinto dalla Commissione e, successivamente, l'articolo 3 viene accolto dalla Commissione, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Imbriaco illustra un emendamento tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo.

Il relatore Melotto ed il sottosegretario Marinucci Mariani si dichiarano contrari a tale emendamento.

L'emendamento viene quindi respinto dalla Commissione che successivamente approva l'articolo 4 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore Imbriaco illustra un emendamento soppressivo dell'articolo.

Il senatore Alberti si dichiara favorevole all'emendamento e fa notare che l'articolo 5 vulnera il principio dell'autonomia regionale.

Il relatore Melotto ricorda di essersi sempre pronunciato per una responsabilizzazione delle regioni e quindi per la loro autonomia; osserva tuttavia che il testo in esame ha caratere limitato e che la disposizione di cui all'articolo 5 è motivata con l'assoluta necessità di contenere il *deficit*

pubblico. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento presentato dal senatore Imbrìaco.

Il sottosegretario Marinucci Mariani si dichiara contrario all'emendamento. Esso viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva l'articolo 5 senza modifiche e, senza discussione, approva poi l'articolo 6, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La Commissione si dichiara poi favorevole alla questione pregiudiziale avanzata dal relatore Melotto in ordine al disegno di legge n. 1491; questione che sarà sottoposta, con relazione, all'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Zito avverte che la seduta pomeridiana prevista per la giornata di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Pagani dà conto di quanto è emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenuto il 12 scorso, facendo presente che si sta procedendo alla organizzazione dei sopralluoghi in Francia e Gran Bretagna nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità di bacino, per la quale è già pervenuto un assenso in via di massima; che si sta richiedendo alla Presidenza del Senato una autorizzazione in via di massima in ordine allo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla funzionalità e gli effetti della legislazione sui terremoti che hanno colpito la Campania, la Puglia e la Basilicata nel 1980; e che si è ipotizzato di procedere, nell'ambito di un apposito comitato ristretto, alla predisposizione del parere sul Piano energetico nazionale, da istituire al momento in cui la questione sarà esaminata dalla Commissione; infine, che sono stati nominati i relatori sui progetti di direttive comunitarie assegnati alla Commissione.

Ha quindi la parola il senatore Bosco, il quale fa presente che, relativamente ai provvedimenti sulla difesa del suolo (Atti Senato nn. 256, 391 e 1292) si potrebbe procedere nel corso della settimana alla prosecuzione e conclusione della discussione generale, rinviando di qualche giorno l'esame degli articoli, per i quali ha predisposto un fascicolo di emendamenti sui quali sta verificando le possibili convergenze.

IN SEDE REFERENTE

Forte ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (1252)

Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezioni calamità dell'estate 1987 (1316)

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente Pagani propone di deferire i disegni di legge in titolo al Comitato ristretto già costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 830 e 1205, relativi ad identica materia, e di procedere ad un esame congiunto dei quattro provvedimenti deferiti alla Commissione in materia. Conviene la Commissione. Seguono interventi del relatore Fabris, che ritiene opportuno rinviare di una settimana la ripresa dell'esame in sede ristretta dei provvedimenti predetti, in attesa che il Governo approvi il disegno di legge in materia, più volte preannunciato e che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della settimana; il senatore Tornati si dice preoccupato per il grave ritardo con cui, a causa del comportamento del Governo, si sta procedendo nell'esame della materia.

Il sottosegretario Picano, sopraggiunto, conferma che nella giornata di venerdì prossimo il Consiglio dei ministri approverà il disegno di legge in materia, per il quale sono stati già acquisiti i concerti necessari: essendo stati accolti tutti i suggerimenti pervenuti da parte dell'Amministrazione delle finanze, non si dovrebbero porre ostacoli di sorta in sede di Consiglio dei Ministri.

Il relatore Fabris fa presente che la presentazione del provvedimento del Governo consentirà di procedere in modo estremamente celere e costruttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente Pagani, si rinvia ad altra seduta l'esame del provvedimento.

Mancino ed altri: Nuove norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (916)

(Esame e rinvio)

Il relatore Fabris dà conto delle linee di impostazione del provvedimento, che si propone di razionalizzare la normativa fin qui susseguitasi in materia, prendendo in considerazione i vari aspetti: da quello dell'apparato preposto ai controlli, alla ricostruzione dell'assetto generale dei prelievi e degli utilizzi delle acque; alla questione dei limiti alle emissioni. Si tratta, inoltre, di dare certezza ai comportamenti di tutti i soggetti, che sono numerosi, che devono rispettare una normativa oggi purtroppo poco chiara e contraddittoria.

Il presidente Pagani, ringraziato il relatore per la sua esposizione, auspica che si pervenga ad un testo unico dela complessa materia.

Seguono interventi dei senatori Scardaoni e Tornati, che chiedono chiarimenti sulla proposta legislativa in esame: il relatore Fabris fa presente

che si tratta di una mera razionalizzazione dell'impianto normativo attuale, che peraltro può consentire un salto di qualità nel settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

Libertini ed altri: difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256)

Fabbri ed altri: Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391)

Deputati Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1292), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Su proposta del presidente Pagani si rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta dei provvedimenti in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Pagani avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 12,15.

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento del Senato, ha chiamato a far parte della Giunta i senatori Pagani e Strik Lievers e propone che gli stessi vengano chiamati a far parte del comitato pareri e convocati alle riunioni dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Concordano i presenti.

Comunica altresì che il Presidente del Senato, ha trasmesso, con lettera del 20 dicembre 1988, il «Rapporto sugli aspetti e i problemi della partecipazione italiana alle Comunità europee» relativo all'anno 1987, presentato dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Copia del documento sarà inviata ai componenti la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492)
(Parere alla 8ª Commissione) (Esame)

Riferisce alla Giunta il senatore Zecchino in sostituzione del senatore Natali. Ricordato che la Giunta, il 15 dicembre 1988, ha già dato parere favorevole alla 8ª Commissione propone senz'altro che la Giunta dia parere favorevole, con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge in titolo, di tenore identico all'articolo 4 del disegno di legge n. 1452.

Concordano i presenti.

Viene dato quindi mandato al relatore di redigere il parere alla 8ª Commissione permanente nei termini sopra indicati.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee (1497)
(Parere alla 6ª Commissione) (Esame)

Riferisce alla Giunta il senatore Tagliamonte. Propone che venga formulato sul disegno di legge in titolo un parere del seguente tenore:

«Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, corrisponde alla necessità di provvedere con urgenza ad obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria in materia di rapporti finanziari.

All'articolo 1 del decreto-legge in titolo è prevista l'autorizzazione al versamento di un importo massimo di 1.371.840.144 ECU quale concorso nel finanziamento del bilancio 1988 in forza dell'Accordo intergovernativo fatto a Bruxelles il 22 giugno scorso, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 1988.

Il secondo obiettivo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, consiste nella messa a regime della cosiddetta «quarta risorsa» secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità adottata il 24 giugno 1988. Il combinato disposto degli articoli 2, primo comma, lettera *d*), e 8, di detta decisione determina l'ammontare della nuova risorsa e le modalità di riscossione dagli Stati membri delle risorse proprie comunitarie.

Sulla decisione del Consiglio si è espresso favorevolmente il Comitato economico e sociale il 27 aprile 1988, sottolineando l'utilità di uno strumento che consente la realizzazione del mercato interno con tutte le sue implicazioni.

Nella seduta del 15 giugno 1988 anche il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa con la quale si approva la proposta della Commissione, successivamente diventata definitiva.

Si ricorda altresì che, durante la nona legislatura, tra il novembre 1985 e il gennaio 1986 sono stati approvati anche dall'Italia altri provvedimenti legislativi recanti sia entrate suppletive al bilancio per l'anno 1985, sia l'attuazione di una precedente decisione del Consiglio, adottata il 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

La Giunta esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza».

Dopo brevi interventi dei senatori Vecchi e Diana, resta stabilito che il relatore rediga il parere alla 6ª Commissione permanente nei termini sopra indicati.

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)
(Parere alla 6ª Commissione) (Esame)

Riferisce il senatore Zecchino, in sostituzione del senatore Natali. Propone che la Giunta formuli alla 6ª Commissione un parere del seguente tenore:

«Il disegno di legge in titolo non presenta problemi di compatibilità con

la normativa comunitaria. La Giunta esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene opportuno sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la dizione "della Comunità economica europea" con "delle Comunità europee" considerando i possibili aspetti finanziari concernenti le tre Comunità europee (CEE, CECA ed EURATOM) ed in particolare, le implicazioni connesse all'applicazione dell'Accordo comunitario intergovernativo, del 22 giugno 1988, di cui al decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, che prevede, tra l'altro, la devoluzione al bilancio comunitario a titolo di risorse proprie dei dazi sui prodotti rientranti nel Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

b) sembra anche opportuno valutare la possibilità di esplicitare nel modo più idoneo l'adeguamento dell'Amministrazione finanziaria, con riguardo all'ordinamento di organi ed uffici e alla razionalizzazione delle procedure, alle esigenze connesse all'applicazione delle normative comunitarie ed alla prospettiva dell'eliminazione delle barriere fiscali intracomunitarie e della realizzazione di uno spazio finanziario comune. A questo scopo si può prevedere l'inserimento, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dopo le parole "per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione,", il periodo: "per i problemi connessi all'applicazione della politica fiscale della Comunità europea"».

Nessuno chiedendo la parola, resta stabilito che il relatore formuli il parere alla 6ª Commissione nei termini sopra indicati.

IN SEDE REFERENTE

Rossi ed altri: Norme per la tutela del mercato (1012)
(Parere alla 10ª Commissione)

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (1240)
(Parere alla 10ª Commissione) (Esame congiunto)

Il Presidente propone che sui disegni di legge in titolo la Giunta formuli un unico parere procedendo ad un esame congiunto di essi. Nessuno facendo osservazioni così rimane stabilito.

Riferisce il senatore Gianotti proponendo che la Giunta formuli un parere del seguente tenore.

«Una legge che regoli le concentrazioni e la concorrenza investe una rilevante quantità di materie. L'argomento è stato più volte, in epoca repubblicana, oggetto di confronti tanto di ordine politico quanto di politica economica. Essi non hanno mai condotto all'approvazione di un provvedimento organico. La Giunta per gli affari delle Comunità europee non è evidentemente la sede adatta a ripercorrere la storia di quei confronti, nè a valutare il complesso delle questioni sollevate.

La Giunta formula le seguenti osservazioni.

In primo luogo occorre chiedersi se sia opportuno che, avendo proposto la Commissione CEE ai Governi nazionali un nuovo regolamento attuativo degli articololi 85 e 86 del Trattato di Roma, l'Italia approvi un provvedimento legislativo. Oppure se non sia preferibile attendere che il

nuovo regolamento venga approvato. Quest'ultima soluzione non sembra accoglibile anzitutto per l'incertezza circa i tempi di approvazione del nuovo regolamento. Sono note le opposizioni soprattutto dei Governi del Regno Unito e della Repubblica Federale di Germania.

Inoltre va tenuto presente che tutti i Paesi membri della CEE hanno approvato norme in materia; la lacuna normativa in Italia determina un'inaccettabile disparità. Per di più molte delle norme vigenti negli altri Paesi membri sono di recente approvazione. In Francia la legge in vigore è stata adottata nel 1986; nella Repubblica Federale di Germania e nel Regno Unito la giurisprudenza contribuisce a rendere attuale le norme ivi vigenti.

Va inoltre considerato che le regole comunitarie non solo ammettono, ma presuppongono l'esistenza di leggi nazionali. Ad esempio ai sensi del comma 3 dell'articolo 85 del Trattato CEE, un accordo fra imprese consentito dalla Commisione CEE può essere vietato in forza delle norme vigenti in uno Stato membro.

In secondo luogo va sottolineato il principio della «doppia barriera» in base al quale la fattispecie limitativa delle concentrazioni nel mercato interno di fonte nazionale inizia laddove termina l'ambito di applicazione della fattispecie comunitaria. Si ricordano in proposito le due sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità (la prima del 13 febbraio 1969 – che ha deciso la causa n. 14 del 1968 – Wilhelm contro Bundeskartellamt; la seconda del 10 luglio 1980 – che ha deciso le due cause riunite 257 del 1978 e 1-3 del 1979 – (Guerlain). Nella prima sentenza citata si afferma che l'articolo 85 del Trattato di Roma considera le intese sotto il profilo degli ostacoli che possono determinarsi nelle relazioni commerciali tra gli Stati membri, mentre le legislazioni nazionali, ispirandosi a valutazioni proprie di ciascuno Stato, considerano le intese in un ambito più ristretto.

Esiste evidentemente un problema di connessione e coerenza tra norme efficaci in ambito nazionale e quelle destinate ad avere effetto a livello comunitario. Nella prima sentenza citata si riconosce che l'interdipendenza tra i due livelli "implica che un'intesa può, in linea di massima, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l'uno dinanzi alle autorità comunitarie in applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE e l'altro dinanzi alle autorità nazionali in applicazione del diritto interno".

La doppia barriera può però determinare un conflitto tra i due livelli.

A tale fine una delle massime delle predetta sentenza precisa che, qualora la possibilità di un duplice procedimento dovesse implicare una doppia sanzione, un'esigenza generale di equità porterebbe a dover tenere conto, nel determinare la sanzione, delle decisioni repressive anteriori. In ogni caso in base all'articolo 87 del Trattato CEE, comma 2 lettera *e*), la CEE definisce i rapporti tra le legislazioni nazionali da un lato e le disposizioni degli articoli 85 e seguenti del Trattato, nonchè quelle adottate in applicazione dell'articolo 87, dall'altro; "da cui risulta – prosegue la Corte di Giustizia nella ridetta sentenza – che in principio le autorità nazionali, competenti in materia di intese, possono instaurare un procedimento anche nei casi che costituiscono oggetto di una decisione delle Commissione".

Tale orientamento è confermato nella seconda sentenza citata, ove si afferma che "il diritto comunitario non osta all'applicazione delle norme nazionali che vietino il rifiuto di vendere, nemmeno qualora i contratti invocati per giustificare tale rifiuto abbiano costituito oggetto di archiviazio-

ne da parte della Commissione". Nè va dimenticato che la giurisprudenza costituzionale italiana è ormai fermamente orientata nel riconoscere la prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella prodotta dagli Stati membri, come è ribadito nella sentenza n. 170 del 1984.

In terzo luogo occorre esaminare il contenuto dell'articolo 26 del disegno di legge n. 1240, concernente iniziative del Governo italiano assunte per ragioni essenziali di economia nazionale, volte a vietare operazioni di concentrazione alle quali partecipino imprese di Stati esteri appartenenti alla CEE nei quali vigano disposizioni discriminatorie, ovvero che applichino clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizione di imprese italiane. Va anzitutto rilevato che in altri Paesi della CEE si tende a favorire le imprese nazionali sia in base a norme vigenti sia in via di fatto. Sembra tuttavia preferibile privilegiare scelte normative ispirate alle condizioni generali che saranno determinate nell'area comunitaria partendo da una condizione generale di parità in tutto il mercato comunitario, senza elevare barriere particolari.

La Giunta auspica che venga approvata una normativa per la tutela delle concentrazioni e del mercato come già esistente negli altri Paesi della CEE.

Esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza sui disegni di legge in titolo con le osservazioni formulate».

Nessuno chiedendo la parola, viene successivamente dato al relatore l'incarico di redigere il parere alla 10ª Commissione nei termini sopra indicati.

La Giunta passa quindi all'esame di alcuni progetti di atto comunitario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Proposta modificata di direttiva CEE del 21 marzo 1988, n. 154, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive*

(Parere alla 8ª Commissione) (Esame)

Riferisce ampiamente alla Giunta il senatore Arfè che propone che la Giunta formuli un parere del seguente tenore:

«La Commissione delle Comunità europee ha da diversi anni all'attenzione un progetto volto ad istituire un mercato integrato delle trasmissioni radiotelevisive. Scopo principale dell'iniziativa è quello di incrementare la presenza dell'industria culturale europea nel mercato mondiale dell'audiovisivo per fronteggiare la forte espansione della produzione statunitense e giapponese, con i conseguenti rischi di colonizzazione culturale dei fruitori dei messaggi trasmessi negli Stati membri.

Dopo un libro bianco presentato nel 1984 (COM (84) 300 def.), il 30 aprile 1986 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva concernente le attività radiotelevisive (COM (86) 146 def.), modificata dal Parlamento europeo. Già nel 1985 lo stesso Parlamento europeo aveva approvato due risoluzioni; la prima sugli aspetti economici del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, la seconda su una normativa quadro volta a promuovere una politica dell'informazione a dimensione europea.

Anche il Comitato economico e sociale ha adottato, il 1° luglio 1987, un articolato parere nel quale, fra l'altro, approva le finalità della proposta di direttiva tesa a favorire la produzione di opere comunitarie al fine di incrementare la produttività e l'occupazione del settore e promuovere la "creatività europea".

La proposta modificata di direttiva in titolo recepisce alcuni suggerimenti elaborati durante la suddetta procedura di cooperazione e segnatamente:

amplia il concetto di opera audiovisiva comunitaria, comprendendovi lavori originali prodotti in Paesi europei non aderenti alla CEE;

tutela più efficacemente i titolari dei diritti d'autore e le persone fisiche e giuridiche che subiscono lesioni dei loro diritti dalla diffusione di programmi originari della Comunità (diritto di rettifica).

La direttiva, di ampia portata, tocca numerosi punti salienti della moderna informazione radiotelevisiva: dalla pubblicità alle sponsorizzazioni, dall'autonomia della programmazione rispetto agli assetti proprietari delle antenne alla libertà di manifestazione del pensiero anche attraverso altri mezzi della comunicazione sociale (carta stampata); dalla tutela della professionalità degli operatori alla salvaguardia dei fruitori dei messaggi, con particolare riferimento a quelli pubblicitari destinati ai minori ed ai giovani ed a quelli caratterizzati da contenuto pornografico e da violenza gratuita, capaci di pregiudicare lo sviluppo fisico, mentale e morale dell'infanzia e della gioventù.

La Giunta esprime parere favorevole per quanto di competenza osservando che:

è opportuno prevedere che ciascuno Stato membro disponga che le emittenti riservino un adeguato spazio a trasmissioni didattiche e culturali atte ad incrementare la migliore conoscenza delle lingue e delle culture degli altri Paesi della CEE;

è preferibile inserire direttamente fra gli articoli della proposta di direttiva la previsione di opportune iniziative delle emittenti volte ad assicurare la tutela dei consumatori e la lealtà delle transazioni commerciali, avuto riguardo alla imponente crescita degli investimenti pubblicitari sui mezzi elettrocnici europei negli ultimi anni, nonchè all'accentuata tendenza al lancio di campagne pubblicitarie multinazionali per incrementare le vendite di beni di consumo e l'utilizzazione di servizi destinati ai cittadini dei Paesi membri. Invero a tale tematica è fatto cenno fra le considerazioni che precedono il testo degli articoli del documento in titolo;

è auspicabile che venga prevista la possibilità per gli Stati membri di concordare la realizzazione di un programma televisivo europeo di informazione politica e culturale, sotto la responsabilità della Commissione della CEE, per fornire ai cittadini europei notizie imparziali e complete su tutti i problemi della vita comunitaria».

Dopo brevi interventi dei senatori Tagliamonte, Vecchi e del relatore, interviene il senatore Strik Lievers il quale, nel concordare sull'impostazione del parere proposto, ritiene preferibile che venga precisato come lo spazio da dedicare a trasmissioni didattiche venga previsto per le emitenti radiotelevisive publiche e non per tutte le emittenti. Suggerisce altresì, in chiave problematica, ulteriori osservazioni che potrebbero essere prospettate.

Dopo brevi interventi del senatore Diana e del Presidente, la Giunta dà infine mandato al relatore di redigere il parere alla 8ª Commissione permanente nei termini sopra indicati.

Proposta di regolamento CEE del Consiglio del 30 giugno 1988, n. 368, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

(Parere alla 9ª Commissione) (Esame)

Riferisce alla Giunta il senatore Diana il quale propone la formulazione di un parere del seguente tenore:

«La proposta di regolamento CEE del 30 giugno 1988 sulla designazione e presentazione dei vini tende a realizzare una codificazione delle modifiche apportate al regolamento CEE n. 355 del 1979 nel corso dell'ultimo decennio: nel rispetto della sostanza delle norme ci si limita a modificazioni meramente formali.

Peraltro non si può non rilevare, in questa circostanza, che la normativa comunitaria sulla presentazione e designazione dei vini appare eccessivamente minuziosa e per vari aspetti insoddisfacente; infatti l'aver adottato il principio che nell'etichettatura è possibile indicare esclusivamente ciò che viene espressamente consentito, restando vietato tutto ciò che la norma comunitaria non prevede, ha comportato la necessità di dettare norme anche sui dettagli più minuziosi dell'etichettatura, per tentare di far salve tutte le possibili frasi o parole che legittimamente i produttori e gli imbottigliatori utilizzano per l'informazione al consumatore: questo scopo tuttavia non è stato raggiunto perchè la casistica in materia è estremamente numerosa e differenziata; si pensi che solo in Italia si contano circa 50 mila aziende imbottigliatrici di vino, ciascuna della quali immagina autonomamente divese modalità per la designazione e presentazione dei propri vini.

Le conseguenze negative di questo sistema sono molteplici. Fra queste:

a) la proliferazione di casi dubbi richiede moltissime volte una interpretazione (basti pensare che, avendo il termine «vino» significato diverso da «vino da tavola» e da «vino di qualità prodotto in regioni determinate» addirittura si potrebbe dubitare che sia utlizzabile il termine «vino» nelle frasi, pur consentite, che si impiegano come raccomandazioni per il consumatore);

b) le minuziose e numerose regole poste dal regolamento CEE n. 355 del 1979 rendono praticamente impossibile conoscere tutti i limiti posti dalla normativa ed evitare di cadere in qualche errore. Basti pensare che esistono nomi di uso comune, come botte, barile, vigna, casa, casetta, cantinella, tino, eccetera, che corrispondono a «unità amministrative» e quindi non si dovrebbero poter usare in nessuna parte dell'abbigliamento della bottiglia per vini non provenienti dagli omonimi comuni o frazioni.

In sostanza l'obiettivo di uniformare la designazione dei vini per consentire una facile e confrontabile lettura delle etichette da parte di tutti i consumatori della CEE non è stato conseguito in quanto, oltre alle pochissime indicazioni obbligatorie comuni a tutti i prodotti (denominazione merceologica, volume nominale, gradazione alcolica, nome e sede dell'im-

bottigliatore), moltissime altre menzioni possono essere o non essere presenti sull'etichetta dei diversi vini, persino in lingue diverse ed addirittura in caratteri diversi (greco), essendo ogni Stato membro libero di limitare o vietare o rendere obbligatoria qualsiasi menzione facoltativa, di modo che nessun consumatore può ragionevolmente immaginare quali siano le menzioni che obbediscano ad una sistematica comunitaria.

La situazione è ulteriormente complicata dai problemi attienenti al marchio; essa è l'unica menzione non vincolata da precise disposizioni (salvo il divieto di creare rischi di confusione con alcune menzioni di base), e quindi suscettibile di aggiungere una infinità di altre diciture, ancorchè legittime e necessarie, al novero delle menzioni previste dalla CEE.

Sotto altro profilo, proprio rendendosi conto della impossibilità pratica di indicare tutte le possibili menzioni utilizzabili lecitamente per i vini, in base al principio che è vietato tutto ciò che non è espressamente consentito, per i regolamenti sugli spumanti la CEE ha invece adottato un principio opposto, stabilendo una serie limitata di menzioni obbligatorie e disciplinando alcune altre di particolare rilievo sulla qualificazione del prodotto e lasciando libera ogni altra menzione purchè veritiera e documentabile.

L'attuale disciplina scaturente dal regolamento CEE n. 355 del 1979 e successive modifiche risulta, inoltre, insoddisfacente, anche perchè penalizza eccessivamente i vini da tavola privi di indicazione geografica.

Questi vini, che in Italia rappresentano almeno i due terzi della produzione (e anche del consumo interno), non possono infatti utilizzare una serie di importantissime menzioni che sono fondamentali per la loro qualificazione, o quanto meno descrizione, nei riguardi del consumatore. Dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 355/79, comparando i paragrafi 2 e 3, si rileva, che senza nome geografico (e basta un taglio superiore al 15 per cento per eslcudere tale nome) un vino non può portare le seguenti menzioni: nomi di vitigno (1 e 2), annata e invecchiamento, modo di elaborazione (vinsanto, passito), imbottigliamento all'origine, nome di prestigio dell'azienda produttrice (castello, eccetera), anno di fondazione dell'azienda, condizioni naturali del vigneto (colle, collina), distinzioni del prodotto. Orbene, mentre il vitigno e le condizioni naturali della vigna (colle, collina) sono certamente legate ad un'origine geografica dalla quale traggono significato, non si vede per quale motivo un vino, senza un nome geografico soprattutto se imbottigliato dallo stesso viticoltore, non debba avere diritto alle altre menzioni ora vietate (tranne la distinzione che forse presuppone un'origine specifica). Un dubbio può sussistere nell'indicazione dell'annata, in quanto alcuni Paesi della CEE attribuiscono al «millesimo» il valore di una informazione circa la qualità, che dipende bensì dall'annata, ma in misura diversa a seconda delle zone d'origine. Mentre in Italia ormai l'indicazione dell'anno della vendemmia ha pressochè esclusivamente lo scopo di informare il consumatore circa l'età del vino, cioè se è giovane (dell'annata) o vecchio (di annata precedente). Informazione che quanto meno nei documenti di accompagnamento dovrebbe comunque essere ammessa (e non lo è). Ma è da chiedersi quale dubbio possa sussistere, ad esempio, nel caso di un vino da tavola, che porta in etichetta il nome dell'azienda agricola da cui è stato ottenuto.

Tutto ciò, evidentemente, riduce eccessivamente le possibilità di qualificare e valorizzare i vini da tavola che non possono beneficiare di

un'indicazione dell'origine, con evidente discredito per il prodotto e danno per il consumo. Il che sta favorendo in Italia una forte richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica proprio per poter sfuggire alla penalizzazione predetta. In questo modo si pregiudica anche il riordino all'enografia italiana, volta ad una adeguata collocazione dei vini tipici che sono penalizzati proprio perchè l'indicazione geografica è divenuta irrinunciabile per le ragioni anzidette e quindi il vino a indicazione geografica accupa lo spazio del vino tipico, nel senso francese di *vins de pays* o tedesco di *Landwein*.

Altra grave penalizzazione contemplata dal regolamento CEE n. 355 del 1979 rivolta oggettivamente contro la produzione italiana, è il termine «mélange», imposto obbligatoriamente in lingua francese, nella designazione dei vini da tavola ottenuti col taglio tra i vini da tavola dei vari Paesi CEE (euroblend): essa appare anche in contrasto con il principio che nella CEE non devono esistere discriminazioni basate sulla nazionalità.

In conclusione la Giunta, pur esprimendo un parere favorevole sulla proposta, non può che auspicare una totale revisione della normativa vigente che si ispiri ai principi – seguiti nella regolamentazione della designazione degli spumanti – che si possono così sintetizzare:

a) determinazione precisa delle menzioni obbligatorie essenziali;

b) determinazione precisa di un ristretto numero di menzioni facoltative, che hanno rilevante incidenza nella scelta del consumatore e nella concorrenzialità tra produttori;

c) libertà di utilizzare qualsiasi altra menzione purchè veritiera e documentabile.

Risulta, inoltre, auspicabile che sia data anche ai produttori dei vini da tavola, privi di denominazione d'origine geografica, la possibilità di qualificarli con le menzioni facoltative (veritiere) per fornire una corretta ed esauriente informazione al consumatore e che sia abolita la menzione «mélange» discriminatoria e peggiorativa per i vini da tavola ottenuti da un taglio tra prodotti di diversa nazionalità.

Nessuno chiedendo la parola, la Giunta dà mandato al relatore di redigere il parere alla 9ª Commissione nei termini sopra indicati.

Proposta modificata di direttiva CEE del 15 gennaio 1988, n. 15, sui fondi propri degli enti creditizi

(Parere alla 6ª Commissione)

Proposta modificata di direttiva CEE del 7 marzo 1988, n. 118, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro

(Parere alla 6ª Commissione)

Proposta modificata di direttiva CEE del 4 gennaio 1988, n. 4, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e di sistemi di garanzia dei depositi

(Parere alla 6ª Commissione)

Proposta di seconda direttiva CEE del 16 febbraio 1988, n. 715, mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(Parere alla 6ª Commissione) (Esame congiunto)

Il Presidente prospetta l'opportunità che sui quattro progetti di atto comunitario in titolo la Giunta formuli un unico parere procedendo all'esame congiunto di essi.

Così resta stabilito.

Riferisce alla Giunta il senatore Tagliamonte il quale propone un parere del seguente tenore:

«Le proposte di direttiva in titolo rientrano nell'ambito di una serie di misure volte a realizzare la libertà di prestazione dei servizi finanziari in vista della creazione di un mercato comune del credito.

La strategia adottata dalla Commissione in tale settore, enunciata nel "Libro bianco sul completamento del mercato interno", si ispira al principio del "controllo del paese d'origine", in base al quale il compito primario di vigilare sull'istituto finanziario spetta alle competenti autorità dello Stato membro d'origine. In questo modo ogni istituto di credito, autorizzato ad esercitare la propria attività in uno dei Paesi membri, può anche esercitare, senza richiesta di alcuna ulteriore autorizzazione, l'attività creditizia negli altri paesi.

L'adozione di tale principio comporta, di conseguenza, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sul credito e, in particolare, delle disposizioni relative ad autorizzazioni, controlli, vigilanza e garanzie.

La prima proposta, in particolare, è volta ad armonizzare la normativa relativa all'esatta individuazione dei fondi propri degli enti creditizi. La proposta originale, presentata il 18 settembre 1986, è stata modificata e ripresentata il 15 gennaio 1988 per tener conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale. Vista la complessità tecnica della materia la proposta prevede, all'articolo 5, che la Commissione apporti entro tre anni gli adeguamenti necessari in base ad un rapporto da essa comunicato al Parlamento europeo.

La seconda proposta, che ha parzialmente modificato una proposta del 7 agosto 1986, per accogliere i suggerimenti formulati nei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, è volta ad estendere lo stesso trattamento riservato alle succursali di enti creditizi con sede nello stesso Stato membro, alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari aventi sede in uno Stato membro diverso. A tali succursali vengono estese, tra l'altro, alcune norme dell'11ª direttiva sulle società, relativamente alla pubblicità degli atti, e della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati.

La terza proposta modifica anch'essa un analogo progetto precedente per tener conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, nonchè delle conseguenze derivanti dall'adesione ai Trattati di Spagna e Portogallo. Nel testo in esame vengono inseriti alcuni riferimenti ai sistemi di garanzia dei depositi, cui fa riferimento una raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1987. Sono state inoltre aggiunte alcune disposizioni relative alle procedure di liquidazione degli enti creditizi, alla competenza esclusiva delle autorità amministrative e degli organi di liquidazione del Paese membro in cui l'ente creditizio ha la sede principale. Viene inoltre demandato alla Commissione l'eventuale

aggiornamento dell'allegato alla direttiva relativa alle procedure di liquidazione in vigore negli Stati membri.

La quarta ed ultima proposta ha una portata più ampia delle precedenti in quanto è volta a prefigurare il quadro giuridico entro cui funzionerà il mercato unico dei servizi bancari a partire dal 1993. Essa ha lo scopo di connettere tutte le altre direttive e proposte del settore bancario, che sono rivolte ad aspetti specifici, e potrà determinare mutamenti radicali nell'intermediazione del credito.

La completa integrazione dei mercati finanziari è legata alla libera prestazione dei servizi finanziari da un lato, ed all'apertura dei mercati ai movimenti dall'altro. La realizzazione della sola seconda condizione, la libera circolazione dei capitali, non esimerebbe gli enti creditizi dalla necessità di ottenere una specifica autorizzazione, da parte del Paese ospitante, per poter operare.

Essi resterebbero comunque obbligati a compiere esclusivamente le azioni consentite dalla legislazione locale, rimanendo, peraltro, assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti del Paese ospitante.

La centralità della proposta di direttiva in esame è data dal fatto che, con la sua approvazione, si supererebbe tale situazione. Viene infatti prevista l'istituzione di una "autorizzazione bancaria unica", valida in tutta la Comunità e per tutte le transazioni in valori mobiliari. Verrebbero anche armonizzati gli *standards* di vigilanza in ordine al capitale minimo per ottenere l'autorizzazione, al controllo sui maggiori azionisti e sulle partecipazioni degli enti creditizi al capitale di società a carattere non creditizio e in ordine all'adozione di procedure prudenziali in tema di contabilità e di controllo interno.

La responsabilità dell'applicazione e del controllo degli *standards* di vigilanza sarebbe riferita, in base al menzionato principio del "controllo d'origine", alle autorità competenti del Paese dove l'ente creditizio ha la sede principale.

Lo Stato ospitante rimarrebbe incaricato della vigilanza sulla liquidità degli enti creditizi e dell'applicazione delle misure di politica monetaria. È prevista anche una stretta cooperazione tra le autorità del Paese d'origine e quello del Paese ospitante.

Verrebbe inoltre abolito il "fondo di dotazione iniziale", attualmente richiesto in molti Stati membri per concedere le autorizzazioni alle succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri.

Per la libera prestazione dei servizi diverrebbe sufficiente la sola notifica alle autorità competenti del Paese d'origine.

Fra gli effetti che tale direttiva potrà avere rientra la semplificazione delle operazioni finanziarie intracomunitarie, con la conseguente riduzione dei costi sia per le imprese sia per i cittadini. La maggiore concorrenza spingerà inoltre il settore a diversificare l'offerta di servizi. In definitiva, cittadini ed imprese potranno usufruire dell'introduzione di nuove tecniche finanziarie e potranno disporre di strumenti più adatti alle loro esigenze specifiche.

Sulle proposte di direttiva in titolo la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza».

Nessuno chiedendo la parola, la Giunta dà incarico al relatore di redigere il parere alla 6ª Commissione nei termini sopra indicati.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

Presidenza del Presidente
AUGUSTO BARBERA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di finanza locale (1487)
(Parere alla 6ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione)

Il presidente Augusto Barbera ricorda l'interruzione della seduta di ieri dovuta alla mancanza del numero legale e da la parola al relatore deputato Vito Riggio, il quale fa riferimento al testo dello schema di parere distribuito che è del seguente tenore:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in merito all'esame del disegno di legge n. 1487, «Norme in materia di finanza regionale»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

deve essere ribadito che il solo criterio di accettabilità di una manovra che di fatto congela le risorse delle regioni resta il suo carattere assolutamente congiunturale e limitato a questa sola occasione, in relazione all'obiettivo condiviso di ridurre il *deficit* finanziario, secondo gli indirizzi già approvati dal Parlamento;

il disegno di legge opera senza porsi il problema di riformare finalmente e definitivamente la finanza regionale, sia quella delle regioni a statuto speciale che ancora attengono un assetto definitivo e rispondente alle rispettive norme statutarie; va sottolineato invece l'impegno già assunto dal Governo, ed ora ribadito a questa Commissione, di procedere alla riforma strutturale della finanza regionale;

preso atto delle ragioni e circostanze riferite dal Ministro circa il non pieno coinvolgimento delle regioni nella fase di definizione del provvedimento, deve essere riaffermata sia la necessità del pieno coinvolgimento delle regioni in manovre anche di tipo congiunturale, sia quella di attivare sempre,

d'ora in poi, le procedure di consultazione e di intesa in ogni manovra di contenimento;

con l'espressione del parere favorevole la Commissione prende atto dell'impegno assunto dal Governo in ordine alla riforma strutturale e in quella sede, per le singole regioni a statuto speciale – e segnatamente per la Sardegna e per la Sicilia – al recupero di adeguate risorse finanziarie secondo gli strumenti previsti dagli statuti differenziati, smentendo la linea emersa di ridurre il *plafond* dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale; deve essere contestualmente ribadita la necessità che si attui, con gli strumenti propri delle regioni, o con quelli previsti dall'ordinamento, un rigoroso controllo sull'utilizzazione di queste somme.

Inoltre, pur scontando le difficoltà tecniche riferite dal Ministro per le regioni, la Commissione invita la Commissione di merito a valutare la praticabilità di una ulteriore desettorializzazione dei trasferimenti alle regioni riconducendo al fondo per gli ulteriori programmi di sviluppo le somme non vincolate già dagli impegni di spesa.

Il senatore Concetto Scivoletto conferma la valutazione fortemente negativa espressa, nel dibattito di ieri, dalla sua parte politica, sia sul disegno di legge in esame, sia sulla proposta di parere ora formalizzata dal relatore, del quale tuttavia apprezza gli sforzi e la disponibilità a recepire nel parere alcuni dei rilievi critici formulati dal gruppo comunista. Ritiene tuttavia che queste aperture non siano sufficienti ad incidere effettivamente sul testo del provvedimento anche in relazione alle dichiarazioni rese ieri dal Ministro per gli affari regionali in ordine alla impossibilità di modificare il provvedimento in discussione. Nel preannunciare quindi il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere proposto dal relatore, presenta altresì a nome del suo gruppo, la seguente proposta di parere contario:

la Commissione parlamentare per le questioni regionali, premesso che la normativa proposta, anche secondo la valutazione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ribadita nell'incontro di martedì 17 Gennaio 1989 fra una delegazione della Conferenza stessa e l'Ufficio di Presidenza allargato della Commissione per le questioni regionali, non solo non fornisce risposte strutturali, ma nemmeno avvia un sia pur graduale processo di superamento della centralizzazione e di riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle Regioni;

che l'incidenza del provvedimento sui rapporti Stato-Regioni è spiccatamente negativa in ragione dell'evidente processo di destrutturazione del sistema delle autonomie regionali causato dalla riduzione delle risorse finanziarie delle Regioni;

che tale riduzione pregiudica, ad avviso dei rappresentanti delle Regioni, la stessa continuità dell'azione amministrativa regionale;

che la serie di provvedimenti annuali succedutisi dal 1982 ha esaurito ogni autonoma capacità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario bloccando di fatto i trasferimenti correnti al di sotto sia del tasso reale di inflazione sia, ed in misura ancor più accentuata, degli incrementi di spesa determinati dall'espanzione delle funzioni;

che questa condizione ha esaurito in molti casi la possibilità di ricorso da parte delle Regioni al mercato finanziario;

che si è dato luogo, inoltre, ad una marcata accentuazione della frammentazione dei fondi settoriali, spesso con più forte vincolo di destinazione;

che va rifiutata, riguardo alle Regioni a Statuto speciale, la logica sottesa al provvediemnto consistente nello sganciare, attraverso il congelamento della dinamica delle entrate al livello del tasso programmato di inflazione, l'evoluzione dei tributi propri delle Regioni a Statuto speciale da quella del gettito dei tributi erariali;

che questa misura incide su una delle componenti di più caratteristiche e qualificanti della specialità di alcune tra le Regioni ad autonomia differenziata: in particolare Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

che il Governo ha disatteso gli impegni assunti in Parlamento in occasione della prima riduzione del fondo di solidarietà per la Sicilia, riducendolo ulteriormente e congelandolo per tre anni successivi;

che le riduzioni per la Regione Sardegna avvengono senza che sia stato definito il rifinanziamento del piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola, orami esaurito da tempo;

delibera di esprimere.

PARERE CONTRARIO

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore, posta ai voti, risulta respinta a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di parere contrario presentata dal Gruppo comunista, che risulta approvata a maggioranza.

Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504)

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione)

Il presidente Augusto Barbera riferisce sul provvedimento in esame ricordando che il testo attuale è stato licenziato dalla X Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, nello scorso mese di dicembre, al fine di impegnare i duecento miliardi previsti dalla legge finanziaria per il 1988 per una iniziativa legislativa in tema di politica mineraria.

Il provvedimento, ora all'esame della 10ª Commissione del Senato di nuovo in sede legislativa consta di due articoli e destina centosettantacinque miliardi al finanziamento di iniziative in corso in favore del settore minerario, che potranno così proseguire in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria. In particolare, i contributi intesi a consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità delle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, vengono concessi dal Ministro dell'industria nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria, sentita la regione interessata.

I rimanenti venticinque miliardi sono destinati al finanziamento di attività sostitutive intraprese nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera. I contributi, cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono liquidati con decreto del Ministro dell'industria adottato in conformità agli indirizzi di coordinamento dettati dal CIPE.

Il relatore si sofferma quindi su quest'ultima norma rilevando che, in relazione alle competenze della Commissione, si può qui criticare il mancato coinvolgimento delle Regioni in relazione alla deliberazione di interventi economici a sostengo della attività sostitutive. Si tratta infatti di attività che interessano potenzialmente un ventaglio piuttosto ampio di settori, in realzione ai quali ben si può ipotizzare l'utilità e l'efficacia di un intervento, sia pure consultivo, delle Regioni nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi. Propone pertanto alla Commissione l'approvazione di uno schema di parere favorevole a condizione che la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame avvenga sentito il parere delle Regioni interessate.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di parere posto in votazione dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno: esame della proposta di documento conclusivo

In apertura di seduta il presidente Barca premette alcune considerazioni sulla struttura del documento conclusivo, ricordando come in sede di indagine conoscitiva le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità. Proprio per queste ragioni la discussione generale, che oggi si apre su una traccia preparata da lui insieme al collega Soddu, riveste carattere integrativo rispetto al documento di base.

Il deputato Soddu illustra quindi il testo di documento, che funge da traccia per la discussione generale della Commissione. Mette in rilievo i punti che a lui sembrano rivestire maggiore importanza.

Il testo reca:

1) La Commissione ha ascoltato tutti i presidenti degli Enti promozionali di cui alla legge 64, presidenti e direttori generali di istituti bancari, il presidente dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento economico per il Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio, la presidenza della Svimez, l'Ufficio di Presidenza del Comitato delle Regioni meridionali. Ha anche avuto incontri, a livello di Presidenza e di Presidenza allargata con il Comitato per il Mezzogiorno della confindustria e con esponenti diversi (sindaci, specialisti stranieri eccetera).

Dal complesso delle audizioni avutesi in Commissione scaturisce, sia pur articolato e graduato, un giudizio di inadeguatezza e di non sufficiente efficacia dell'attuale configurazione degli Enti ad assicurare a Regioni, enti locali e imprese il sostegno tecnico, innovativo, progettuale, finanziario giudicato necessario.

Gli stessi presidenti degli Enti, sia pure non sempre con motivazioni coincidenti, condividono in definitiva il giudizio che gli enti operano al di

sotto di un livello ottimale e di quella che è l'azione che andrebbe svolta per creare nel Sud condizioni più favorevoli all'insediamento di nuove imprese o alla crescita di quell'imprenditorialità diffusa che è nata grazie a sistemi di incentivazione e protezione che non possono durare all'infinito e che già oggi la CEE spesso contesta.

Una «svolta» è stata auspicata da tutti anche se non in direzione univoca.

2) Una prima questione riguarda il grado di autonomia degli Enti, anche in relazione ai poteri del Ministro e ai compiti dell'Agenzia e del Dipartimento.

È stata espressa a questo proposito la preoccupazione che taluni Enti che pure hanno svolto un ruolo da tutti riconosciuto positivo (il FORMEZ) si trasformino in sportello di transito di fondi provenienti dall'altro sportello di transito dell'Agenzia.

La questione è in realtà più complessa essendo la questione dell'autonomia legata da una parte alla questione del coordinamento (inteso sia come controllo che come reale partecipazione alla definizione di certi indirizzi e progetti interregionali e di interesse nazionale) e, dall'altra, ad una più precisa definizione della natura degli Enti.

L'articolo 4 della legge n. 64 dispone che all'attuazione degli interventi straordinari e aggiuntivi nei territori meridionali concorrano l'Agenzia e la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli ex «enti collegati», che assumono ora la denominazione di «Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno».

La prima considerazione che, in sede di ricognizione della nuova normativa, è possibile desumere riguarda la configurazione del rapporto tra Agenzia ed enti di promozione: essi concorrono al perseguimento delle medesime finalità.

L'Agenzia non ha infatti, nei confronti di tali Enti, nessuna particolare supremazia, pur essendo titolare, per successione alla «Cassa», della maggioranza delle azioni delle società finanziarie, e delle quote associative delle associazioni private IASM e FORMEZ. Essa eroga i finanziamenti agli Enti di promozione, ma non ha alcun potere di determinarne l'entità, compito che spetta al CIPE attraverso l'approvazione del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

L'attribuzione formale della maggioranza all'Agenzia – ha fatto rilevare il suo presidente Torregrossa nell'audizione davanti alla Commissione bicamerale – collegata al potere generale di direttiva e di vigilanza attribuito al Ministro (articolo 4, comma 2, legge n. 64 del 1986) sta a dimostrare che lo strumento istituzionale operativo del Ministro (che resta senza portafoglio) è costituito dall'Agenzia stessa (e non da altri organi). In definitva la proprietà delle azioni all'Agenzia rappresenza una scelta organizzatoria attraverso la quale il Ministro esercita i suoi poteri sostanziali sugli Enti promozionali.

Questo rilievo ha una portata che trascende l'aspetto squisitamente organizzatorio, giacchè denota l'accentuazione del tasso pubblicistico che è connesso all'attività degli Enti promozionali: essi mutano, attraverso il potere di sovraordinazione diretta, la natura dell'interesse che muove i poteri del Ministro, interesse che è pubblico, in quanto inserito nel quadro generale dell'attività diretta a favorire il decollo del Mezzogiorno. Tale pubblicità è accentuata dai penetranti poteri ispettivi che sono accordati alla Commissio-

ne bicamerale e dalla competenza di quest'ultima a verificare direttamente il bilancio dell'Agenzia.

Estraneo e spurio alla disciplina dell'attività degli Enti promozionali deve, pertanto, ritenersi qualsiasi tentativo di accostamento dell'attività degli Enti promozionali al sistema delle partecipazioni statali.

Già con riferimento a quest'ultimo un travaglio dottrinario e politico non ha precisato ancora i limiti della rilevanza dell'interesse pubblico ad esso connaturale (articolo 41, secondo comma della Costituzione) rispetto alla finalità del profitto collegato al concetto di iniziativa economica. Questo aspetto, tuttavia, sembra essere più affievolito nel sistema dell'intervento straordinario, non solo perchè nell'Organo politico (Ministro, CIPE) sono accentrate le leve della manovra finanziaria (che invece nel sistema delle Partecipazioni Statali rientrano nella responsabilità degli Enti di gestione), ma soprattutto perchè, da un lato, essa ha carattere temporaneo: la relativa norma non avrebbe razionale giustificazione se non si tenesse presente che la struttura societaria nel sistema dell'intervento straordinario è funzionale alla creazione di una nuova imprenditoria e non alla creazione di ricchezza - fine a se stessa - a favore degli Enti promozionali.

In parte diversa la opinione del Capo del dipartimento dottor Da Empoli. Nel corso dell'audizione del 12 ottobre 1988 ha sostenuto, davanti la Commissione bicamerale, che gli Enti di promozione - allo scopo di ottimizzare la loro efficacia operativa nei confronti delle imprese e degli enti, anche pubblici, che operano sul mercato - devono operare attenendosi alla logica e alle «regole del gioco» del mercato; assumerebbe perciò rilevanza primaria la regola della economicità di gestione che impone la esigenza di una puntuale corrispondenza tra risorse (finanziarie ed umane) impiegate e risultati conseguiti. A tale principio - sempre secondo l'opinione del Capo del Dipartimento per il Mezzogiorno - si potrà derogare in quei casi in cui i benefici, conseguiti all'azione degli Enti, non possano contabilizzarsi nelle entrate del bilancio del soggetto fornitore del servizio in quanto «esterni», cioè tali da rifluire a vantaggio dell'intero contesto socio-economico e territoriale.

La situazione di bilancio degli Enti promozionali si presenta come molto diversificata, anche a voler considerare solo gli Enti costituiti in forma di società per azioni, per i quali il problema della economicità di gestione assume un significato più diretto.

Il primo bilancio consolidato di gruppo evidenzia infatti che il gruppo FIME chiude al 1987 con un utile netto di 6,3 miliardi, con un ammontare, pari a circa 600 miliardi a fronte di un patrimonio netto, accresciuto in virtù delle riserve derivanti dagli utili non distribuiti, a 190 miliardi. Il gruppo riflette una struttura finanziaria più che equilibrata con un rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi leggermente a favore dei primi.

Al polo opposto si colloca la situazione in cui versa la FINAM caratterizzata da gravi e ricorrenti perdite di esercizio. Il conto economico consolidato evidenzia, al 31 dicembre 1987, perdite per 24,593 miliardi, in buona parte dovute proprio alla gestione delle partecipazioni: svalutazioni e perdite su partecipazioni (4,598) e su crediti (20,831 ml). Di contro sono registrati proventi finanziari, provenienti in prevalenza (7,047 ml) da interessi su c/c bancari e titoli; gli interessi su crediti verso consociate ammontano a 4,782 miliardi.

La situazione finanziaria in cui versano gli Enti è strettamente connessa e deve pertanto essere valutata sotto il profilo dei fini che essi sono chiamati a perseguire. Al riguardo i prresidenti degli Enti hanno concordemente dichiarato, nel corso delle rispettive audizioni, di essersi vista precludere, in base a coerenti direttive del Ministro, la possibilità stessa di proporre in proprio obiettivi di programma che esulassero dall'attuazione delle finalità fissate in altra sede dagli atti di programmazione (programma triennale e piani annuali di attuazione).

Si stabiliscono così, in seno agli organismi promozionali, complessi equilibri da cui scaturisce una intesa dialettica, con configurazioni anche atipiche, tra gli aspetti privati e giustpubblicistici della disciplina.

Gli Enti di promozione conservano - vuoi nella veste di società per azioni, vuoi di associazioni non riconosciute - natura di soggetti di diritto privato, che dovrebbero operare nell'ambito dell'autonomia privata, pur se sottoposti ad un potere di indirizzo e di controllo da parte della autorità pubblica. Il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987 ha tuttavia limitato ulteriormente questa autonomia sovrapponendo alle regole del diritto privato elementi propri della disciplina pubblicistica.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle norme che hanno stabilito che gli Enti di promozione - ritenuti necessari alla realizzazione dell'attività di intervento (articolo 4 legge n. 64) - debbano svolgere esclusivamente le attività indicate dalla legge e dagli atti di programmazione (articolo 6 legge n. 64 del 1987); che il loro finanziamento è assicurato dall'Agenzia (organo di natura pubblica), con i criteri fissati dal CIPE e su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987); che sono sottoposti all'attività di coordinamento e di controllo del Ministro per gli interventi straordinari (articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987), cui spetta di nominare la maggioranza degli amministratori; che la maggioranza del capitale sociale o del fondo comune deve restare in possesso dell'Agenzia (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987). A questo vanno aggiunte, infine, le limitazioni alla assunzione di partecipazioni in altre imprese, per le società finanziarie (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987) e la sottrazione alla Assemblea dei soci del potere di determinare liberamente l'ordinamento dell'Ente di promozione allo statuto tipo predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987).

L'opzione della nuova legge sembra quindi orientata verso modelli organizzativi di natura prevalentemente privatistica non tanto per ragioni consunstanziali al modo di operare di questi soggetti (per esempio società per azioni) bensì per il motivo che è consigliabile - dopo l'esperienza della Casmez - evitare strutturalmente l'accentrarsi in un unico organismo delle finalità complessive dell'intervento nel Mezzogiorno. Il pluralismo al quale parecipa, alla pari con gli Enti e non già al di sopra di essi l'Agenzia, pone un serio problema di coordinamento ma nello stesso tempo consente che le decisioni sui singoli obiettivi in cui può essere scomposta l'azione dell'intervento pubblico nel Meridione non debbano necessariamente coinvolgere il complesso delle strutture, ma possano essere diversificate -

specie per quel che attiene al personale - in base a canoni di diversa utilità.

Ciò assume particolare importanza a fronte delle varie ipotesi che sono state avanzate nel corso dell'audizione circa una riorganizzazione e una eventuale riduzione degli Enti. In ogni caso, e su un piano più generale, l'opzione verso modelli privatistici che abbiano competenze specializzate per singoli obiettivi, permette di affrontare i problemi della successione in favore delle Regioni o degli Enti locali dei relativi organismi senza quelle note difficoltà che accompagnano ogni processo di riorganizzazione di organismi pubblici: palese il vantaggio in cui l'attività di un organismo dell'intervento straordinario debba essere utlizzata da più regioni e si pone l'essigenza di consentire a tutte di avvantaggiarsi, ciscuna per la sua necessità, dell'opera unitaria dell'Ente promozionale.

Reciprocamente, nel caso in cui l'Ente non dovesse essere considerato più utile, la sua soppressione e la sistemazione del realtivo personale presenterbbero una forma variegata di soluzioni diverse da quella (finora seguita) della immisione traumatica in altri organismi pubblici o del previsto «parcheggio» nell'ambito di altre amministrazioni pubbliche, senza prospettiva di utilizzazioni immediate o future, ma con il solo fine di assicurare al personale comunque una retribuzione fino al collocamento in pensione.

La tesi contraria che esclude la possibilità per il Governo di porre termine alla vita di qualche società prevista dalla legge n. 64 del 1986, si scontra con le stesse scelte operate dal legislatore relative agli strumenti da adottare: il ricorso allo strumento societario, anzichè ad altri moduli organizzativi (ad esempio un ente pubblico economico) non può che essere collegato all'intenzione che lo strumento scelto può essere utilizzato fino a quando esso presenta gli aspetti di legittimità ed efficacia previsti dall'ordinamento generale.

Ed è con riferimento a tale rilievo che la giursprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che l'essere una società a partecipazione pubblica prevista dalla legge non esclude il ricorso alle procedure concorsuali della legge fallimentare.

Agli indicati princìpi sono state già improntate del resto le scelte realtive alla società ITALTRADE.

La scelta della procedura di liquidazione è conseguente ad una indagine sull'attività di tale società che ha permesso di accertare come in definitiva si sia privilegiato il momento dell'esercizio concreto, diretto dell'attività di commercializzazione rispetto a quello (più aderente alle esigenze del Mezzogiorno) rappresentato dalla promozione, stimolo ed ausilio all'attività di commercializzazione. Su ciò si tornerà in seguito in sede di esame delle varie ipotesi formulate per la prospettiva futura.

Su un piano più generale, non circoscrivibile pertanto ai compiti di un singolo Ente promozionale, è stata ribadita l'operatività della norma che impone partecipazioni di minoranza. Su di essa la Commissione per il Mezzogiorno aveva già richiamato l'attenzione in sede di relazione Soddu-Innamorato presentata alle due Aule parlamentari. Da essa si può desumere una forma di divieto tendenziale per gli Enti promozionali di atteggiarsi essi stessi come imprenditori. La possibile creazione di società collegate di produzione di servizi deve essere ritenuta ammissibile in linea eccezionale, come è anche prescritto dalla norma che collega in un rapporto di interdipendenza l'offerta dei servizi alle società partecipate.

In tale quadro, deve essere esaminato ed attentamente valutato il rapporto per le varie poste degli investimenti degli Enti promozionali, nel senso che non può giustificarsi la sproporzione enorme, che in taluni casi si riscontra, tra le attività di servizio e le attività di partecipazione.

La norma ricordata assume specifica importanza per quanto riguarda la composizione dei Consigli di amministrazione degli Enti. La necessità di garantire posti nei Consigli di amministrazione ai soci di minoranza (oggi questa garanzia non esiste) può funzionare infatti da utile deterrente contro l'eccessiva politicizzazione dei Consigli di amministrazione.

A proposito di tale deteriore fenomeno di spartizione politica è emersa dalle audizioni l'opportunità di dare trasparenza alle proposte provenienti dai vari gruppi parlamentari: se le nomine di competenza del Ministro debbono avere (e forse non possono non avere) origine politica è necessario che esse avvengano sempre nell'ambito di una rosa di nomi in modo da garantire e tutelare la responsabilità del Ministro e la valutazione della competenze professionali.

3) Ai fini della riorganizzazione degli Enti e del superamento della loro attuale inadeguatezza sono state sottolineate in modo particolare le seguenti esigenze:

a) è necessario che non venga mai smarrito il carattere promozionale degli enti stessi. Il loro scopo principale deve essere quello di aiutare il sorgere e il consolidarsi di imprese industriali, agricole, commerciali, turistiche e di assicurare a Regioni e comuni la consulenza richiesta in funzione del semplice conseguimento degli obiettivi che scaturiscono dalle decisioni assunte in sede nazionale, regionale, locale, senza che ciò significhi assunzione di compiti che sono propri sia dell'imprenditoria sia degli Enti regionali e locali.

In taluni casi (vedi ITALTRADE) la formula adoperata dalla legge 64 può avere lasciato spazio a interpretazioni improprie, ma il regolamento di esecuzione ha eliminato ogni ambiguità. Per la Italtrade, per esempio, è stato chiaramente affermato che essa «ha per oggetto l'attività per la commercializzazione delle produzioni meridionali» e non già la «attività di commercializzazione» (come scritto nella legge n. 64). Può essere utile andare a definizioni più precise anche per altri Enti qualora si convenga di conservarli. Per la Insud, per esempio, è stato apertamente posto l'interrogativo se il modo migliore di promuovere il turismo nel Sud sia quello di partecipare all'attività di società già consolidate (Valtur, Club Mediterranèe) che probabilmente avrebbero operato allo stesso modo anche in assenza della partecipazione Insud.

Lo sviluppo del turismo nel Sud sembra richiedere ben altro tipo di attività e assai più complessa: tale da investire il problema dei trasporti ferroviari, degli aeroporti, delle strutture alberghiere a sostegno di eventuali porti turistici, del collegamento con una serie di agenzie turistiche italiane e straniere.

Un'indicazione un po' diversa è invece venuta per il Formez, uno degli Enti di maggiore tradizione e di cui è stata unanimemente apprezzata l'opera di indiretta promozione della formazione. Nel caso del Formez il punto che appare carente è invece proprio quello di un'azione diretta di formazione di quadri qualificati di diverso livello sia in funzione delle necessità delle Regioni e degli Enti locali sia un funzione della domanda delle imprese.

b) Gli Enti sono rimasti sostanzialmente quelli che erano prima dell'approvazione della legge n. 64. In concreto essi non si sono trasformati in modo da assecondare la scelta fondamentale che la legge n. 64 ha operato in favore del decentramento e della assunzione di compiti di grande rilievo da parte delle Regioni e dei Comuni sia nel campo della progettazione che della gestione.

Gli Enti sono rimasti formalmente e sostanzialmente enti romani con una piccola parte di personale distaccato al Sud, spesso abbandonato a se stesso e costretto ad operare senza conoscere le iniziative e l'attività decentrata di Enti diversi dal proprio.

In relazione a ciò un'esigenza posta con particolare forza è quella di un decentramento e di un coordinamento del personale distaccato in modo da garantire almeno in ogni Regione la presenza di uno sportello o centro polifunzionale presso il quale Enti locali, Regioni e imprese possano avere informazioni, entrate in diretto rapporto con i vari Enti promozionali e con l'Agenzia ed usufruire di una serie di servizi.

Sulle caratteristiche di tali centri e sul loro asse portante si tornerà dopo aver affrontato al punto seguente uno dei problemi più acuti del Mezzogiorno non risolto nè dalla FIME (sulla quale peraltro sono stati dati giudizi prositivi) nè dalla FINAM nè da altri organismi come l'ISVEIMER: il problema della finanziarizzazione.

c) Non si può pensare ad una svolta nel modo di operare degli enti promozionali se non si tengono presenti due altre esigenze: *a*) la necessità di fare di essi i punti di forza di una rete di servizi che operi in funzione di tutto l'intervento nel Mezzogiorno (ordinario, straordinario e speciale) senza paratie stagne tra i vari tipi di intervento. A tal fine vanno superate al più presto le leggi speciali e in particolare la legge 219 riconducendo tutti i vari tipi di intervento della normativa della legge n. 64 sia pure con incentivi più favorevoli per alcune zone (Calabria, zone terremotate); *b*) la necessità di guardare già al 1992 e alle direttive comunitarie, facendo degli Enti di promozione sempre più organismi che per le loro caratteristiche possano rientrare nella legislazione ordinaria, nazionale e comunitaria.

4) Un problema emerso con particolare forza nel corso dell'indagine conoscitiva è quello della finanziarizzazione del Mezzogiorno. Si tratta di un problema divenuto di grande portata soprattutto dopo i rivolgimenti avvenuti in tale campo nel Centro-Nord. Sono questi rivolgimenti, che non hanno in alcun modo investito il Mezzogiorno, il fattore principale di quell'inversione di tendenza verificatasi nel 1985 che ha portato al determinarsi di una nuova crescente divaricazione tra Nord e Sud.

Il Nord dispone ormai di una pluralità di sofisticati strumenti finanziari che in molti casi consentono alle imprese, anche medie, di approvvigionarsi sul mercato di denaro a costo zero (o più esattamente di denaro pagato con una piccola quota del profitto, distribuito come dividendo) o di autofinanziarsi o di annullare gli utili, dal punto di vista fiscale, acquisendo «scatole vuote» con debiti. Il Sud dipende interamente dalle banche che in nome del «rischio Mezzogiorno» (che il sistema bancario non valuta coperto da nessuno degli strumenti degli interventi straordinari e speciali) fanno pagare il denaro tre punti più che nel Centro-Nord. Se a ciò si aggiunge la lunghezza e l'incertezza delle procedure relative al pagamento degli «incentivi» previsti

dalla legge n. 64 - lunghezza e incertezza che annullano pressochè tutti i vantaggi del credito agevolato perchè costringono l'imprenditore a ricorrere per due o tre anni al costoso credito a breve - il quadro del Sud risulta ancora più scoraggiante per l'ipotetico investitore.

Scarsa diffusione hanno istituti quali il *factoring* e il *leasing* che sono forme di credito di cui il Centro-Nord dispone ampiamente.

Su tutto questo complesso di problemi la Commissione ha ascoltato i presidenti della FIME e della FINAM (sotto inchiesta giudiziaria per alcune operazioni) nonchè il presidente dell'ISVEIMER e rappresentanti di istituti bancari.

Da tutte le audizioni, sia pure con accenti e proposte diverse, è emersa l'assoluta urgenza, nel quadro della riorganizzazione degli enti promozionali, di affrontare il problema di nuovi organismi in grado di far compiere al Mezzogiorno un balzo nel campo della innovazione finanziaria.

Le ipotesi formulate sono le seguenti:

a) dar vita ad una «Mediobanca del Sud» fondendo FIME, FINAM e ISVEIMER in una finanziaria o Merchant Bank nella quale entrino anche, attraverso società affiliate, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Tale «Mediobanca» erediterebbe i compiti residui dell'Agenzia che pertanto verrebbe sciolta;

b) limitare la fusione a FIME, FINAM, ISVEIMER valorizzando contemporaneamente il ruolo delle quattro sezioni di credito speciale, le società finanziarie e la Merchant Bank del Banco di Napoli. Sulle possibilità di ampliare rapidamente il ruolo del Banco ha posto l'accento il professor Ferdinando Ventriglia, direttore generale.

Al di là di queste ipotesi è stata in ogni caso sottolineata l'inopportunità di tenere divise FIME e FINAM e l'utilità di avere un solo ente (FIME) che operi sia in direzione dell'industria che dell'agricoltura ed eventualmente anche del turismo (accorpando in tal caso anche l'INSUD).

5) È in relazione alla soluzione che verrà data (e che deve essere data) al problema della finanziarizzazione che devono essere esaminate (e sono state di fatto esaminate) le possibili configurazioni che dovrebbero assumere gli sportelli regionali polifunzionali di cui si è accennato al punto 3.

È convinzione largamente diffusa che nella rosa di terminali di enti promozionali, con funzioni chiaramente distinte, che deve costituire lo «sportello regionale» la posizione di centro debba essere costituita dal terminale dell'ente o istituto cui saranno demandate le funzioni finanziarie (credito a medio termine, credito agevolato, incentivi, *leasing, factoring,* eccetera). Accanto ad esso, nella stessa sede, debbono essere collocati il *Formez* (formazione e ricerca), lo *Iasm* (consulenza nella progettazione e nella gestione sia nel campo dell'industria, sia in quello dell'agricoltura e del terziario non finanziario turismo compreso) e eventuali altre società di cui sarà ritenuta essenziale la costituzione, anche temporanea.

Gli sportelli decentrati operano su richiesta delle Regioni, delle province, delle comunità montane, dei comuni, delle imprese. Possono operare altresì come strumenti decentrati dei rispettivi enti per i progetti interregionali e di interesse nazionale alla cui redazione e ideazione enti e agenzia possono collaborare in base alle direttive del Ministro per il Mezzogiorno o in base agli «accordi di programma» ratificati dal Consiglio dei Ministri (vedi articolo 7 della legge 64).

In attesa che ciò si realizzi è apparso opportuno che immediatamente a livello regionale, con direttiva del Ministro, sia realizzato un coordinamento tra tutto il personale decentrato dell'agenzia e degli enti promozionali nelle diverse regioni.

6) Il problema della natura degli enti è già stato in gran parte affrontato al punto 2).

Sembra opportuno precisare che quale sia la loro forma giuridica (associazione o società) essi debbono assumere o conservare una duplice caratteristica: da una parte essi si collocano come strumenti del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno; dall'altra essi debbono avere uno spazio (anche finanziario) di autonoma responsabilità del quale rispondono ovviamente agli organi societari e al Ministro (direttamente o attraverso il Dipartimento economico per il Mezzogiorno costituito presso la Presidenza del Consiglio) ma che appare essenziale per poter rispondere nel modo più tempestivo ed efficiente alle richieste di Regioni, enti locali, imprese.

È in questo quadro che appare essenziale il momento del *coordinamento* e della verifica di corrispondenza delle varie iniziative ai programmi triennali e ai piani annuali di attuazione. D'allindagine conoscitiva è risultato che tale coordinamento, per legge spettante al Dipartimento economico per il Mezzogiorno, è finora del tutto mancato, così come è mancata una partecipazione degli Enti alla redazione del Programma triennale e del Piano annuale di attuazione.

Circa il numero degli Enti le ipotesi formulate sono sostanzialmente tre.

I. - Sciogliere tutti gli Enti e affidarne tutti i compiti alla costituenda «Mediobanca del Sud».

II. - Ridurre gli Enti ai due originari, IASM e FORMEZ, più eventualmente la FIME (che assorbirebbe FINAM e INSUD). Ridiscutere in questo quadro ruolo e compiti dell'Agenzia.

III. - Ridurre gli Enti come indicato al punto 5) e partire da FIME, FINAM e ISVEIMER per costituire un istituto finanziario.

Si è già visto come la prima ipotesi urti con esigenze e opportunità di pluralismo già precedentemente richiamate. Appare difficile, d'altra parte, far sorgere dal nulla una «Mediobanca del Sud» ma sulle conclusioni della Commissione si rinvia ad apposito punto da redigere, dato che è ancora mancata una discussione generale.

Il senatore Tagliamonte si riferisce alle parole pronunciate dal ministro Gaspari nella seduta di ieri. Il Ministro ha subordinato le proprie decisioni in materia di Enti promozionali alla definizione di precisi orientamenti da parte della Commissione, alla quale competerebbe non solo un compito di ricognizione ma anche propositivo. Gli sembra che in sede di indagine conoscitiva non sia possibile pronunciari nettamente per l'una o l'altra soluzione.

Il presidente Barca sostiene che la discussione deve concentrarsi sull'assetto ottimale degli Enti di promozione, quale risulta dalle opinioni prevalenti dei soggetti che hanno partecipato all'indagine conoscitiva. Resta inteso, come lui ha precisato in apertura di seduta, che, esulando dai poteri della Commissione (in sede di indagine conoscitiva) la formulazione di precisi indirizzi, questi potranno essere eventualmente deliberati in separata sede, come è quella riservata all'esame della relazione che il Ministro è

tenuto a fare in Parlamento sulla situazione degli Enti. Proprio per questa ragione egli nella seduta di ieri ha rinviato a dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva la votazione di eventuali risoluzioni ed altri documenti di indirizzo.

Il deputato Napoli si dichiara d'accordo con la traccia preparata dai colleghi Barca e Soddu e dice che il documento conclusivo sui punti essenziali dovrà essere conforme a questa traccia.

A suo giudizio lo sviluppo del Mezzogiorno non deve essere affidato alle risorse mobilitabili in base alla legge 64 ma fare riferimento al funzionamento degli Enti promozionali nella situazione odierna, caratterizzata tra l'altro da profondi cambiamenti nella struttura dei soggetti destinatari.

Dovendo compiere un'opera di ricognizione sul funzionamento degli Enti gli sembra pacifico constatare come i risultati appaiano frammentari, specchio della dispersione delle iniziative. Crede che il documento sottolinei bene proprio questo elemento di scarso collegamento.

La proposta e le indicazioni per il futuro non sono ovviamente facili. Un nuovo modello di funzionamento degli Enti deve ispirarsi all'obiettivo inteso a riequilibrare flussi finanziari che tendono ad insistere e concentrarsi sulle strutture esistenti, quali sono i capoluoghi di provincia. Un passaggio indiscriminato di risorse dal centro dello Stato al sistema delle autonomie finisce per agevolare infatti proprio i comuni più forti, capaci di attrarre la maggior parte degli interventi.

Non crede che il progetto di una Mediobanca per il Sud possa suscitare effetti diffusi nel territorio, che travalichino il livello macroeconomico degli interventi. Non esistono iniziative che nascono grandi, e perciò gli sembra che la attività di enti come la FIME, l'INSUD e la FINAM debba essere rivolta a recuperare lo sviluppo delle piccole iniziative per contribuire a dimensionarle su scala più vasta ed imprenditoriale; intervenendo laddove esistono condizioni economiche per realizzare processi formativi.

Il deputato Lauricella sostiene che la traccia costituisce uno strumento efficace per la discussione generale.

Il complesso delle audizioni ha fatto emergere con forza una situazione di abbandono non solo del Mezzogiorno - il che non sarebbe una notizia nuova - ma anche degli strumenti che istituzionalmente dovrebbero servire allo sviluppo dei territori meridionali. Tra questi strumenti si annoverano gli Enti di promozione che, a quasi tre anni dalla approvazione della legge n. 64, non sono ancora riusciti a liberarsi delle attività che risalgono alle passate gestioni, quando cioè questi enti erano collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

In sostanza manca un disegno generale, espressione di una svolta negli indirizzi complessivi. Sarebbe anche lui portato ad apprezzare la disponibilità offerta dal Ministro di rimettersi al giudizio della Commissione purchè sia chiaro che questa operazione non possa risolversi nella confusione del campo delle rispettive responsabilità, e sia parimenti evidente un elemento di giudizio che faccia rimarcare proprio l'assen,za di una strategia complessiva di governo.

Gli stessi Enti di promozione hanno lamentato l'assenza di un lavoro di coordinamento. Da una parte dunque occorrerà unificare e non disperdere la attività degli Enti di promozione e dall'altro sarà indispensabile individuare una fascia di soggetti destinatari che deve ricomprendere,

accanto a nuovi ceti sociali, il sistema delle autonomie. Fa rilevare come un limite profondo del Mezzogiorno consista non solo nell'assenza di nuove imprenditorialità ma anche nella compressione di quelle esistenti.

Conclude il suo intervento mettendo in rilievo l'importanza di conferire agli Enti una sfera autonoma di competenza e responsabilità.

Il senatore Vignola si dice grato ai colleghi Barca e Soddu per la provocazione fortemente riformatrice quale scaturisce dalla traccia di documento che non si limita alla sfera degli Enti di promozione ma investe, insieme all'Agenzia, tutto il complesso apparato degli strumenti dell'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno.

Vuole dire molto apertamente che ci si trova di fronte ad un bilancio ed anche ad una riflessione critica che, operando il dovuto sforzo di storicizzazione, coinvolge anche gli orientamenti in passato seguiti dalla sua parte politica, che ha concentrato il fuoco delle critiche sulla Casmez, limitandosi ad una riflessione debole sugli Enti di promozione.

In questo quadro lo stesso intervento del collega Napoli, per quanto apprezzabile, tende a prefigurare un sostegno tradizionale a certe attività che si possono sviluppare nel Mezzogiorno. A lui sembra che il punto fondamentale, lo snodo più importante riguardi il sistema delle autonomie locali, non messe in grado di conoscere la realtà e di prospettare adeguate soluzioni. Si combinano così un elemento di debolezza che proviene dall'alto ed un altro che invece riguarda il basso profilo delle iniziative economiche.

Un altro aspetto ancora riguarda l'ingresso del Mezzogiorno nello scenario europeo. Egli è rimasto colpito dalle affermazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica che parla della possibile evenienza di capitali europei attratti nel Mezzogiorno da cospicui incentivi, con il risultato di spiazzare le iniziative interne ed il ruolo di guida delle partecipazioni statali.

Conclude il suo intervento facendo riferimento all'attività del Dipartimento, che dovrebbe coordinare ed integrare l'intervento ordinario e straordinario dello Stato nel Mezzogiorno.

Il presidente Barca ricorda che la commissione è convocata per domani alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna. Sempre domani, giovedì 19, alle ore 12 l'Ufficio di Presidenza della Commissione si incontrerà, nel quadro della indagine conoscitiva degli Enti promozionali, con le Confederazioni sindacali. I parlamentari della Commissione sono invitati a partecipare.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro nelle aziende

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAMA

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Lama comunica che l'INAIL ha trasmesso alla Presidenza della Commissione una relazione disaggregata per settori, per aree geografiche e per singole aziende sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali negli ultimi anni, la quale rappresenterà un'utile guida ai fini della predisposizione del programma delle visite esterne.

Inoltre - dopo aver dato conto sinteticamente degli elementi conoscitivi acquisiti durante le visite a Ravenna e Cesena, effettuate da una delegazione della Commissione nella precedente settimana - si sofferma sulle richieste di sopralluoghi inviate alla Presidenza da organizzazioni sindacali.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola, formulando specifiche osservazioni e proposte di carattere metodologico, i senatori Falcucci, Bozzello Verole, Ferrara Pietro, Nebbia, Florino, Toth, Antoniazzi, Rezzonico e Angeloni.

Infine, la Commissione conviene sul complesso di proposte formulate dal Presidente, relativamente ai sopralluoghi da effettuare nel prossimo mese di febbraio.

La seduta termina alle ore 10,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 12,15.

Norme in materia di finanza regionale (1487), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce in senso favorevole il presidente Murmura.

Il senatore Pasquino, nell'esprimere il dissenso della Sinistra indipendente, osserva comunque che appare ormai improcrastinabile l'approvazione di una normativa organica in materia di finanza regionale.

Concordando la senatrice Tossi Brutti ed il relatore, il quale osserva che tale disciplina organica dovrebbe essere approvata entro il corrente anno 1989.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito, con il dissenso del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra indipendente.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti (1498)
(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Deputati Aniasi ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (1382), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 12,30.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA
indi del senatore
CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione, per le finanze De Luca, per il tesoro Pavan, per l'industria, commercio e artigianato Ravaglia e per la Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 12,15.

Jervolino Russo ed altri: Norme per l'elevazione del limite di età massimo per l'ammissione ai pubblici concorsi (273)

Manieri ed altri: Elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi (723)

Giustinelli ed altri: Norme concernenti il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi relativi ad impieghi civili dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario, degli enti locali e loro consorzi e degli enti pubblici non economici (982)

Deputati Amodeo ed altri; Parlato; Calvanese ed altri; Gei ed altri: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi (1264), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale fa presente che dalle proposte in titolo non dovrebbero derivare problemi per quanto di competenza: concordano il sottosegretario Pavan, in relazione al disegno di legge n. 1264, e il senatore Bollini.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1264, mentre sugli altri

disegni di legge condizionato a che i relativi profili normativi e finanziari siano contenuti nelle soluzioni previste del primo provvedimento.

Deputati Cherchi ed altri: Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale fa presente che, essendo stato il provvedimento approvato dalla Camera entro l'esercizio decorso e trattandosi di accantonamenti in conto capitale, non pare sussistano problemi dal momento che si è prodotto l'effetto di slittamento.

Il sottosegretario Pavan fa rilevare che la decorrenza del provvedimento va fatta slittare all'esercizio in corso, mentre il sottosegretario Ravaglia chiede un parere favorevole, facendo rilevare che si tratta di un provvedimento che anticipa quello più ampio ed organico in discussione in Parlamento.

Dopo che il senatore Bollini ha espresso parere favorevole sullo slittamento, così come il senatore Azzarà, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (1506), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione)
(Esame e sospensione)

Il sottosegretario Pavan fa presente preliminarmente di non essere in possesso dei testi necessari per esprimere il proprio parere.

La Sottocommissione decide quindi di sospendere l'esame.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (975)
(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concorde il settosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere una parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottota a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (998), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987 (1044)
(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985 (1144) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commisione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale propone una pronunzia di carattere favorevole in quanto l'accantonamento indicato a copertura presenta le necessarie disponibilità e sussiste l'effetto di slittamento per tale tipo di accantonamento.

Dopo che ha espresso un orientamento favorevole il sottosegretario Pavan, il senatore Sposetti chiede di conoscere come si proceda se i lavori abbiano un importo superiore allo stanziamento e il sottosegretario Pavan fa presente che tali lavori devono mantenersi negli importi previsti.

Dopo che il senatore Bollini ha chiesto chiarimenti sull'articolo 5 dell'accordo, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basiliea il 3 settembre 1985 (1150), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esenzione (1153), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (1155), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonchè del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984 (1228), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo firmato a Roma il 21 giugno 1985 (1231), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commisione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Azzarà, e concordi il sottosegretario Pavan ed il senatore Bollini, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985 (1230), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commisione)

Riferisce l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale fa presente che con il tipo di copertura proposto si pongono due problemi legati anzitutto all'accettabilità di uno slittamento di capitoli ordinari quando collegati alle ipotesi per le quali è permesso lo slittamento degli accantonamenti di fondo globale di parte corrente, ossia essenzialmente obblighi internazionali e pubblico impiego, e in secondo luogo al fatto che si tratta di un capitolo di spesa obbligatorio, tutto ciò anche se l'onere è esiguo e la competenza del capitolo è elevata.

Il sottosegretario Pavan propone allora la condizione della modifica dell'articolo di copertura, nel senso di far riferimento, dal 1989, all'accantonamento di fondo globale relativo alla ratifica di accordi internazionali.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole con la condizione dettata dal Tesoro.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le comunità europee (1497)

(Parere alla 6ª Commissione) (Esame e sospensione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale, pur facendo rilevare che il capitolo imputato a copertura riguarda appunto i regolamenti comunitari e dopo aver fatto osservare l'andamento del capitolo nel corso del 1988, quando si è assistito ad un incremento in sede di assestamento a seguito della prospettazione di un notevole incremento dei versamenti alla CEE, come poi non è accaduto e di ciò è conseguenza il fatto che l'onere di cui al decreto-legge è minore rispetto a quello dell'originario disegno di legge presentato alla Camera, fa presente che tuttavia rimangono i punti di metodo della slittabilità di capitoli ordinari e della utilizzabilità a copertura di capitoli obbligatori, come nel caso in esame.

Il sottosegretario Pavan si dichiara favorevole al testo del decreto, mentre il senatore Bollini fa rilevare che la copertura va modificata, in quanto occorre mantenere fermo il principio stabilito dalla legge n. 362 del 1988 e ciò anche in considerazione delle innegabili difficoltà che una decisione di tal genere finisce con il produrre.

In attesa della possibilità di riesaminare con l'aiuto del Tesoro la copertura proposta, la Sottocommissione decide una sospensione dell'esame.

Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) (1103)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre 1988.

L'estensore designato, presidente Cortese, ricorda che il punto da risolvere riguarda il dissidio tra i dicasteri del Tesoro e delle Finanze circa la necessità o meno della copertura finanziaria.

Il senatore Sposetti fa rilevare che sarebbe opportuno che il Governo si presentasse in Parlamento con una posizione unitaria: concorda il senatore Bollini, mentre il presidente Cortese propone un ultimo rinvio, fermo rimanendo che nella prossima seduta occorrerà risolvere la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (1489), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente Cortese, estensore designato, fa presente che il rinvio è stato motivato alla luce della necessità di riflettere sui tre elementi relativi alla conoscenza dello stato della gestione al momento, alla possibilità di un

reinserimento della norma-limite già presente nella precedente delega e infine alla opportunità di una evidenziazione contabile autonoma.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è dichiarato favorevole all'inserimento della norma limite ed ha illustrato lo stato della gestione, il senatore Bollini conferma l'esistenza del problema della evidenziazione contabile autonoma: su tale punto si impegna il sottosegretario Pavan.

Su proposta del presidente Cortese e dopo che il senatore Sposetti ha chiesto delucidazioni in ordine al termine della delega, la Sottocommissione incarica di trasmettere un parere favorevole con la duplice condizione della norma-limite e della evidenziazione contabile autonoma.

Bompiani ed altri: Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270)

(Parere alla 7ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale fa presente che il provvedimento va valutato alla luce degli attuali orientamenti in materia di pubblico impiego in corso di definizione e va approfondito per i suoi aspetti finanziari soprattutto alla luce della copertura offerta, a valere del fondo sanitario nazionale.

Il sottosegretario Pavan esprime forti perplessità del Tesoro sul merito, così come sulla parte relativa alla copertura finanziaria, in ordine alla quale gli oneri non sono ricompresi nella quantificazione del fondo sanitario nazionale, che non presenta alcuna disponibilità, di tal chè il provvedimento risulta carente della necessaria copertura finanziaria.

Su proposta del presidente Cortese e concorde il senatore Bollini la Sottocommissione decide di chiedere la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Mora ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (419)

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre 1988; l'estensore designato, presidente Cortese, fa presente che è pervenuta la relazione tecnica e da essa sembrerebbe derivare un saldo positivo tra le entrate e le uscite.

Si esprimono in senso favorevole il sottosegretario Pavan e il senatore Bollini.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le comunità europee (1497)

(Parere alla 6ª Commissione) (Ripresa dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il presidente Cortese fa presente che essenzialmente si tratta di un utilizzo conforme e quindi, seppure in via d'eccezione, propone l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore Azzarà illustra l'opportunità di inserire nel parere una riprovazione al Governo per il tipo di copertura offerto, mentre il senatore Bollini si dichiara contrario all'espressione di un parere comunque favorevole.

In attesa di ulteriori chiarimenti sulle questioni emerse il seguito dell'esame è quindi nuovamente sospeso.

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (1506), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione) (Ripresa dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il sottosegretario Castiglione fa presente che il provvedimento non può essere rinviato per impegni presi dal Governo e che comunque non sussistono oneri.

Il sottosegretario Pavan rileva che in assenza di documenti non è possibile esprimere un parere.

Il seguito dell'esame è quindi nuovamente sospeso.

Realizzazione e funzionamento del programma di ricerche aerospaziali (1502), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale fa presente che debbono essere approfonditi i meccanismi di quantificazione degli articoli 6, 7 e 8 e il motivo per il quale tutta la copertura sia stata posta a carico dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986.

Il sottosegretario Pavan, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, fa rilevare che non ne derivano maggiori spese, ma solo diverse scelte all'interno del bilancio: concorda il sottosegretario Saporito.

Il senatore Azzarà fa presente che non è possibile attingere indiscriminatamente ai fondi della legge n. 64, mentre il sottosegretario Saporito fa osservare che si tratta di dare adempimento a delibere del CIPE prese da tempo sulla costituzione di centri ad alta tecnologia.

Il senatore Azzarà fa rilevare che, se il piano organico di attuazione della legge n. 64 comprende il programma di cui al disegno di legge in titolo, si può esprimere parere favorevole: concorda il senatore Bollini.

In attesa della verifica richiesta dal senatore Azzarà, il seguito dell'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti (1498)

(Parere alla 8ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale fa presente che le perplessità riguardano il fatto che vengono utilizzati residui per la copertura di spese formalmente nuove.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è dichiarato favorevole al testo, il senatore Bollini conferma la giustezza dell'impostazione del relatore, mentre il senatore Sposetti fa rilevare che si tratta di capire anche se sussistono modifiche rispetto alla legge del 1987 richiamata dal decreto.

Su proposta del senatore Azzarà la Sottocommissione, allo scopo di approfondire la questione relativa ai residui, decide il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Viscardi ed altri: Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento di consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentare con combustibili diversi dagli idrocarburi (1498), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Cortese, il quale fa presente che non sussistono problemi essendosi prodotto l'effetto di slittamento.

Il sottosegretario Pavan si dichiara contrario all'utilizzo delle somme per il 1988, in quanto presso la Camera dei deputati è in corso di discussione il provvedimento organico.

La Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,50.

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (1506), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione) (Ripresa dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il sottosegretario Pavan dichiara il parere favorevole del Tesoro.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore designato, senatore Cortese, di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le comunità europee (1497)

(Parere alla 6ª Commissione) (Ripresa dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il sottosegretario Pavan conferma il parere favorevole del Tesoro sul testo del decreto, mentre il presidente Andreatta sottolinea la delicatezza del tutto particolare della questione di merito e di metodo, la cui soluzione, nella fattispecie, non deve costituire un precedente.

Il senatore Bollini fa osservare che il problema rileva anche perchè proprio il Tesoro nella mattinata in relazione ad altro provvedimento, per un caso in larga parte analogo, ha modificato la copertura; d'altra parte una interpretazione poco rigorosa della norma apre obiettivamente la strada a pericoli di vario tipo. Nella fattispecie, la migliore soluzione sarebbe una riflessione da parte del Tesoro per una copertura diversa, anche se il

problema non si sarebbe posto se si fosse valutata attentamente la questione nell'ambito delle deroghe che il Regolamento ammette in ordine all'esame di provvedimenti con implicazioni finanziarie durante la sessione di bilancio.

Il presidente Andreatta fa presente che forse sarebbe stata preferibile una più sollecita presentazione del provvedimento e che comunque la questione è rilevante per i riflessi in materia di pubblico impiego: indubbiamente – egli fa notare – una più attenta gestione dei lavori parlamentari di fine d'anno avrebbe risolto la questione, che al momento finisce con l'avere riflessi anche sulle grandezze finanziarie di bilancio, a seconda della soluzione che si adotti.

Deve rimanere fermo, a suo avviso, comunque che, al di là della decisione sul caso in specie, al momento rimane confinato ai fondi globali l'ipotesi dello slittamento.

Il senatore Cortese si dichiara per l'espressione di un parere favorevole, con l'impegno da parte della Commissione bilancio a rivedere la materia per confinare alla sola ipotesi degli obblighi internazionali la slittabilità dei capitoli.

Il senatore Bollini conferma il proprio parere nettamente contrario, sia in quanto il testo della legge n. 362 è del tutto chiaro in materia, sia in quanto il Governo ha la possibilità di riflettere su una soluzione diversa. Rimane fermo comunque che l'avallo della soluzione di cui al decreto potrebbe interessare in qualche modo anche la Presidenza della Repubblica.

Condivide tali ultime osservazioni il senatore Barca, il quale fa rilevare che appare pericolosa la tesi della liceità della copertura solo in quanto il provvedimento è stato presentato entro il passato esercizio, in quanto l'avallo di questa tesi creerebbe i presupposti per un confinamento di gran parte dei disegni di legge del Governo proprio negli ultimi giorni dell'esercizio.

Il presidente Andreatta propone allora l'espressione di un parere favorevole, alla luce delle osservazioni svolte e con la riserva che la questione sarà riesaminata dalla Commissione bilancio sotto il profilo del metodo, in quanto una interpretazione letterale della legge n. 362 non appare del tutto agibile al momento, soprattutto per la parte relativa ai capitoli per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il senatore Bollini, nel ribadire il proprio parere contrario, fa presente che occorre oltretutto decidere a carico di quale esercizio vanno imputati i 1.500 miliardi di cui al capitolo in questione ed è necessario evitare la stridente contraddizione tra il dettato della legge n. 362 e il parere che la maggioranza della Commissione va a varare.

La Sottocommissione quindi, a maggioranza, incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione e frodi (789)

(Parere alla 9ª Commissione) (Esame e rinvio)

Il senatore Cortese, estensore designato, riassume il motivo per il quale è opportuna la emissione di un nuovo parere, alla luce infatti della necessità di superare una incongruenza presente nel parere già a suo tempo espresso e rilevata dalla Commissione di merito.

Per il riesame della questione il sottosegretario Pavan fa presente che è necessario al momento, un rinvio, per valutare meglio i termini del problema.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (975): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (998): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del centro comunale di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985 (1144), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986 (1148), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985 (1150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (1206): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985 (1230), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 4ª Commissione permanente:

GIACOMETTI ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato (1029-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 6ª Commissione permanente:

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9ª Commissione permanente:

Deputati ANIASI ed altri; Deputati MONTECCHI ed altri; Deputati LOBIANCO ed altri. - Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (1382), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 11ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493): *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione permanente:

FABBRI ed altri. Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391): *parere favorevole.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee (1497): *parere favorevole.*

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giacometti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza Multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988 (1389): *parere favorevole*;

alla 7ª Commissione:

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali (1046): *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (1502), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2ª e 13ª:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (1494): *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione:

Libertini ed altri: Legge-quadro per il trasporto nelle aree urbane (1119): *parere favorevole con osservazioni*;

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti (1498): *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (1502), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504) (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri; Curci ed altri; Cherchi ed altri), approvato alla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491): *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

Mancino ed altri: Nuove norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (916): *parere favorevole con osservazioni*;

Forte ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (1252): *parere favorevole con osservazioni*;

Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1316): *parere favorevole con osservazioni*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mora, e con la partecipazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino e del Sottosegretario di Stato all'interno Postal, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 4ª Commissione:

GIACOMETTI ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato (1029-B), approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 548 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazionedegli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493): *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2ª e 13ª:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa (1494), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(1493), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2ª e 13ª:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (1494): *parere favorevole;*

alla 5ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1490): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492): *parere favorevole;*

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti (1498): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10ª Commissione:

Interventi per la politica mineraria per il 1988, approvato dalla Camera dei deputati (1504): *parere favorevole;*

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

Micolini ed altri: Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985 (124): *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (1502), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

Deputati Cherchi ed altri; Corsi ed altri; Cerchi ed altri: Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493): *parere favorevole*.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

Deputati Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (1382), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Deputati Cherchi ed altri; Curci ed altri; Cherchi ed altri: Interventi per la politica mineraria per il 1988 (1504), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (1494).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1239) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (1506) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164).

- FILETTI ed altri. - Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165).
- MACIS ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile (241).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427).
- ONORATO e ARFÈ. - Riforme urgenti del codice di procedura civile (732).
- Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288).

DIFESA (4ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 10,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GIACCHÈ ed altri. - Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1285).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43 (155).
- Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1297).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (1423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1490).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 9,30 e 15

ALLE ORE 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sul funzionamento degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

Procedure informative

Proposta di integrazione al programma dell'indagine conoscitiva sulla prevista istituzione di un «Collegio del Mondo Unito» a Matera, di cui al disegno di legge n. 852.

In sede consultiva

Realizzazione e funzionamento del progrqamma nazionale di ricerche aerospaziali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1502).

ALLE ORE 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno: seguito dell'audizione dei rappresentanti della Confindustria; audizione del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del direttore della Direzione XII (Scienza e tecnologia) della Commissione della Comunità europea.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 10,30 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche nei porti (1498).
- BERNARDI ed altri. - Legge-quadro per i trasporti pubblici locali (1397).
- LIBERTINI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto nelle aree urbane (1119).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 10 e 15

ALLE ORE 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (1502) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati VISCARDI ed altri. - Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- BAIARDI ed altri. - Modificazioni alla legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di interventi per il settore distributivo (1165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 15

Procedure informative

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del professor Francesco Reviglio, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), in relazione al Piano energetico nazionale (*Doc.* LXIV, n. 1).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 19 gennaio 1989, ore 15,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sugli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno: esame della proposta di documento conclusivo.

ERRATA CORRIGE

Nel 252° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 17 gennaio 1989, seduta della 10ª Commissione permanente (Industria), a pagina 28, al termine del primo capoverso, dopo la parola: «giustificate» si legga il seguente periodo:

«Aggiunge che si è fatta presente all'azionista svedese l'inopportunità, per una grande impresa multinazionale, di seguire un comportamento contrario alle indicazioni del Governo nazionale, e che anche l'imprenditore privato, che aveva mostrato interesse per l'azienda, ha preso atto delle posizioni del Governo».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15